

RESOCONTO STENOGRAFICO

216.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIA ELETTA MARTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente) . . .	18861	BELUSSI ERNESTA (DC), <i>Relatore</i> .	18864, 18866
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		CHIOVINI CECILIA (PCI)	18866
S. 270. — Approvazione ed esecuzione dell'accordo italo-franco-monegasco relativo alla protezione delle acque del litorale mediterraneo, firmato a Monaco il 10 maggio 1976 (1355) . .	18862	GUNNELLA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	18864, 18866
PRESIDENTE	18862, 18863	MELLINI (PR)	18864
GUNNELLA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	18863	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
SEDATI (DC), <i>Relatore</i>	18863	S. 329. — Ratifica ed esecuzione dello accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con protocollo e regolamento di esecuzione, quale risulta modificato e integrato dall'atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967 (1701)	18867
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	18867
S. 273. — Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961 (1698)	18864	ANDREOTTI (DC), <i>Presidente della Commissione</i>	18867
PRESIDENTE	18864, 18866	GUNNELLA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	18867

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
S. 557. — Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e San Marino concernente la rivalutazione del canone doganale, effettuato a Roma il 18 maggio 1978 (1705)	18868
PRESIDENTE	18868
ANDREOTTI (DC), <i>Presidente della Commissione</i>	18868
GUNNELLA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	18868
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
S. 559. — Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sui trasporti internazionali su strada, firmato a Roma il 29 luglio 1977 (1706)	18869
PRESIDENTE	18869
GALLI LUIGI MICHELE (DC), <i>Relatore</i>	18869
GUNNELLA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	18869
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
S. 561 — Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e la esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977 (1708)	18869
PRESIDENTE	18869
ANDREOTTI (DC), <i>Presidente della Commissione</i>	18869
GUNNELLA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	18869
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
S. 560. — Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965 (1707)	18870
PRESIDENTE	18870, 18871, 18872, 18873
DE POI (DC), <i>Relatore</i>	18870, 18871, 18873
GUNNELLA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	18870, 18871, 18872, 18873
MELLINI (PR)	18870, 18873

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
S. 276. — Ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni: 1) convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970; 2) convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 3) convenzione concernente il riconoscimento e la esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 4) convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973 (1700)	18874
PRESIDENTE	18874, 18876
DE POI (DC), <i>Relatore</i>	18874, 18876
GUNNELLA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	18875, 18876
MELLINI (PR)	18875
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, 9 luglio 1980, n. 301, e 30 agosto 1980, n. 503 (2038)	18876
PRESIDENTE	18876, 18893, 18894, 18898
CICCIOMESSERE (PR)	18899
GALLI MARIA LUISA (PR)	18898
GARZIA (DC)	18883
GORIA (DC), <i>Relatore per la VI Commissione</i>	18876, 18891
MELLINI (PR)	18879
RUBINACCI (MSI-DN)	18878
SANTAGATI (MSI-DN)	18884, 18898
SARTI (PCI)	18889
SPAVENTA (Misto-Ind. Sin.)	18894, 18896
TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	18877, 18892
VALENSISE (MSI-DN)	18899
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
S. 977. — Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per lo anno finanziario 1980 (2051)	18902
PRESIDENTE	18902, 18915, 18917
CARANDINI (PCI)	18905
CICCIOMESSERE (PR)	18915
CRIVELLINI (PR)	18910

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

	PAG.		PAG.
MANFREDI MANFREDO (DC), <i>Relatore</i> 18902, 18911		BOATO (PR)	18924, 18928
MENNITTI (MSI-DN)	18909	CASINI (DC), <i>Relatore</i>	18927
PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>	18904	CICCIOMESSERE (PR)	18925
TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario, di Stato per il tesoro</i>	18913	DE CATALDO (PR)	18926, 18929
Proposte di legge:		DE CINQUE (DC)	18929
(Annunzio)	18861, 18901	FERRARI SILVESTRO (DC), <i>Relatore</i>	18929
(Assegnazione a Commissione in sede legislativa)	18930	MELLINI (PR), <i>Relatore</i>	18922, 18924
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	18861	ORIONE (DC), <i>Relatore</i>	18923
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	18930	PASQUINI (PCI)	18924
(Ritiro)	18861	Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Restituzione di atti)	18929
Proposta di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissione in sede referente)	18861	Inversione dell'ordine del giorno:	
Interrogazioni e interpellanza (Annunzio) 18940		PRESIDENTE	18921
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (Sostituzione di un deputato componente)	18901	BIANCO GERARDO (DC)	18921
Documenti ministeriali (Trasmissione) 18901		CICCIOMESSERE (PR)	18921
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Esame):		FRACCHIA (PCI)	18921
PRESIDENTE	18922, 18924, 18928, 18929	Nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978 (Comunicazione)	18901
ALBERINI (PSI)	18924	Per la morte del deputato Luigi Longo:	
BENCO GRUBER AURELIA (<i>Misto-Ass. per Trieste</i>)	18922	PRESIDENTE	18900
		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	18862
		Sui lavori della Camera:	
		PRESIDENTE	18940
		Votazione segreta di disegni di legge	18930

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

MARABINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 27 settembre 1980.

(È approvato).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 15 ottobre 1980 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

STEGAGNINI ed altri: « Integrazione dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la validità delle domande di riconoscimento delle qualifiche partigiane » (2055);

ESPOSTO ed altri: « Misure urgenti per l'agricoltura » (2056);

CITARISTI ed altri: « Proroga delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici » (2057).

Saranno stampate e distribuite.

**Ritiro
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Esposto ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

ESPOSTO ed altri: « Misure urgenti per l'agricoltura » (1993).

La proposta di legge, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge e di una proposta d'inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

« Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » (1905) (con parere della II, della IV e della V Commissione);

BASSANINI ed altri: « Norme per garantire l'esercizio del diritto di elettorato attivo ai cittadini con ridotte o impedito capacità motorie » (1947) (con parere della II, della V e della XIV Commissione);

II Commissione (Interni):

FELISETTI e VIETTI ANNA MARIA: « Interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, concernente i trattamenti di quiescenza per le pensioni ai dipendenti degli enti locali » (1401) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

Proposta d'inchiesta parlamentare
AGLIETTA MARIA ADELAIDE ed altri: « Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sulle vicende che hanno determinato la strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977, nella quale è rimasta uccisa Giorgiana Masi e sono stati gravemente feriti numerosi cittadini e sulle responsabilità delle pubbliche autorità in

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

relazione agli stessi fatti » (1983) (*con parere della I e della IV Commissione*);

MIGLIORINI ed altri: « Norme per l'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le esigenze dei comandi provinciali di Udine e Pordenone » (1994) (*con parere della I e della V Commissione*);

VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti » (2014) (*con parere della I, della II, della IV, della V, della X e della XIII Commissione*);

VII Commissione (Difesa):

TASSONE: « Norme per l'avanzamento di alcune categorie di ufficiali iscritti nel ruolo d'onore » (1894) (*con parere della I e della V Commissione*);

CERIONI ed altri: « Norme sul conferimento del grado di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza » (2018) (*con parere della I, della V e della VI Commissione*);

VIII Commissione (Istruzione):

ZANIBONI e MASTELLA: « Abrogazione delle disposizioni che prevedono l'obbligatorietà dell'assistente per gli insegnanti ciechi » (1980);

TEODORI ed altri: « Abrogazione dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, riguardante il finanziamento delle università non statali » (1988) (*con parere della I Commissione*);

X Commissione (Trasporti):

TOMBESI e FEDERICO: « Integrazione della composizione del Consiglio di amministrazione del Registro italiano navale » (1975) (*con parere della I e della XII Commissione*);

XII Commissione (Industria):

MORO ed altri: « Nuovo ordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero » (1941) (*con parere della I, della III e della V Commissione*);

DE CATALDO ed altri: « Riordinamento delle Camere di commercio nazionali e miste » (2000) (*con parere della I, della III e della IV Commissione*);

XIII Commissione (Lavoro):

CASTELLI MIGALI ANNA MARIA ed altri: « Modifica del primo comma dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, concernente nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio » (1914) (*con parere della IV Commissione*);

CRESCO ed altri: « Modificazione dell'articolo 83 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 » (1992);

ZANONE: « Norme per il riscatto ai fini pensionistici dei periodi di frequenza dei corsi di formazione professionale aziendale » (2010) (*con parere della V e della XII Commissione*).

Annunzio

di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Discussione di disegni di legge di ratifica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

S. 270. — « Approvazione ed esecuzione dell'accordo italo-franco-monegasco relativo alla protezione delle acque del litorale mediterraneo, firmato a Monaco il 10 maggio 1976 » (1355), approvato dal Senato.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Sedati.

SEDATI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame concerne il tratto di litorale tra Hyères e Portofino; è prevista l'istituzione di una commissione internazionale, che ha il compito di esaminare i problemi dell'inquinamento, promuovere la concertazione tra le amministrazioni dei tre paesi, effettuare studi e ricerche, nella previsione di adottare misure atte a proteggere le acque.

L'accordo segue di poco quello italo-jugoslavo e quello italo-greco, tutti stipulati nella logica della Convenzione di Barcellona del 1976, che fu sottoscritta da molti Stati rivieraschi del Mediterraneo, e fu adottata anche sotto lo stimolo della agenzia delle Nazioni unite per l'ambiente.

Desidero ricordare che l'accordo italo-franco-monegasco è stato stipulato anche per stimolo parlamentare. Infatti, il Comitato parlamentare per lo studio dei problemi delle acque in Italia si occupò per due legislature consecutive dei problemi dell'inquinamento, e stimolò il Governo italiano a raggiungere intese, come gli altri paesi, per promuovere, soprattutto nel bacino del Mediterraneo, un'azione di difesa delle acque.

L'accordo riguarda, per l'Italia, il litorale ligure, che notoriamente ha una grande importanza sotto l'aspetto industriale e commerciale, ma che è anche estremamente qualificato sotto l'aspetto turistico.

Invito pertanto i colleghi ad approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GUNNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo non ha nulla da aggiungere alla relazione che accompagna il disegno di legge. Desidero solo ricordare che questi accordi bilaterali si inseriscono nell'ambito di un piano internazionale, cui l'Italia dà un notevole contributo finanziario.

Desidero anche sottolineare che alcune nostre amministrazioni statali sono interessate all'applicazione di questo accordo, dal Ministero della marina mercantile a quello dei lavori pubblici, da quello della ricerca scientifica a quello della sanità. Inoltre l'accordo italo-franco-monegasco può estendersi anche ad altre zone territoriali, per quanto riguarda soprattutto il litorale nel tratto fino a Genova.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 1.

« È approvato l'Accordo italo-franco-monegasco relativo alla protezione delle acque del litorale mediterraneo, firmato a Monaco il 10 maggio 1976 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 15 dell'Accordo stesso ».

(È approvato).

ART. 3.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 30 milioni per ciascuno degli anni 1979 e 1980, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Passiamo alla discussione del disegno di legge S. 273: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata all'Aja il 5 ottobre 1961 » (1698), approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ernesta Belussi.

BELUSSI ERNESTA, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi, premesso che il disegno di legge in oggetto è stato già approvato dal Senato e che su di esso la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni, devo aggiungere che esso giunge all'esame di questa Camera con un impressionante ritardo in quanto si voleva congiungere la ratifica stessa con l'altra convenzione del 1970 relativa al rimpatrio dei minori. I due provvedimenti furono presentati insieme alle Camere, ma mentre il primo fu approvato nel 1975, il secondo subì un rinvio perché non era stata presentata la traduzione ufficiale del testo francese. I due scioglimenti anticipati delle Camere hanno poi fatto sì che il secondo provvedimento giungesse solo ora all'esame della Camera.

La convenzione in oggetto determina la competenza delle autorità giudiziarie ed amministrative per quanto attiene alla protezione del minore, con il necessario equilibrio tra gli interessi dello Stato in cui il minore è cittadino. Questa è sicuramente una deroga all'articolo 21 del nostro codice civile che per il minore prevede sempre la competenza dello Stato di cui il minore stesso è cittadino, ma considerato che, ad esempio, per situazioni familiari particolari i minori possono restare « sballottati » in balia di se stessi, questa convenzione prevede che lo Stato in cui il minore abitualmente vive possa intervenire per quelle risoluzioni del caso che, essendo più vicine alla persona, risultano più immediate. D'altra parte agli articoli 13 e 15 del provvedimento è pre-

vista una salvaguardia per lo Stato di cui il minore sia cittadino; salvaguardia che la stessa Commissione giustizia consiglia di porre in essere.

Per queste ragioni collegate anche all'approvazione della precedente convenzione prima richiamata, per i vantaggi che ne derivano per i minori e per la possibilità di salvaguardare i diritti dello Stato di cui il minore è cittadino, raccomandando alla Camera l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GUNNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signora Presidente, colleghi, di fronte a questo disegno di legge ho delle grandi perplessità perché se è vero che le norme di diritto internazionale privato riguardanti in genere i rapporti di famiglia, ed in particolare la situazione dei minori, si scontrano oggi con situazioni di fatto e con la sempre più frequente necessità di un confronto con le norme di altri paesi che hanno sistemi di diritto internazionale privato fondamentalmente diversi dal nostro, che privilegia, per quanto si riferisce in modo particolare a questi rapporti, la legge nazionale del minore; se è vero che oggi, per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti dei minori, hanno una maggiore rilevanza gli interventi di carattere pubblico, ovviamente legati alla posizione di fatto del minore nel suo inserimento in un ambiente sociale, e quindi comportano un maggior riguardo per la situazione della sua residenza, piuttosto che per quella del luogo, del paese di cui è cittadino il minore stesso, mi sembra che, nel contemperare eventualmente esigenze sopravvenute a quel sistema — che poi è quello che nasce dalle convenzioni dell'Aja dell'inizio del secolo, per altro perfette dal punto di vista della chiarezza e

della certezza del diritto — con questi trattati non si sia certamente tenuto presente un'esigenza fondamentale, quella cioè della chiara certezza e del diritto e della competenza per questi provvedimenti.

Basta leggere questi articoli per rendersi conto che è previsto un accavallarsi di competenze, senza nemmeno una distinzione, che solo appare qua e là in alcuni articoli. Certo, si parla di provvedimenti d'emergenza, talvolta in termini forse anche troppo drammatici per rappresentare questa esigenza e questa situazione di emergenza, ma non si fa riferimento a quei provvedimenti che abbiano carattere meramente cautelare rispetto a provvedimenti che riguardano propriamente lo *status* del minore, prevedendo un ripetersi di provvedimenti da parte dello Stato in cui il minore ha l'abituale residenza e poi da parte dello Stato di cui il minore è cittadino, che possono determinare, per esempio in ordine a problemi di carattere patrimoniale del minore, la certezza dei rapporti giuridici relativi ai beni e all'amministrazione patrimoniale del minore. Questo può creare delle situazioni di grave imbarazzo.

D'altra parte, mi pare che, forse, nella stessa legge di ratifica doveva essere puntualizzato l'esercizio di quelle riserve, che pure sono ipotizzate dal trattato, in ordine, per esempio, alla regolamentazione delle condizioni del minore e della salvaguardia — si usa dire così, ma questo termine non è proprio del nostro ordinamento — degli interessi del minore, con la decisione che riguardi la separazione, il divorzio o l'annullamento del matrimonio dei suoi genitori. Non so se sia stato pudore da parte del nostro Governo, quello cioè di non avere esercitato questa riserva, perché avrebbe portato a dover scoprire il dato di fatto che nel nostro ordinamento — forse è l'unico nel mondo — nessun provvedimento viene adottato dalle autorità che provvedono nella maggioranza dei casi agli annullamenti dei matrimoni dei cittadini italiani, cioè con quell'orrendo e ignobile procedimento che è quello del riconoscimento di sentenze ecclesiastiche nella materia matrimoniale.

Nel complesso mi sembra quindi che la regolamentazione che riguarda non soltanto la procedura, ma che riguarda anche le leggi applicabili — quindi, propriamente, va considerata come norme di diritto internazionale privato — non sia tale — (non starò a dilungarmi in una serie di osservazioni, in un esame anche di talune discordanze che esistono fra vari articoli; purtroppo di queste questioni forse dovremo occuparcene poi in sede di applicazione di quel contenzioso che potrà determinarsi a questo riguardo)... ma ho l'impressione che questa « certezza del diritto » e « certezza delle competenze » dei provvedimenti giudiziari e della loro vigenza, in una materia in cui, del resto, l'intervento giudiziario è così strettamente connesso con una posizione che riguarda specificamente lo *status* del minore e la sua rappresentanza legale, porterà, a mio avviso, a notevoli inconvenienti che probabilmente saranno maggiori del vantaggio che potrà derivare dall'assicurarsi un intervento di carattere amministrativo più efficace, che è consentito indubbiamente da queste norme che privilegiano l'intervento da parte dello Stato in cui il minore ha la sua residenza.

Potrei anche svolgere alcune osservazioni in ordine alla possibilità dei nostri uffici giudiziari di provvedere ad alcuni incombenze che sono previsti. Quando sento parlare di « uno scambio di vedute tra le autorità giudiziarie italiane e quelle straniere per i provvedimenti da adottare », penso ad un organo giudiziario tutelare di Roma dove ci sono alcuni magistrati che si prodigano, ma che devono provvedere ai passaporti di tutti i genitori romani ed altre incombenze. In questa situazione credo che lo scambio di vedute tra questi nostri magistrati e i magistrati stranieri sia un atto di ottimismo eccessivo da parte di chi ha redatto per nostro conto questo trattato: non se ne farà assolutamente niente da parte nostra perché sarà impossibile. Mi auguro che per quello che riguarda lo scambio di vedute da parte italiana, per carità di patria, non riveli da parte nostra la fretteolosità e l'incongruenza che

intervengono quando dei provvedimenti si commettono a chi non ha la materiale possibilità di adottarli.

Per queste ragioni ritengo di esprimere, per quanto mi riguarda, un giudizio negativo sulla autorizzazione alla ratifica di questo trattato e, di conseguenza, su di essa il mio voto sarà negativo.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Ernesta Belussi.

BELUSSI ERNESTA, Relatore. Mi pare che tutte le osservazioni svolte dallo onorevole Mellini sulle paventate difficoltà che potrebbero verificarsi nell'applicazione di questa convenzione non siano tali da sminuire il valore della ratifica di essa, che è quello di porre in essere provvedimenti il più possibile favorevoli al minore che si trova a vivere all'estero. In sede di applicazione di questo accordo si potranno constatare le difficoltà reali che si manifesteranno, ma comunque, è più vantaggiosa per il minore la ratifica di questa convenzione, perché con essa aumentano le possibilità di tutela nei suoi confronti. Per queste ragioni ritengo che questo provvedimento debba essere approvato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GUNNELLA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi rimetto alla relazione della Commissione e a quanto esposto dal relatore sulle osservazioni del collega Mellini. Vorrei soltanto dire che indubbiamente vi è una deroga al criterio della nazionalità in questa convenzione, ma ciò costituisce, a mio giudizio, un fatto positivo e non negativo, perché introduce in Italia un regime più duttile e più articolato, che rompe la concezione rigida che vi è in questo settore. Ritengo, peraltro, che questa nuova impostazione

vada incontro alla difesa dei minori più di quanto non lo facciano le rigide concezioni, che appartengono al passato, in quanto si consente loro una presenza più articolata e intensa nella società contemporanea.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione, identico a quello del Senato:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 20 della Convenzione stessa ».

(È approvato).

CHIOVINI CECILIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIOVINI CECILIA. Preannuncio la astensione del gruppo comunista su questo provvedimento, non per ragioni di merito, perché sulla sostanza della ratifica al nostro esame siamo consenzienti, ma per rimarcare una prassi che ormai si è consolidata e che trova espressione in una ratifica che viene proposta al Parlamento dopo 19 anni e 11 giorni dalla firma apposta dal Governo alla Convenzione.

Mi sembra che ciò non rappresenti una prassi che può continuare nei rapporti tra Governo e Parlamento, e quindi l'astensione del nostro gruppo vuole sottolineare una critica di questa prassi che non in-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

tendiamo più sostenere e che contrastremo ogni volta che verranno presentate ratifiche in tempi così distanti dalla sottoscrizione degli accordi cui si riferiscono.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Passiamo alla discussione del disegno di legge S. 329: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, quale risulta modificato e integrato dall'Atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967 » (1701), approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Malfatti, il presidente della Commissione, onorevole Andreotti.

ANDREOTTI, Presidente della Commissione. A nome del relatore mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GUNNELLA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Voglio solo sottolineare che le critiche avanzate in merito al ritardo con cui si giunge alla ratifica di convenzioni internazionali non hanno spesso ragion d'essere. Come in questo caso: noi siamo fra i primi Stati a ratificare questa Convenzione, che, peraltro, non è ancora entrata in vigore. Comunque, prima di depositare la ratifica, il Governo si riserva di verificare, come è sua prerogativa, se ne sussistano le condizioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione identico a quello del Senato, che,

nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, quale risulta modificato e integrato dall'Atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 26 dell'Accordo de L'Aja e all'articolo 10, paragrafo 2, dell'Atto di Stoccolma ».

(È approvato).

ART. 3.

« Ai disegni o modelli industriali che formino oggetto di deposito internazionale ai sensi degli Atti internazionali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di disegni o modelli ornamentali in quanto compatibili con le disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 ».

(È approvato).

ART. 4.

« Il Governo è autorizzato ad emanare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, le norme necessarie per dare esecuzione agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, secondo i principi e criteri direttivi seguenti:

1) il deposito internazionale, effettuato secondo la procedura stabilita dall'Accordo de L'Aja del 1960, produrrà effetti

giuridici in Italia, anche se lo Stato d'origine dei modelli o disegni, secondo le norme di detto Accordo, è un altro Paese;

2) il deposito internazionale di modelli o disegni industriali, per i quali l'Italia è lo Stato d'origine, dovrà essere effettuato tramite l'Amministrazione italiana;

3) il deposito dovrà essere rinnovato ogni cinque anni, a decorrere dalla data di registrazione presso l'Ufficio internazionale. La durata massima del brevetto è di quindici anni;

4) la tassa sulle concessioni governative per gli atti amministrativi riguardanti i modelli o i disegni ornamentali sarà proporzionata alla durata dei brevetti, con una progressione analoga a quella dei brevetti per invenzioni industriali.

Con lo stesso decreto saranno stabiliti i compiti delle singole Amministrazioni per l'applicazione degli Atti internazionali, di cui all'articolo 1, e dettate le disposizioni di carattere procedurale, da coordinare con quelle dei predetti Atti internazionali; in particolare, le disposizioni per la rinuncia totale o parziale agli effetti giuridici derivanti dal deposito internazionale ».

(È approvato).

ART. 5.

« All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, si fa fronte, per gli anni finanziari 1979 e 1980, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Passiamo ora al disegno di legge: S. 557. Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e San Marino concernente la rivalutazione del canone

doganale, effettuato a Roma il 18 maggio 1978 (1705), approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole De Carolis, il presidente della Commissione, onorevole Andreotti.

ANDREOTTI, *Presidente della Commissione*. A nome del relatore, onorevole De Carolis, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GUNNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Do lettura degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 1.

« È approvato lo scambio di note tra l'Italia e San Marino concernente la rivalutazione del canone doganale, effettuato a Roma il 18 maggio 1978 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto stabilito nello scambio di note stesso ».

(È approvato).

ART. 3.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di complessive lire 4.500 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando per lire 3.000 milioni l'accantonamento « Istituzione di nuove università statali » e per lire 1.500 milioni lo specifico accantonamento.

All'onere relativo all'anno finanziario 1980 di lire 1.500 milioni si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Segue l'esame del disegno di legge: S. 559. « Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sui trasporti internazionali su strada firmato a Roma il 29 luglio 1977 » (1706), approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Luigi Michele Galli.

GALLI LUIGI MICHELE, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GUNNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Do lettura degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato che, nessuno chiedendo di parlare e non es-

sendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 1.

« È approvato l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sui trasporti internazionali su strada, firmato a Roma il 29 luglio 1977 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 dell'accordo stesso ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, nel prosieguo della seduta.

Passiamo ora al disegno di legge: S. 561. — Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata a Il Cairo il 3 dicembre 1977 (1708), approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore onorevole Malfatti, il presidente della Commissione, onorevole Andreotti.

ANDREOTTI, *Presidente della Commissione*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GUNNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

Do lettura degli articoli del disegno di legge nel testo identico a quello approvato dal Senato, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata a Il Cairo il 3 dicembre 1977 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XV della convenzione stessa ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Passiamo alla discussione del disegno di legge: S. 560. — Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965 (1707), approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE POI, *Relatore*. Vorrei ricordare che questa convenzione vuole rendere più agevoli le forme di notificazione ed istituisce in ogni Stato contraente un'autorità centrale, che provvede alla ricezione delle richieste di notificazione: il Governo, a causa della complessa esecuzione della convenzione, ha previsto alcune norme di adattamento, soprattutto in materia di istanza di rimessione in termini.

Direi che, per quanto si può tenere conto di queste forme di adattamento, occorrerebbe ricordare, oltre l'indubbia opportunità di queste norme, il quesito (che può essere più dottrinario che politico, ma va comunque rilevato) relativo alla bontà di quella scelta, che connette in un unico atto volontà rilevanti in sede internazionale e quelle di adattamento dell'ordinamento interno, che forse troverebbe maggiore spazio di approfondimento in un'iniziativa legislativa autonoma. È una osservazione *a latere* che farei in termini generali, raccomandando comunque alla Camera la ratifica di questa convenzione con l'emendamento presentato dalla Commissione all'articolo 4.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GUNNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Una semplice domanda: vorrei sapere se il ministro degli esteri ed i colleghi della Commissione che hanno proceduto all'esame dell'articolo 3 si rendono conto che in esso è designato, quale autorità centrale per i previsti adempimenti, l'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma; mi domando se essi abbiano mai messo piede nell'ufficio unico per le notificazioni della corte d'appello di Roma! In quell'ufficio bisogna fare la fila dalle 8,30 alle 10,30 per notificare un atto; esiste il caos più totale e non si riesce a svolgere l'attività; nel momento in cui inizia un procedimento con la notifica dell'atto, si ha subito la sensazione della totale inefficacia ed inefficienza degli uffici giudiziari!

Assegnamo quindi a tali uffici anche questo compito, e non credo che potranno assolverlo positivamente. Vi sono alcuni ufficiali giudiziari che si prodigano all'eccesso: alcuni di essi sono molto

esperti nelle notificazioni più complesse, ma affidare loro anche il compito di autorità centrale per le notifiche in tutta Italia significa affossare il tutto.

Mi auguro che, da parte del Ministero degli esteri, venga segnalato al dicastero della giustizia questo stato di cose, in quanto ritengo che la situazione di caos nell'ufficio unico delle notifiche di Roma non possa certamente giovare per la notifica in tutta Italia di atti giudiziari stranieri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

DE POI, Relatore. Non ho altro da aggiungere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GUNNELLA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo si rifà alla relazione della Commissione ed accetta l'emendamento 4. 1 della Commissione stessa. Il Governo ha presentato l'emendamento 7. 1, che risponde all'esigenza di fissare un termine perentorio mancando l'indicazione del *dies a quo* delle impugnative. È necessario, quindi, per garantire il cittadino ricorrente, che il giudice fissi, come del resto contempla l'emendamento 7. 1 del Governo in maniera precisa il termine perentorio, che è sostanziale e formale allo stesso tempo, per quanto attiene all'impugnativa.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Mellini, posso assicurare che saranno portate a conoscenza del ministro di grazia e giustizia perché ne tenga conto.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli 1, 2, 3 del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presen-

tati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della convenzione stessa ».

(È approvato).

ART. 3.

« A decorrere dalla stessa data di cui all'articolo 2, l'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma è designato quale autorità centrale per gli adempimenti che a detta autorità sono attribuiti dalla convenzione.

L'ufficio unico, per tali adempimenti, si vale della propria organizzazione, secondo le disposizioni vigenti che ne regolano il funzionamento ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« L'autorità centrale, per l'applicazione dell'articolo 5 della convenzione, senza indugio e previa autorizzazione del pubblico ministero, a norma dell'articolo 805, primo comma, del codice di procedura civile, procede direttamente alla notifica degli atti da notificare nel territorio del mandamento di Roma; trasmette agli uffici del pubblico ministero presso i tribunali, secondo la loro competenza a norma dell'articolo 805, primo comma, del codice di procedura civile, gli atti da notificare nelle rispettive circoscrizioni. I detti uffici, data l'autorizzazione, trasmet-

tono agli uffici unici della Repubblica costituiti presso le corti d'appello e i tribunali e agli ufficiali giudiziari addetti alle preture, secondo la loro competenza, gli atti da notificare nelle rispettive circoscrizioni.

Quando sia chiesto, ai sensi dell'articolo 5, lettera b), della convenzione, che la notifica sia effettuata in una forma particolare, questa potrà essere osservata purché non sia in contrasto con l'ordinamento dello Stato ».

La Commissione ha presentato il presente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: della Repubblica.

4. 1.

Il Governo ?

GUNNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Confermo che il Governo accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo così modificato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 5 e 6 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 5.

« L'autorità centrale, gli uffici unici costituiti presso le corti d'appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture rilasciano l'attestazione prevista dall'articolo 6 della convenzione, riguardo agli atti da essi rispettivamente compiuti. Essi sono tenuti, altresì, all'osservanza del

disposto dell'articolo 148 del codice di procedura civile quando la notificazione sia stata eseguita a norma dell'articolo 5, lettera a), della convenzione.

Qualora sia chiesto che l'attestazione di cui al comma precedente sia vistata dall'autorità centrale, gli atti, senza indugio, sono rimessi dall'ufficiale giudiziario procedente a detta autorità che, verificata la regolarità formale, vista l'attestazione e la trasmette al richiedente. Se è chiesto che il visto sia apposto da un'autorità giudiziaria, è competente il capo dell'ufficio giudiziario presso il quale l'ufficiale giudiziario procedente esercita il suo ministero ».

(È approvato).

ART. 6.

« Gli uffici unici costituiti presso le corti di appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture, ciascuno nell'ambito della propria competenza, sono designati a ricevere dall'autorità consolare o diplomatica dello Stato al quale appartiene il richiedente, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della convenzione, gli atti da notificare ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« È competente a pronunciarsi sulla domanda di rimessione in termini, di cui all'articolo 16 della convenzione, il giudice che sarebbe competente a decidere sulla impugnazione.

Esso decide con ordinanza, sentite le parti in camera di consiglio ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

In caso di accoglimento della domanda, il giudice fissa alla parte un termine perentorio per la proposizione della impugnazione nelle forme ordinarie a decorrere dalla data di comunicazione dell'ordinanza effettuata a cura della cancelleria.

7. 1.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di svolgerlo.

GUNNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Lo do per svolto, signor Presidente.

MELLINI. Chiedo di parlare su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, mi sembra vi sia una certa incongruenza nella formulazione di questo emendamento perché esso, in pratica, scinde il giudizio di impugnazione in due fasi, quella, cioè, che per il giudizio di revisione si chiama il rescindente ed il rescissorio, cioè un giudizio di ammissibilità dell'impugnazione e poi di introduzione della stessa. Ritengo invece che l'articolo 16 preveda che vi sia un atto introduttivo e quindi, a mio giudizio, non vi è assolutamente bisogno di autorizzare un successivo atto di impugnazione.

L'articolo 16, in sostanza, prevede la proposizione di una impugnazione tardiva sulla cui ammissibilità deve decidere il giudice, con un esame preliminare in merito ai motivi che hanno determinato il ritardo della sua proposizione.

Una volta fatto questo, non mi sembra debba intervenire un termine per proporre l'impugnazione, poiché quest'ultima è già proposta. Quindi mi pare che la formulazione dell'emendamento del Governo in caso di accoglimento della domanda sia inutile, poiché la domanda stessa costituisce l'impugnazione e non esiste una domanda autonoma; solo incidentalmente viene altresì rappresentato il motivo del ritardo. A questo proposito il giudice fissa un termine per la proposizione dell'impugnazione: non mi pare abbia un senso questa formula poiché — ripeto — l'impugnazione è già stata proposta.

PRESIDENTE. Il Governo intende dare chiarimenti al riguardo?

GUNNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo ha pro-

posto questo emendamento all'articolo 7 in relazione ad alcune osservazioni sollevate nella Commissione giustizia. La lacuna che era stata rilevata era questa: non era stata prevista la prefissione all'interessato di un termine perentorio da parte del giudice per la proposizione dell'impugnazione, prefissione per la quale — a norma dell'articolo 152 del codice di procedura civile — occorre una disposizione che la prescriva espressamente. Né d'altra parte potrebbero richiamarsi i termini di cui al disposto dell'articolo 325 del codice di procedura civile, mancando l'indicazione del *dies a quo*: in base a questo, per avere la certezza in ordine alle scadenze ed alla possibilità di proposizione dell'impugnativa si prevede questo termine. Per queste ragioni il Governo ha ritenuto opportuno presentare questo emendamento che molto probabilmente aggiunge di più di quanto l'onorevole Mellini ha voluto lasciare intendere.

MELLINI. Complica le cose e toglie certezza ai termini!

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

DE POI, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole. Con l'approvazione di questo emendamento a maggior ragione valgono le considerazioni preliminarmente espresse.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 7. 1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Passiamo ora agli articoli 8, 9 e 10 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo del-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

la Commissione identico a quello approvato dal Senato:

« Il primo comma dell'articolo 142 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto nel terzo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato ».

(È approvato).

ART. 9.

« All'articolo 142 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 ».

(È approvato).

ART. 10.

« Il terzo comma dell'articolo 143 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Passiamo alla discussione del disegno di legge S. 276: « Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: 1) Convenzione dell'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970; 2) Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 3) Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 4) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973 », (1700), approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole De Poi.

DE POI, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi, le convenzioni in oggetto perseguono l'obiettivo di promuovere la maggiore compenetrazione ed omologazione dei diritti interni al fine di consentire, insieme ad una più attenta tutela di tutti i soggetti, anche una maggiore mobilità interna personale ed economica. Direi che esse segnano, sotto il profilo dei rapporti internazionali, un ulteriore momento del processo di avvicinamento delle normative statali.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul primo comma dell'articolo 26 della terza convenzione, in cui si fa riferimento ai ventuno anni del soggetto creditore ed in cui appare una sinonimia con il concetto di maggiore età, dato che la ipotesi alternativa si riferirebbe a coloro che contraggono matrimonio e che per questo fatto acquisirebbero l'emancipazione completa. Pertanto chiedo al Governo se questo termine abbia un valore legale o semplicemente convenzionale. Vorrei sapere se ciò si intende riferito all'acquisizione della maggiore età oppure se l'indicazione si deve intendere come un limite assoluto di età per l'applicazione delle norme.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

GUNNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Interverrò soltanto sulla convenzione che riguarda la legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Anche qui si è voluto privilegiare il criterio della residenza e, in particolare, della residenza del creditore degli alimenti. Io credo che, se per quello che riguarda la tutela dei minori esiste un'esigenza (poco fa il relatore affermava che questo punto è importante: certo, dico anch'io che è importante questo problema ed il modo in cui esso viene temperato), viceversa, in questo caso io ritengo che il criterio adottato non sia il più felice. Dire che è applicabile la legge del luogo di residenza del creditore significa, tra l'altro, creare problemi gravi per quello che riguarda, ad esempio, il problema del concorso di più alimentandi nei confronti dello stesso debitore di alimenti. Il nostro codice civile prevede il caso in cui più persone possano pretendere gli alimenti dallo stesso soggetto, e stabilisce alcuni criteri. Se fissiamo il concetto che è applicabile la legge del soggetto creditore, cioè la legge del luogo della sua residenza, si tratterebbe, tra l'altro, di una legge spostata e prescelta *ad nutum* del creditore, sconvolgendo un criterio logico abbastanza fondamentale, con tutto quello che consegue anche a proposito della competenza territoriale. In questo modo, si arriva a situazioni aberranti, per cui una persona che si sposta in un paese qualsiasi produce la conseguenza che lo eventuale obbligato debba conoscere la legge di quel paese, per difendersi in quel paese contro la pretesa di alimenti, senza nemmeno poter far valere, ovviamente, date le difficoltà che intervengono a questo proposito, le ragioni che, ad esempio, gli derivano dal dover provvedere, secondo la legge di un altro paese, agli alimenti nei confronti di un altro obbligato. Un padre che abbia più figli, che se

ne vadano in vari paesi d'Europa firmatari di questa convenzione, sarà costretto (certo, se vogliamo, questa è un'ipotesi di scuola) a diventare esperto dei diritti dei vari paesi, per poi trovare argomenti, molto spesso difficili, da opporre nei vari tribunali di tali paesi alle pretese alimentari dei figli, avanzate secondo le leggi diverse, che poi probabilmente porteranno a criteri di prevenzione nella domanda o di concorso, che non potranno essere armonizzati.

Ho fatto questa considerazione, e mi pare che potrebbero esserne fatte alcune altre. Per quanto riguarda questa parte, mi sembra che la convenzione adotti come criterio di fondo un principio che non è giustificabile. Aggiungerò un altro fatto: per quello che riguarda specificamente il nostro paese, che ha un numero notevole di persone che si trovano all'estero e che molto spesso sono tenute a corrispondere gli alimenti nei confronti delle persone rimaste nel paese di origine (ma in questo caso sopperirebbe la legge della nazionalità), che cosa avviene? È chiaro che il paese di residenza è portato a calcare la mano nei confronti dell'obbligato agli alimenti, tra l'altro perché questo è un modo per togliere un peso alle autorità che hanno l'obbligo dell'assistenza pubblica, una volta che vi possa essere altrove un obbligato privato che deve provvedere. Io credo, quindi, che, soprattutto per un paese come il nostro, che ha un gran numero di cittadini all'estero, molto spesso purtroppo non nelle condizioni migliori — e Dio non voglia che questo numero debba aumentare per le note situazioni di carattere economico! —, potrebbero configurarsi situazioni incresciose e difficili, in considerazione proprio di questo criterio che, a mio avviso, non è comunque, in generale, il migliore ed il più equo per regolare questa materia. Ignoro per quale motivo queste convenzioni siano presentate alla Camera con un criterio univoco, anche perché non mi sembra che alcune di esse possano essere considerate interdipendenti, stante il notevole divario di tempo che intercorre tra le date in cui sono state adottate. In ogni ca-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

so, ed in conseguenza di quanto ho finora detto, mi asterrò dalla votazione sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

DE POI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GUNNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Rimettendomi alla relazione dell'onorevole De Poi, desidero assicurare che l'indicazione dei ventuno anni è convenzionale, tenuto conto che i paesi firmatari dell'atto cui ci riferiamo proponevano, precedentemente e all'atto della firma delle convenzioni, indicazioni diverse per quanto concerne la maggiore età. Quanto all'osservazione dell'onorevole Mellini, preciso che il modo con cui viene impostata la convenzione cui facciamo riferimento dà la certezza a colui che ha diritto agli alimenti di poter usufruire di tale suo diritto e farlo valere, proprio in virtù delle considerazioni espresse dal collega Mellini.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni:

1) convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970;

2) convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;

3) convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;

4) convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 38, 44, 35 e 25 delle convenzioni stesse ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, 9 luglio 1980, n. 301 e 30 agosto 1980, n. 503 (2038).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, 9 luglio 1980, n. 301, e 30 agosto 1980, n. 503.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che il gruppo parlamentare del MSI-destra nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento, e che il gruppo radicale ha chiesto la deroga ai limiti di tempo per gli interventi degli iscritti al gruppo stesso, ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per la VI Commissione.

GORIA, *Relatore per la VI Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, desidero dar brevemente conto all'Assem-

blea (per le linee generali del provvedimento, mi rimetto alla pur breve relazione scritta) del lavoro del Comitato dei diciotto, che nella giornata di ieri ha esaminato gli emendamenti presentati. Il Comitato stesso ha predisposto l'emendamento 2. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 2. Con tale emendamento si intende meglio specificare la fattispecie per la quale si richiede una regolamentazione particolare, che resta così individuata nell'operazione — rilevante ai fini IVA — compiuta in settembre, ma fatturata o registrata, per ciò che attiene ai corrispettivi, nel mese di ottobre. Si è ritenuto che potesse essere in qualche misura comprensibile una difficoltà interpretativa da parte del contribuente, essendo state, notoriamente, dal 1° ottobre modificate le aliquote. L'emendamento 2. 1 tende anche a riaffermare il significato dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, che determina il momento imponibile, con fattispecie molto precisa, dando trenta giorni di tempo, ai contribuenti che avessero fatturato o registrato corrispettivi senza tener conto degli aumenti apportati con i decreti, per regolarizzare la loro posizione.

L'emendamento 3. 1 della Commissione tende invece a definire una migliore interpretazione dell'articolo 3, che è inteso a regolare i rapporti sorti con l'emissione delle obbligazioni fruenti di agevolazioni fiscali, di cui ai decreti-legge decaduti. Si specifica nell'emendamento che per obbligazioni e titoli emessi si devono intendere quelli che siano stati sottoscritti. A tale proposito, vorrei sottoporre all'attenzione della Presidenza quello che, a mio parere, è un errore presente nel testo stampato dell'emendamento 3. 1. Esso, infatti, parla di obbligazioni e titoli « che siano stati collocati e sottoscritti ». In altri termini, non si comprenderebbe, anzi sarebbe forse addirittura fonte di contenzioso, un'indicazione relativa ad un'unica fattispecie, effettuata però con due termini, che, pur se con alcune differenze, sono sostanzialmente uguali. Si deve quindi modificare il testo dell'emendamento 3. 1 della Commissione, sostituendo alla

fine le parole: « collocati e sottoscritti » con le parole « sottoscritti ».

Con gli emendamenti all'articolo 5 si è inteso, da parte della Commissione, porre l'accento, per quanto riguarda il delicato e complesso problema dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli, su due particolari aspetti. Il primo, che costituisce oggetto dell'emendamento 5. 2, si riferisce all'esigenza di eliminare possibili sperequazioni per quei contribuenti che al 30 settembre detengano alcoli e per i quali scatterebbe quindi idealmente il titolo al rimborso di imposta, se versata, pur non essendo i contribuenti stessi tenuti alla denuncia per l'imposta dovuta sulle giacenze. Il secondo aspetto, che costituisce oggetto dell'emendamento 5. 1, si riferisce invece all'opportunità di evitare che, date le variazioni di prezzo sui contrassegni di Stato, che il decreto decaduto aveva previsto, sia in senso positivo che negativo, possano verificarsi situazioni configurabili, al limite, nell'illecito arricchimento. Quindi, l'emendamento 5. 1 prescrive che i contrassegni di Stato acquistati a prezzi inferiori a quelli attualmente vigenti, detenuti al 30 settembre, siano computati ai fini del versamento della relativa differenza di imposta, disciplinando anche le modalità di detto versamento.

Dopo aver in tal modo dato conto dei lavori del Comitato dei diciotto, credo di interpretare anche il pensiero del relatore, onorevole Bassi, raccomandando alla Camera un rapido esame e l'approvazione del disegno di legge n. 2038, con le modifiche contenute negli emendamenti presentati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Rubinacci. Ne ha facoltà.

RUBINACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, siamo oggi chiamati ad esaminare un disegno di legge tendente a sanare gli effetti giuridici determinati dai decreti-legge nn. 288, 301 e 503.

Su questo provvedimento richiamiamo l'attenzione della Camera perché desideriamo riaffermare — anche perché si insiste con ostentazione a sostenere la tesi della validità dell'operato del Governo — che sin da quando si presentarono i due provvedimenti e precisamente quello che recava norme per le entrate, il n. 288, e quello che riguardava la spesa, il 301 — noi dicemmo che essi non erano corrispondenti alla particolare situazione economica del nostro paese e che non avrebbero risolto alcun problema. Anzi dicemmo che gli effetti che quei provvedimenti avrebbero portato sarebbero stati dannosi per la terapia di cui abbisognava la nostra economia.

Ebbene, onorevoli colleghi, oggi saniamo proprio quegli effetti negativi che quei decreti-legge hanno determinato e non ci si venga a dire, come qualche ministro vuole ancora sostenere, così come sostengono anche alcuni esponenti della maggioranza, che quei provvedimenti erano efficaci.

Di fronte alla necessità di un efficace intervento tendente a ridurre il tasso di inflazione e diminuire la perdita di competitività dei nostri prodotti sui mercati esteri, un Governo serio si sarebbe dovuto comportare in maniera diversa da come si è comportato. Non avrebbe dovuto entrare in conflitto con il Parlamento e avrebbe fatto cosa saggia se avesse convocato tutte le parti politiche e avesse con esse discusso la gravità della situazione ed insieme avesse predisposto un testo con pochi ed efficienti articoli come intervento di pronto soccorso. Questo riservandosi poi di presentare al Parlamento un piano economico.

Invece il Governo, anche dopo che i decreti-legge nn. 288 e 301 sono andati perduti, ha ripresentato un nuovo testo, il decreto-legge n. 503, con ben 89 articoli sfidando arrogantemente il Parlamen-

to. Quindi le responsabilità di tutti gli aspetti negativi non possono che essere attribuite al Governo.

Noi abbiamo invitato il Governo e la maggioranza, ripetutamente, a limitare la portata del decreto-legge alla fiscalizzazione generalizzata degli oneri sociali e a provvedere con efficaci mezzi a sostenere la nostra esportazione rinviando tutti gli altri argomenti a disegni di legge particolari.

Se volessimo oggi fare un resoconto degli effetti che quei provvedimenti hanno fruttato, dovremmo tutti insieme riconoscere la validità delle nostre tesi con le quali disconoscevamo alla manovra posta in essere dal Governo qualsiasi attitudine a sanare i mali della nostra economia. Infatti, in questi tre mesi, abbiamo avuto non già una diminuzione del tasso di inflazione ma un aumento, non una diminuita perdita di competitività, ma un peggioramento della nostra bilancia di pagamento, non una diminuzione dei costi di produzione ma un aumento di essi e se questi non hanno raggiunto livelli altissimi lo si deve ai provvedimenti monetari presi dalla Banca d'Italia nel mese di giugno.

Con il provvedimento di sanatoria, con il quale saniamo gli effetti prodotti dai decreti, avremmo voluto provvedere alla fiscalizzazione degli oneri sociali e dare un valido supporto all'esportazione, piuttosto che tentare di provvedervi con un « pacchetto » attraverso il quale si tenta di far rivivere buona parte del decreto-legge che il Parlamento ha bocciato e sulla quale assolutamente non siamo d'accordo.

Abbiamo già detto in precedenti interventi che gli articoli riguardanti la SIR e la Liquichimica sono immorali, illegittimi ed incostituzionali. Anche ieri in Commissione con i colleghi Valensise e Santagati abbiamo riaffermato che il nostro gruppo è disponibile soltanto per la fiscalizzazione degli oneri sociali, per aiuti alla esportazione e null'altro.

Quindi se si è d'accordo su questi soli punti si presenti un progetto di legge e noi lo esamineremo. Sarà compito poi

del prossimo Governo illustrare al Parlamento la strategia economica che intende adottare per risolvere la crisi e in sede di discussione, in quel momento, dopo aver ascoltato il Governo e valutata la linea politica che esso intenderà seguire esprimeremo il nostro punto di vista, le nostre eventuali controproposte.

Noi abbiamo sempre detto che questi provvedimenti sono dei provvedimenti congiunturali perché non desideriamo avere una « economia assistita », perché non desideriamo e non vogliamo, perché non crediamo che i problemi economici possono essere risolti attraverso manovre finanziarie, di carattere assistenziale. Il problema è di produttività e di efficienza. Quindi bisogna creare nell'ambito delle imprese efficienza e produttività. E questo Governo, cioè il Governo che è stato battuto, non ha mai creduto a questo, per lo meno si è sempre dimostrato incapace ad adottare una adeguata linea di politica economica, perché non aveva né l'autorità, per prendere certi provvedimenti, né il consenso delle parti sociali. Tant'è vero che il Governo che noi abbiamo abbattuto, più esattamente alcuni suoi autorevoli rappresentanti, nel convegno di villa d'Este, hanno negato ogni validità alla programmazione economica e hanno dimostrato la loro incapacità. Da quel convegno sono scaturite naturalmente delle indicazioni che, ahimé, noi troviamo nella *Relazione previsionale e programmatica* per il 1981.

Termino questo brevissimo intervento che aveva solo lo scopo di riaffermare la validità della nostra opposizione che abbiamo condotto nel corso di questi tre mesi, di riaffermare la disponibilità del gruppo del MSI-destra nazionale per quanto riguarda il ripescaggio solamente della fiscalizzazione degli oneri sociali e del supporto alla nostra esportazione, e nullo altro, anche perché riteniamo che non sia formalmente corretto da parte di un Parlamento che non ha il suo naturale interlocutore, cioè il Governo, anticipare linee di politica economica senza conoscere quali siano gli intendimenti del Governo.

Su queste posizioni, come abbiamo espresso ieri in Commissione bilancio attraverso gli interventi degli onorevoli Santagati e Valensise, il nostro gruppo è disponibile: per quanto riguarda il resto, la nostra opposizione sarà rigida (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, credo che sia mio dovere, e di noi tutti, nel dibattito su questo provvedimento, cosiddetto di sanatoria, di evitare qualsiasi riferimento alla vicenda politica nel suo complesso, perché durante il periodo di crisi credo sia, non dico legittimo, ma opportuno, mantenere i lavori delle Camere su argomenti che abbiano modalità tali da non rappresentare interferenza sullo sbocco della crisi. Questo è il principio, infatti, in base al quale le Camere solitamente non svolgono la loro attività durante lo svolgimento della crisi, proprio per non interferire su quelle che sono responsabilità di altri organi e per non dare alla dialettica fra Governo e Parlamento in un regime costituzionale e parlamentare una forma diversa, che è quella assembleare.

Fatta questa premessa, farò ogni sforzo per mantenere il mio intervento sui temi strettamente tecnici relativi a questo intervento per la cosiddetta sanatoria, che in realtà è la regolamentazione dei rapporti sorti sulla base delle norme decadute per la mancata conversione del decreto-legge.

Credo che occorra anzitutto sottolineare che gli uffici della Camera ci hanno messo a disposizione in materia degli studi molto penetranti e una documentazione molto ampia, corredata anche da sentenze della Corte costituzionale. Bisogna preliminarmente osservare che quando si rimane nell'ambito di una regolamentazione dei rapporti sorti dalle norme decadute nel periodo in cui esse hanno avuto vigore, non si può assolutamente trattare del vigore stesso della norma, per-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

ché questa sarebbe una sorta di conversione tardiva del provvedimento, che non è certamente consentita. Anche se è consentito — in questi termini credo vada individuato il valore di una sentenza della Corte costituzionale a questo riguardo — che per provvedere alla regolamentazione di tali rapporti si emanino anche norme che abbiano contenuto analogo a quello delle norme decadute.

Credo anche di dover ricordare qui quello che ho già ricordato altre volte, e che ho ricordato anche nella Commissione cui appartengo in sede di emanazione del parere su questo provvedimento, e cioè che il peggior modo di provvedere all'esercizio di un potere legislativo che è previsto dalla Costituzione, delimitando il potere del legislatore ordinario (con certe espressioni della Costituzione), sia proprio l'usare questo potere ripetendo le espressioni della Costituzione. È questo, molto spesso, un modo per non esercitare il potere previsto dalla Costituzione, per dire cosa che o è inconcludente o addirittura costituisce una prevaricazione rispetto alle riserve di legge introdotte con quella norma dalla Costituzione.

Dico questo perché sono profondamente convinto che la terminologia giuridica usata all'articolo 1 di questo disegno di legge sia assolutamente sbagliata e tale da creare gravi inconvenienti, soprattutto per quel che riguarda il comportamento dei cittadini.

Devo anche dire che l'emendamento della Commissione sostitutivo dell'articolo 2 che è stato distribuito provvede in parte a correggere questo inconveniente.

E vengo al punto. Si afferma nel disegno di legge che gli atti e i provvedimenti adottati restano in vigore anche ai fini dei procedimenti di esecuzione e di attuazione. Questo è ovvio: se un atto amministrativo è stato adottato, si deve certo provvedere alla sua esecuzione, altrimenti significherebbe che quell'atto è venuto meno. Si potrebbe fare qualche considerazione anche in merito alla non necessità di una norma di questo genere: quando un atto amministrativo non sia

stato impugnato o l'amministrazione non abbia provveduto, con un atto di autotutela, alla sua eliminazione perché illegittimo, quell'atto conserva automaticamente tutta la sua efficacia in ogni caso. Evidentemente, però, in questo caso, questa formulazione appare opportuna per sanare completamente anche la legittimità dell'atto, anche se forse sarebbe stato ancor più opportuno specificare meglio gli atti cui si fa riferimento. Nella relazione che accompagna il disegno di legge, il Governo ha dato un quadro preciso di tutti i provvedimenti e sarebbe stato quindi meglio indicarli nominativamente anche nella norma, se non altro per determinare uno « stile » di questo tipo di provvedimenti. Non sarebbe stata fatica sprecata, perché in questa materia la chiarezza non è mai troppa.

Un grave inconveniente sorge però laddove si dice che « conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni »: è questa la riproduzione testuale del terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione. Ma in quel comma si determina una facoltà del legislatore e quindi il riprodurlo letteralmente significa che non si è provveduto ad emanare la concreta regolamentazione che nel comma stesso si richiede. In altre parole, quel terzo comma prevede una facoltà per il legislatore ma non indica in che modo tale facoltà debba essere esercitata, quando è proprio questo che si doveva dire.

La questione diventa ancora più grave quando veniamo a sapere che, in forza di questa formulazione, il contribuente italiano dovrebbe capire che tra « i rapporti giuridici sorti sulla base... » vi è anche il rapporto giuridico di imposta, che è lo stesso obbligo — stabilito dalla disposizione decaduta — di provvedere al pagamento dell'imposta. Non solo, ma che questo rapporto (una volta individuato dalla scienza delle finanze) deve essere considerato, in termini strettamente giuridici, un rapporto « sorto sulla base di... ». Questo a me sembra strano. Significa che viene a conservare vigore la norma decaduta: il legislatore può deciderlo, ma de-

ve dirlo espressamente senza usare una formulazione di questo genere. Se dovessimo attribuire valore letterale alla espressione, dovremmo ritenere che questa disposizione comporti che l'obbligo di pagamento dell'imposta, maggiorata dalla disposizione decaduta, permane anche oltre i termini...

GORIA. Il versamento !

MELLINI. Non il versamento: se diciamo che esiste un rapporto giuridico di imposta, e si afferma che esso conserva efficacia, bisogna specificare anche i limiti di tempo. Una specificazione si evince indirettamente dal secondo comma riguardante le sanzioni ed in proposito dovrei dire che, poiché la norma cosiddetta di sanatoria è pur sempre riguardante il passato, se essa stabilisce obblighi venuti meno (o meglio mai sorti), dal momento che non si parla di atti ma si fa riferimento all'obbligo, non ci sarebbe stato bisogno di dire che la sanzione non si applicava !

Da questa norma si capisce che si vuole stabilire un obbligo riguardante il periodo in cui è stato in vigore il decreto-legge poi venuto meno. L'obbligo attuale del contribuente è semplicemente quello di provvedere ai pagamenti relativi a quel periodo di tempo. Signor ministro, vogliamo parlare chiaro ai contribuenti ? Per i pudori sulle vicende di un decreto-legge, vogliamo usare questo ermetico linguaggio ? Con la specificazione che sorge dall'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, forse qualcuno comprenderà qualcosa, mentre io sono il deputato con il più basso coefficiente di intelligenza; come tale, risulterò un cittadino con un coefficiente di intelligenza inferiore alla media, e non ero certo del significato di quelle determinate cose. Avrei voluto avere qui il ministro delle finanze (o dovrei dire l'ex ministro ?), per fare una domanda sui famosi osti. Questi devono coprire il *deficit* dello Stato con le multe loro elevate... e con quale coraggio usiamo questo linguaggio, quando pretendiamo, giustamente, l'adempimento dei doveri fiscali ? Perché usiamo queste parole, onde bisogna capi-

re che per il rapporto di imposta bisogna giungere a quell'interpretazione ? Ad essa stenta a pervenire uno sprovveduto con basso quoziente di intelligenza, pur con quel bagaglio che gli consente di supplire a tale carenza intellettuale. Anche con una certa consuetudine all'interpretazione delle leggi, egli non riuscirà a comprendere con chiarezza. E voi pretendete che quel cittadino assolva le sue incombenze fiscali ? Quale forza morale può derivare allo Stato, affinché possa applicare sanzioni anche severe, quando non riesce nemmeno a farsi capire da chi non è poi la venditrice di castagne che deve denunciare la IVA od il piccolo commerciante ?

Nel nostro paese si affermano sempre di più, quali maghi del mondo fiscale, i dottori commercialisti !

La formulazione del disegno di legge risente della volontà, che si è registrata in Commissione, di cercare un rimedio non per la regolamentazione dei rapporti, ma per consentire, in realtà, scappatoie per sanare non già i rapporti considerati, ma il decreto-legge decaduto. Questo può anche rappresentare un intento politico opportuno o meno, condiviso o meno, ma non può essere realizzato con una formulazione ambigua. La regolamentazione dei rapporti considerati esige la massima chiarezza, anche oltre quella che dovrebbe essere la normale chiarezza di una norma, trattandosi non solo della creazione di rapporti bensì dei rapporti stessi già insorti.

Devo inoltre dire che ci si è dimenticati dell'unica cosa che sarebbe stata una vera sanatoria. Noi, tra gli articoli del decreto-legge decaduto, abbiamo forse dimenticato che vi era un articolo 88, imposto dalla Costituzione, concernente la copertura finanziaria. Nella relazione — mi auguro che il relatore faccia attenzione a queste considerazioni — si dice che una copertura finanziaria esiste perché, in realtà, i rapporti e gli atti giuridici che vengono salvaguardati e che hanno comportato degli introiti, sono maggiori delle spese che sono state effettuate o che dovranno essere effettuate in forza

di quegli atti conseguenziali che vengono salvati.

Questo significa che vi sono dei presupposti per la copertura finanziaria, ma di fatto essa non c'è più, perché? Perché l'articolo 88, che prevedeva la variazione dei capitoli di bilancio, è decaduto, né possiamo ritenere che quei capitoli di bilancio siano uno di quegli atti che, eseguiti in forza di disposizioni decadute, sarebbero salvati dall'articolo 1. Questo non è possibile in quanto i capitoli di bilancio sono determinati dalla stessa legge; non possiamo dire che è un rapporto sorto sulla base della legge in quanto è la legge stessa che li determina.

GORIA, *Relatore per la VI Commissione*. I capitoli sono mossi con decreti ministeriali di variazione. Le norme sono state predisposte entro il trenta: non possiamo tornare indietro!

MELLINI. A questo punto dobbiamo però stabilire che questi capitoli di bilancio devono essere modificati e dovranno esserlo nei limiti in cui vi è un importo corrispondente a quegli introiti previsti dalle norme di cui sarà stabilita l'efficacia. Gli atti che hanno quindi comportato delle spese, che sono spese nuove perché in sostanza le altre previste sono state cancellate, saranno salvaguardati. Signor ministro, anche se è materialmente intervenuta la spesa, essa rappresenta un mero dato di fatto perché non corrisponde ad un legittimo capitolo di bilancio e come tale soltanto oggi, nella parte della spesa del bilancio dello Stato, trova una sua collocazione e l'obbligo di una sua copertura che deve essere stabilita autonomamente.

Del resto la necessità di provvedere oggi alla copertura finanziaria è un fatto puramente formale. Occorre introdurre in questa legge un articolo che dica: « gli oneri di cui all'articolo 1 sono coperti mediante maggiori introiti dello stesso articolo 1 ». Questa norma ci deve quindi essere. Non me ne intendo di materia finanziaria e di diritto finanziario, però

ritengo che non vi sia alcun dubbio. Per i precedenti disegni di legge di regolamentazione degli effetti dei decreti-legge decaduti, allorquando si è stabilita la « salvezza » degli atti compiuti in forza di quei decreti-legge, che erano atti che comportavano una spesa, si è sempre provveduto a stabilire le modalità della copertura finanziaria tenendo conto che era intervenuta la decadenza di quei provvedimenti che avevano stabilito, nell'ambito del decreto-legge, la copertura finanziaria.

Quindi una nuova copertura finanziaria deve essere stabilita per la convalida di quegli atti, per la norma che ne stabilisce la validità perché quando questa norma non esiste, evidentemente quegli atti sono privati anche della copertura finanziaria ed il fatto nuovo, al quale occorre provvedere, è quello che non si ha più la copertura finanziaria per la decadenza della norma del decreto che provvede a questo riguardo.

Voglio rappresentare queste considerazioni ora e in sede di dichiarazione di voto esprimeremo il nostro atteggiamento generale sull'impostazione di partenza del provvedimento, che ha determinato anche questi inconvenienti che non sono solamente di carattere tecnico, ma sono il portato e la conseguenza ulteriore che nasce da un'impostazione in cui si è cercato di arrivare a quell'altra formula nella quale, intendiamoci bene, più volte si è finiti con l'indulgere. Questi provvedimenti e questo malvezzo nel provvedere a questi rapporti nascono dall'abuso del decreto-legge dal quale, poi, nasce a sua volta l'abuso delle forme di cosiddetta sanatoria degli effetti dei decreti-legge decaduti. Di conseguenza, questi inconvenienti, di cui ho cercato di dimostrare l'esistenza in questo provvedimento sul piano tecnico, sono il portato di un atteggiamento, sul piano degli strumenti costituzionali ed in particolare del decreto-legge, del quale molto spesso abbiamo avuto modo di lamentarci e sul quale ritengo che anche in seguito dovremo tornare a parlare. Credo che la necessità di una correttezza formale nel provvedere ai

rimedi in caso di mancata conversione e una certa attenzione a questi aspetti valgano non soltanto, nel caso specifico, ad evitare inconvenienti, contenziosi, difficoltà ed incomprensioni da parte del cittadino che deve obbedire alla legge, ma anche, per il futuro, a meglio rappresentare certe condizioni nelle quali non si deve indulgere con facilità; al contrario, si devono tenere ben presenti le conseguenze della mancata conversione per meglio individuare gli aspetti perversi di questo tipo di abuso e di questa forma di degradazione dei meccanismi istituzionali.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Garzia. Ne ha facoltà.

GARZIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, credo che abbia ragione il collega Mellini quando, all'inizio del suo intervento, si è riferito alla necessità di attenersi a giudizi tecnici e, in qualche misura, asettici sul piano della soluzione della crisi. Era mia intenzione agire di conseguenza: parlerò, quindi, con concetti estremamente semplici e sintetici, salvo una riflessione finale.

Una volta caduto il cosiddetto « decretone » sorgeva la necessità di provvedere ad una sanatoria. Non c'è dubbio che non solo ci siamo dichiarati e ci dichiariamo incondizionatamente favorevoli alla sanatoria, ma abbiamo, insieme alle altre parti politiche, contribuito a migliorare l'articolo unico del disegno di legge, cui si sono aggiunti altri cinque articoli in Commissione, con una successiva fase emendatoria in seno al Comitato dei diciotto.

È chiaro che il tentativo (così si deve definire) di giungere ad una sanatoria non solo era lecito, ma anche dovuto al paese. I contribuenti si sono trovati in una situazione di estremo imbarazzo, soprattutto in relazione agli aspetti fiscali che il « decretone » introduceva. Non c'è dubbio, perciò, che il lavoro delle Commissioni e del Comitato dei diciotto non solo meriti — io credo — l'approvazione incondizionata del Parlamento, ma anche la

considerazione che si tratta del risultato di uno sforzo convergente di tutte le parti politiche.

L'articolo 2 riguarda la sanatoria dei rapporti IVA. Devo sottolineare in questa Assemblea che bene ha fatto il Comitato dei diciotto a modificare l'emendamento presentato dal Governo, eliminando quelle ipotesi di versamento a sanatoria dei rapporti non precisi che nascevano dal cambiamento delle aliquote, riportando alla normativa dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 il modo di comportarsi del contribuente affinché egli sia in regola con il fisco. Evidentemente, è anche giusto che con l'articolo 3 si sia provveduto ad emendare quel termine ambiguo dell'emissione relativa ai titoli al trattamento fiscale privilegiato, con una precisazione costituita dalle parole « collocati » e « sottoscritti ». In questo modo, non si lasciano dubbi, non si istituiscono categorie nuove che in qualche misura si giovino degli effetti di un decreto-legge decaduto.

È chiaro anche che con l'emendamento presentato all'articolo 5, laddove si è precisato che, in pratica, il contribuente ha diritto al rimborso, anche se nel prezzo abbia pagato la maggiore imposta non più dovuta per la decadenza del decreto-legge, il contribuente stesso è messo in condizioni di recuperare il suo credito.

Fatte queste brevi considerazioni sugli aspetti tecnici, il discorso potrebbe qui terminare preannunciando il voto favorevole del mio gruppo. Tuttavia, l'onorevole Rubinacci ha detto una cosa alla quale io credo sia necessario dare una risposta. Innanzitutto, il suo modo di proporre lo argomento mi è sembrato contraddittorio; infatti, nel momento in cui egli condanna l'uso della decretazione d'urgenza — e tutti noi sappiamo come e perché si sia fatto ricorso a questo strumento —, nel momento in cui condanna il contenuto del « decretone » e la manovra fiscale in esso contenuta, fa anche dei commenti e si trova così a richiamare l'urgenza di alcune cose contenute nel « decretone », cui egli aderisce. In particolare, circa la fiscalizzazione degli oneri sociali l'onorevole Rubinacci

addirittura indica — e siamo d'accordo — un elemento da allargare fino alla distribuzione, cioè ai servizi (*Interruzione del deputato Santagati*). C'è da domandarsi, allora, come si possa emettere una condanna così decisa e così netta, quando poi si richiama e si sottolinea la necessità di provvedere comunque ad alcune cose. È chiaro che la fiscalizzazione degli oneri sociali diventa vitale per il paese nel momento in cui essa diventa una componente del costo di quella produzione da destinare al collocamento sul mercato estero. È anche chiaro che il problema concernente la SIR e la Liquichimica riveste una drammatica urgenza, che è determinata dall'indisponibilità di mezzi finanziari per alimentare ulteriormente gli impianti, per cui il Mezzogiorno ed anche la mia Sardegna guardano sgomenti la caduta del « decreto », non sapendo più come si potrà uscire da questo problema. È evidente che i problemi del Mezzogiorno sono drammatici ed urgenti, ed è contraddittorio che, a seguito della caduta del « decreto », di cui tanto si gloria l'onorevole Rubinacci, sia caduto anche quel tale articolo che stanziava 226 miliardi, costituenti il fondo, il riferimento contabile, la cifra totale di un elenco che nella Commissione per il Mezzogiorno ha ricevuto parere favorevole unanime, e quindi anche della parte politica cui l'onorevole Rubinacci appartiene.

Non volevo debordare da considerazioni tecniche che, d'altra parte, sono state ampiamente svolte anche dall'onorevole Melini, ma mi sembrava che, posto che la questione fosse stata formulata in termini che definirei polemico-politici, una qualche risposta dovesse essere fornita.

Ritengo, e concludo, che sia giusto attendere che il nuovo Governo si faccia carico dei rilevanti problemi che, a seguito della caduta del « decreto » e del rinvio della manovra fiscale ad esso relativa, non sono stati risolti e rimangono, dunque, ancora aperti. Faccio riferimento non solo al problema generale dell'economia italiana, ma a quello particolare di talune situazioni, in special modo riguardanti il Mezzogiorno.

Attendiamo di conoscere il provvedimento in questione, che sarà certamente approvato con la massima urgenza, al fine di presentare al Parlamento una proposta concreta sui modi di uscire dalla crisi e di risolverla. E peraltro, chiaro che è inopportuno richiamare in questa sede gli aspetti polemico-politici cui mi sono riferito. È probabilmente il caso di limitarsi a dire che la sanatoria è uno sforzo lodevole che tutti insieme abbiamo effettuato, pur sapendo che la stessa non è perfetta e che molti problemi rimarranno irrisolti (lo saranno, ci auguriamo, in seguito attraverso leggi o procedure amministrative). Così come ritengo si debba dare atto alle forze politiche dell'impegno e del lavoro posto affinché questo tentativo (lo chiamerei così) di sanatoria risulti il migliore possibile. Credo che oggi su questo si debba riflettere e si debba dare un voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, la caduta del « decreto », che ha comportato la caduta del Governo, impone qualche riflessione. Ritengo che l'onorevole Garzia, che testé ha inteso tirarci un po' le orecchie, per avere fatto il nostro dovere nel contrastare l'approvazione del decreto-legge, avrebbe, a mio sommo giudizio, dovuto anche lui ricavare un qualche profitto dalla esperienza che abbiamo vissuto. Abbiamo appreso, infatti, che, a furia di insistere con i « decreti », i Governi ci possono lasciare anche la pelle... Dunque, semmai, la lezione che il Parlamento ha dato consisterebbe (come vedete sono cauto, uso il condizionale) nel suggerimento implicito per il futuro Governo, di essere prudente nella emanazione di provvedimenti di urgenza.

Non è che a noi talune misure non piacessero. Lo abbiamo detto sempre *apertis verbis* e lo ha stamane energicamente ribadito il collega Rubinacci, ma abbiamo contestato il metodo usato: me-

todo che è andato, direi, via via peggiorando. Prima sono stati presentati due decreti-legge separati, che erano, ciascuno per proprio conto, due « polpettoni »: abbiamo per molta parte contribuito a che tali decreti-legge non venissero convertiti in legge entro i 60 giorni previsti, determinandone così la perenzione. Non ci pentiamo di averlo fatto. A questo punto sembra che il Governo avesse capito l'antifona e avesse, perciò, meditato circa la inopportunità non solo di rinnovare i due decreti-legge ma di farlo, addirittura, insieme, in una sorta di « superdecretone », di « super polpettone ». Invece, il Governo ha effettuato uno scivolone... È dunque il Governo — quello che nascerà — che dovrà dirci qualcosa al riguardo. Il voto da noi espresso sul « decretone » ha prodotto due effetti che comportano ora delle sanatorie: un effetto politico, la cui sanatoria è affidata agli articoli 92, 93 e 94 della Costituzione, con la nomina del nuovo Presidente del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica e con gli adempimenti costituzionali che sfociano nel voto di fiducia; ed un effetto giuridico, in quanto, essendo stato bocciato il decreto-legge, subentra la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione; ed è appunto di questo, cioè del provvedimento di sanatoria, che ci stiamo occupando.

Riteniamo che tale provvedimento sia un atto dovuto, un atto costituzionalmente ineccepibile e ci siamo sforzati, in Commissione, di renderne il testo quanto più possibile aderente al dettato costituzionale, da cui si tendeva in qualche modo a debordare: tanto è vero che abbiamo presentato un emendamento specifico, per fare in modo che l'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione venisse rigorosamente osservato. Su questo problema dei decreti-legge, onorevoli colleghi, dobbiamo intenderci una volta per sempre. Non voglio certo scomodare la storia, ma consentitemi di rifarmi ai precedenti parlamentari.

Il progetto di Costituzione escludeva la formulazione di decreti-legge da parte del Governo, e ciò perché si riteneva che

si trattasse di uno strumento piuttosto delicato, tale da creare soprattutto commistioni e rapporti ibridi in contrasto con la teoria classica della divisione dei poteri. Il decreto-legge dà luogo infatti ad una sovrapposizione del potere esecutivo su quello legislativo (salvo il successivo intervento di quest'ultimo). In sede di dibattito nell'Assemblea plenaria della Costituente si decise tuttavia di mantenere in vita l'istituto della decretazione d'urgenza, contenendolo però in limiti rigorosi e ben definiti. In tal modo, anche chi non aveva molta simpatia per questo istituto finì poi per accettarlo, proprio in quanto così circoscritto, secondo lo spirito dei costituenti (cito tra questi l'onorevole Ruini, l'onorevole Codacci Pisanelli e l'onorevole Mortati, che era tra i più perplessi su questo istituto, tanto da aver a suo tempo proposto che, all'infuori del caso di delegazione e di quello di guerra, il Governo potesse emettere norme con forza di legge solo nel caso di aumento delle tariffe e delle imposte indirette, cioè nella fattispecie del cosiddetto decreto-catenaccio).

È dunque su questa linea che ci dobbiamo muovere, evitando di commettere peccati di ingordigia decretizia, perché si tratta di peccati di gola che possono anche provocare guasti e danni notevoli.

Premesse queste considerazioni di natura strettamente costituzionale, passo ad illustrare le ragioni per cui aderiamo alla sanatoria. Si tratta infatti di un atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione, appartiene al potere legislativo. Ecco perché quando, nel « decretone », si era introdotto un articolo teso a sanare gli effetti dei precedenti due decreti-legge che non erano stati convertiti nei termini prescritti, noi manifestammo la nostra opposizione, sostenendo che non era possibile, con un atto di governo quale il decreto-legge, sanare gli effetti della mancata conversione di un altro decreto-legge. Nel caso presente siamo invece nella piena correttezza costituzionale: l'articolo 77 dice infatti che « le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ». Siamo quindi coerenti, avendo

sempre manifestato la nostra avversione ai decreti-legge perché non rispettosi del dettato costituzionale e manifestando invece oggi un orientamento favorevole sul presente provvedimento di sanatoria. Si tratta di un atto che certamente la Costituzione non impone (essa dice infatti che le Camere « possono » provvedere in questo senso), però suggerisce alle Camere ed era chiaro che un « decretone » di quella fatta una volta bocciato provocasse notevoli occasioni di sanatoria.

Noi ci siamo sforzati di far sì che il provvedimento rientrasse proprio nei limiti rigorosi dell'articolo 77 e ci siamo opposti alle interpretazioni estensive e pericolose perché avrebbero creato dei precedenti, cioè che i rapporti pregressi maturati fossero intesi in senso iterativo. Ricordo che in un emendamento si diceva che i rapporti sorti continuavano ad essere sanati e quindi, con un'iterazione così congegnata, tanto valeva riprendere il « decretone » e approvarlo sino all'ultima virgola. Viceversa, abbiamo insistito e siamo riusciti non solo ad impedire che venissero approvati altri emendamenti così estensivi che avrebbero del tutto snaturato il concetto di sanatoria previsto dall'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione, ma abbiamo anche insistito, forti di un parere della Commissione affari costituzionali, perché la locuzione dell'articolo 1 originario venisse corretta in modo che quell'inciso, che avrebbe potuto dar luogo ad interpretazioni equivocate ed estensive, venisse ben delimitato. Quindi abbiamo proposto di modificare il seguente inciso: « anche ai fini degli atti e provvedimenti di esecuzione ed attuazione ad essi conseguenti », con ciò intendendo che, una volta sorti determinati rapporti giuridici, dobbiamo far sì che questi siano ben circoscritti e quindi restino valide soltanto le conseguenze che attengono a provvedimenti di esecuzione e di attuazione.

Ad esempio se è già stata disposta una sottoscrizione di obbligazione è chiaro che gli effetti permangono, mentre se non è stata disposta detta sottoscrizione non si può considerare sorto un rapporto che era soltanto *in mente Dei* e considerarlo quin-

di anche valido ai fini delle successive applicazioni.

Mi sembra che con questa formula, che ci siamo sforzati di inserire in questo provvedimento, anche perché valga per l'avvenire, si siano soddisfatte le nostre perplessità, tanto che abbiamo ritirato un nostro emendamento presentato da me e dai colleghi Valensise, Rubinacci e Menitti e ci siamo adeguati a questo testo che è stato accettato dalla Commissione all'unanimità.

Quindi con l'articolo 1 abbiamo risolto il problema essenziale della sanatoria dei rapporti giuridici che, sorti con i due decreti-legge precedenti — non bisogna dimenticare che la *consecutio temporum* va dal luglio fino al 30 settembre 1980 — si erano estinti all'atto della bocciatura del « decretone ».

Per quanto riguarda taluni aspetti tecnici del provvedimento di sanatoria ci siamo anche noi impegnati per la formulazione di altri articoli aggiuntivi che abbiamo ritenuto, nel quadro e nello spirito ben chiaro dell'articolo 1 di sanatoria, di poter accettare. In questo senso abbiamo concorso alla loro formulazione perché, ad esempio, per quanto riguarda l'articolo 2, avevamo chiarito che taluni effetti non potevano essere lasciati nel vago perché potevano essere di pregiudizio per i soggetti destinatari delle norme transitorie che noi stavamo per varare.

Anche per quanto riguarda l'articolo 3, noi abbiamo cercato di non creare danni nei confronti dei contribuenti, che per avventura fossero incappati nelle conseguenze negative del provvedimento decaduto. E ancora abbiamo inteso dare il nostro apporto, per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti pregressi in materia di imposte e sovrimeposte di prodotti alcolici, facendo in modo che venisse accolto un nostro emendamento, con il quale si chiedeva la tutela delle categorie danneggiate da queste docce scozzesi: quintuplicazione dell'imposta, poi divisione a metà della stessa e poi annullamento con la caduta del decreto-legge. Ora abbiamo la crisi delle distillerie, delle profumerie, delle industrie per cosmetici, per cui occor-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

re che tali settori siano tutelati mediante la restituzione dell'imposta in più eventualmente pagata.

Questo emendamento è stato fatto proprio dal Governo, ed il ministro Reviglio ci ha garantito che sarebbe stato trasfuso nel testo della Commissione; e noi, in tal modo, abbiamo contribuito al perfezionamento del provvedimento.

Qui potremmo fermarci, perché questa era la parte effettiva della sanatoria, con quegli aggiustamenti tecnici che da parte nostra era doveroso contribuire ad approvare. Vi sono però alcune questioni rimesse in discussione, tra cui la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Noi abbiamo sempre detto, fin dai primi due decreti-legge, di essere favorevoli alla fiscalizzazione degli oneri sociali; anzi, abbiamo chiarito — ed il collega Rubinacci lo ha chiarito stamane in aula — che per noi la fiscalizzazione degli oneri sociali deve essere allargata: non si può limitare a talune categorie economiche, ma deve essere estesa al settore terziario, alla commercializzazione, al turismo, all'artigianato, a tutte quelle iniziative che, solo se adeguatamente sostenute, possono superare la crisi.

Poiché si è profilata una proposta di inserire eventualmente questo provvedimento di fiscalizzazione nella sanatoria stessa, noi abbiamo detto che, se anche dal punto di vista formale è più logico ed ortodosso che il tutto vada trasferito ad un provvedimento *ad hoc* (provvedimento che anche noi abbiamo contribuito a far nascere, perché abbiamo firmato una proposta di legge di iniziativa unanime dei gruppi), ci sforzeremo nel corso della discussione nei due rami del Parlamento di ampliare il più possibile la fiscalizzazione.

Abbiamo firmato l'attuale provvedimento di fiscalizzazione, diciamo limitata, però per correttezza preannunziamo — lo abbiamo già affermato in Commissione e in aula — che ci batteremo perché questa fiscalizzazione venga estesa ad altre categorie economiche, perché solo in questo modo possiamo dare quell'impulso e quel-

la proiezione che consenta di mettere in movimento quei requisiti cui pare il nuovo Governo si stia protendendo. Speriamo che la caduta del Governo precedente sia stata salutare, speriamo che ci sia una resipiscenza, che la si finisca innanzitutto con la « decretomania » e si pensi invece a sane iniziative legislative se di competenza del Parlamento, amministrative se di competenza del Governo, passando, come si dice, nell'economia italiana da un circolo vizioso ad un circolo virtuoso. Lo speriamo, ma per ora ricordo solo il titolo di quel film che accennava ai vizi pubblici e alle private virtù o alle virtù pubbliche e ai vizi privati. Vedremo questa commistione tra pubblico e privato se produrrà questo circolo virtuoso; lo auguriamo tutti, ma anche se questa fosse soltanto una indicazione di tendenza, ben venga il fatto che ad un Governo vizioso subentri, almeno nelle intenzioni, un Governo virtuoso che vuole — lo ha dichiarato, vedremo poi se queste virtù vi saranno — la competitività e la produttività, cioè due cose che noi andiamo predicando da tempo e che spesso rimangono lettera morta; vuole che venga restaurata una garanzia nel sistema di autorità con la creazione di una agenzia del lavoro; per intenderci sembra che la lezione di Torino cominci a dare i suoi frutti, d'altra parte le lezioni servono a questo. A Roma si dice che « quando ce vo' ce vo' »; in questo caso la lezione della caduta del Governo per una pervicace volontà « decretizia » urgente può dare qualche frutto, così come i lavoratori di Torino, i cosiddetti quarantamila, che spontaneamente hanno chiesto di rientrare in fabbrica perché la Costituzione tutela sì lo sciopero, ma anche e soprattutto il diritto al lavoro e non è consentito che si possa creare una egemonia che finisca per danneggiare gli autentici lavoratori. Si parla così anche del fondo di solidarietà, ripescando il famoso 0,50 per cento, (*Commenti del relatore Goria*) ma su questo punto mi riprometto di intervenire al momento opportuno per non andare ora fuori tema. Onorevole Goria, lei sa che noi abbiamo fatto

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

tutto uno sforzo di sillogi se mi consente...

GORIA, *Relatore per la VI Commissione*. Questa mattina no.

SANTAGATI. Ciò che è successo questa mattina serve, perché questa sanatoria ha un senso se utilizzata non solo a mettere lo spolverino sul malfatto del Governo in questo « decretone », ma ad aprire le prospettive di una vera, effettiva ricostruzione economica e di una ripresa della nostra economia basata su concetti essenziali. Ad esempio, per quanto riguarda il fisco vedo che nelle anticipazioni del programma del nuovo Governo vi è uno dei nostri punti essenziali. Si parla infatti di lotta alla evasione, di provvedere finalmente alla riforma della amministrazione finanziaria, alla riforma del contenzioso, eccetera.

Sotto questo profilo, quindi, onorevole Goria, la voglio assicurare che sono in tema perché sono stati presentati degli emendamenti a firma del mio gruppo e a firma dei colleghi Spaventa e Minervini che affrontano, anzi anticipano l'argomento della fiscalizzazione. L'ho detto ieri sera nel Comitato dei diciotto e lo ribadisco in aula, che se questo emendamento di Spaventa e Minervini dovesse formare oggetto di discussione e non ci siano questioni procedurali di preclusione, di improponibilità (questi sono problemi che attengono alla responsabilità della Presidenza della Camera), noi allora abbiamo presentato un nostro subemendamento inteso proprio a chiarire e a rendere più utile e più valida questa prospettiva di fiscalizzazione. Altrimenti il tutto si riporta al testo della proposta di legge che è stato questa mattina licenziato, che è stato anche accettato da noi con la firma del nostro gruppo e che formerà al più presto possibile oggetto di discussione in Parlamento.

Detto questo, noi abbiamo assolto al nostro dovere, che era quello di chiarire alla nostra, diciamo, opinione pubblica, il senso ed il significato della battaglia che noi abbiamo fatto contro il « decretone ».

A noi era soprattutto il metodo che non riusciva accetto ed era soprattutto la deformazione del merito che rendeva ancora più inaccettabile la scelta del metodo, cioè del decreto-legge.

È chiaro che in Italia ci vuole una manovra di politica economica, l'abbiamo sempre predicato ed io ne sono stato un po', direi, l'assertore più tenace, però è evidente che questa manovra non è possibile congegnare né con quel metodo né avvalendoci soltanto di quei « temi », perché è evidente che non è con quelle prospettive che si può risanare una economia, come quella italiana, che, ahimé, bisogna convenirne, è ridotta proprio allo estremo ed è boccheggiante e c'è il pericolo di una bancarotta nazionale che avrebbe proporzioni veramente apocalittiche.

Ora, per evitare che tutto questo avvenga, noi diamo il nostro contributo positivo e soprattutto orientativo. Come siamo stati determinanti nella perenzione dei primi due decreti-legge, come siamo stati determinanti nella bocciatura del « decretone » e quindi per effetto di questa determinazione abbiamo notevolmente contribuito e determinato la caduta del Governo, così siamo disponibili a dare il nostro apporto, di un partito che in questa Camera rappresenta il quarto gruppo parlamentare (e vorrei che di questo si ricordassero i componenti dell'esecutivo e si tenesse conto che un Governo il quale si illuda di poter portare avanti il suo programma snobbando, ignorando la presenza di un gruppo così « massivo » e massiccio, quale è quella del Movimento sociale italiano, ripeterebbe l'errore di Cossiga I e Cossiga II e finirebbe col creare ulteriori impacci alla articolazione della vita politica italiana).

Siccome noi siamo un partito responsabile, come responsabilmente abbiamo contribuito a chiarire talune deformazioni, a correggere talune delle azioni, così siamo pronti a dare il nostro contributo, prima attraverso un voto favorevole a questo provvedimento di sanatoria, poi attraverso una ben chiara individuazione delle esigenze più dirette (perché poi è

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

compito dell'esecutivo dirci il resto); noi di fatto abbiamo firmato il provvedimento di fiscalizzazione e di agevolazione alle esportazioni, non abbiamo firmato e non intendiamo firmare altri provvedimenti che vorrebbero ripristinare certe storture di cui questa Camera ha fatto giustizia, e speriamo di non essere più costretti a riesumare della merce avariata che non giova né alla salute del popolo italiano né al prestigio di questo Parlamento (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Sarti. Ne ha facoltà.

SARTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, manterrò, a differenza degli altri colleghi, il mio intervento in limiti di tempo ristretti (e credo che ciò costituisca una tranquillità per i colleghi), ma dovrò anch'io naturalmente, pur attenendomi all'oggetto del provvedimento, svolgere alcune, pur brevi e sommarie, considerazioni di ordine generale.

Non è certamente questo il momento per riproporre questioni qui emerse, anche se questa, colleghi, ne è sempre più la sede di fronte ai problemi del paese. Ma mi preme, innanzitutto, ricordare che, anche in presenza della decadenza del decreto-legge, il crescendo di critiche, oltre che sul metodo anche sui contenuti, si è esteso dopo la sua bocciatura ancora di più: sovrabbondanti e particolaristiche, prive di reale giustificazione sono state ritenute le norme decadute dallo stesso presidente di un partito facente parte dal Governo.

Credo, però, che la valutazione che più preme al Parlamento, pur tenendo conto della sanatoria, sia di stabilire, onorevole rappresentante del Governo, quale conferma sia venuta alle preoccupazioni che, fra gli altri, i colleghi D'Alema e Bernardini avevano già espresso sugli incentivi largamente inflattivi che si sarebbero determinati con la manovra di accorpamento delle aliquote IVA così come è stata proposta. Non vogliamo certamente attribuire solo a questo aspetto l'eccezionale aumen-

to dei prezzi, che nel mese di settembre hanno avuto un incremento, come tutti sappiamo, del 2,1 per cento; è indubbio, però, che una forte pressione su questo aumento dei prezzi si è verificata sia per l'accorpamento sia per la manovra complessivamente insufficiente del « decreto-ne ». D'altra parte, lo stesso ministro ha dovuto riconoscerlo, sia pure in una sede informale.

Questa sanatoria, che giunge dopo 14-15 anni, dimostra l'eccezionalità di questo provvedimento, e già l'eccezionalità in sé è illuminante delle ragioni e delle conseguenze di un provvedimento decaduto.

Credo, colleghi, che voi mi consentirete fra le osservazioni preliminari di ricordarne una che credo sia nell'animo di tutti, ma che voglio esternare: da luglio fino a settembre le Camere sono state in grande misura inchiodate a discutere di questi provvedimenti, che non hanno, se non in minima parte, avuto effetti. Siamo qui oggi per contenere gli effetti negativi della caduta di quelle norme, mentre avevamo trovato sin dall'inizio (queste sono cose già note, ma perché non ricordarle?), una disponibilità generale da parte di tutti i gruppi per far procedere quelle norme positive che erano contenute nei decreti-legge.

Si approverà, onorevole Presidente, la sanatoria, ma mi sembra che non sani lo effetto negativo che si è avuto nel paese. Non si può sanare, infatti. Non sfugga alla Camera che i provvedimenti che non sono andati in porto, che questa testardaggine d'impostazione da parte del Governo, che questo aver voluto immettere in un solo provvedimento tutto quello che sappiamo (non insisto su queste questioni), hanno determinato una grossa ed ulteriore ondata di sfiducia nel paese. Si parlava di governabilità e siamo giunti ad un minor livello di governabilità, coinvolgendo in situazioni che non hanno precedenti nella nostra storia economica e sociale milioni di cittadini e milioni di operatori, quindi un ulteriore deterioramento della fiducia nella capacità dei nostri governi di affrontare questioni di tale rilevanza.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

Sono effetti non solo relativi a questo decreto-legge, ma hanno tenuto banco altre questioni, che si sono sommate, onerose rappresentante del Governo, che hanno creato inquietudine, sconcerto: il prezzo della benzina che di fatto si riduce del sette per cento, mentre dovrebbe o essere aumentato o quanto meno lasciato inalterato, la decisione della Corte costituzionale sull'ILOR, tutte le procedure relative alle norme di accorpamento, centinaia di migliaia di procedure cambiate, questa incredibile vicenda della SIR, tanto per restare ai problemi che attengono la materia di questo provvedimento. Qual è la reazione del cittadino e del contribuente, di fronte a misure più costose, alla loro contraddizione, poi alla negazione delle stesse? Smarrimento e sfiducia sono elementi conseguenti a questa situazione, che è attribuibile (mi spiace doverlo dire anche in occasione dell'esame di un provvedimento « tecnico ») alle scelte operate dal Governo.

Entrando nel merito del provvedimento, rilevo che consistenti modifiche sono state apportate, sia dal Comitato ristretto che dalla Commissione, all'articolo unico presentato dal Governo, che era stato tanto prodigo nel « decretone », ma tanto avaro nella sanatoria. Si è infatti rilevato che, rispetto all'oggetto della sanatoria (del resto, da tutti accettato come fine complessivo), la formulazione era insufficiente, lasciava molte incertezze, non rappresentava compiutamente quell'atto dovuto necessario che il Parlamento deve assumere, come sta assumendo, con la massima urgenza.

Come hanno già detto altri colleghi, nel testo della Commissione la disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto non convertito è stata affrontata in modo costituzionalmente corretto, senza alcun contrasto con gli articoli 23, 53 e 77 della Costituzione (come è stato ampiamente detto anche in Commissione).

Per quanto riguarda la parte delle entrate tributarie, tutti conosciamo i termini di gettito e quindi non li ricorderò, se non nel loro complesso: le misure del decreto-legge e ulteriori misure ammini-

strative determineranno un'entrata complessiva di 1.798 miliardi, sufficienti a coprire tutte le erogazioni finanziarie legittimate dai provvedimenti assunti e anche a lasciare un residuo per ulteriori interventi. Non è però sulla base di questo residuo che si devono adottare urgentemente (contestualmente o immediatamente dopo la sanatoria) ulteriori provvedimenti. Parlo dei problemi che sono ormai comunemente acquisiti dal Parlamento: fiscalizzazione, incentivi alle esportazioni, proposte per la SIR, problemi per i quali occorre da parte del Governo un'azione più decisa, più coraggiosa.

Mi permetto poi, anche se la questione riguarda più il ministro delle finanze che il sottosegretario Tambroni Armaroli qui presente, di far rilevare che è la prima volta che il Parlamento riceve prima della stampa una dettagliata valutazione sugli effetti della manovra fiscale, scomposta in termini di determinazione delle entrate per titoli di imposta. Ci sembra che la valutazione complessiva sulle evasioni (recupero di 700 miliardi) possa da un lato costituire un messaggio-effetto sociale (tanto caro al ministro e sul quale noi siamo d'accordo) indirizzato al paese e dall'altro (se tentiamo di valutarne la quantificazione, con 400 miliardi acquisibili nel primo periodo e 300 nel secondo) un'indicazione di cui ci sfugge la portata. Non vorremmo, infatti, che fosse una quantificazione ottenuta per differenza o solamente intenzionale. Noi concordiamo con i messaggi rivolti ai contribuenti per assumere comportamenti diversi ma non vorremmo che si eccedesse; quando, cioè, questi vengono lanciati e si determina, ad esempio, un'azione veramente accertatrice; quando si compiono accertamenti straordinari ed eccezionali nel nostro paese, vorremmo che ci fosse una conseguenziale base effettiva, con successiva dimostrazione che non è stato solo un tipo di minacciosa indicazione, un tentativo di approvvigionamento di risorse, mentre si è trattato di una coerente azione sistematica!

Per essere fedele al mio principio, non ricorderò tutti i positivi effetti della sanatoria, con gli effettivi punti di demar-

cazione. Naturalmente, il provvedimento estende un'efficacia corretta, realistica e (se mi è consentito) ragionevole rispetto ad un'interpretazione complessiva, giuridica ed anche di fatto; non ricorderò tali questioni, non sottolineerò quanto le misure agiscano sulla ricordata fiscalizzazione, sul settore d'esportazione per gli artigiani e sulla stessa situazione della SIR. Anche noi, come altri colleghi, abbiamo anticipatamente dichiarato che siamo stati parte diligente ed attiva per promuovere un'iniziativa affinché questi provvedimenti trovassero successiva riproposizione in un altro più specifico e corretto, sulla base delle indicazioni di tutti i gruppi parlamentari. Comunque, è stato mantenuto, lo ricordo, il finanziamento di 400 miliardi per la STET, quello (sempre per il 1980) per la ricerca scientifica; anche la parte della spesa che incontrava maggiore consenso, ed in fondo poggiava su esigenze effettive, non era puramente indicativa e volta al futuro, senza che si adottassero specifici provvedimenti organici, è stata salvata, mentre la parte di essa non recepita nella sanatoria potrebbe essere riproposta dalle forze politiche con opportuni provvedimenti.

Comunque, voglio sottolineare un'osservazione che potrebbe essere considerata, in parte, in altra sede. Ritengo che debba essere proposto alla nostra coscienza, alla nostra valutazione, alla nostra ragione, il fatto che ancora una volta si tratta di un provvedimento che conferma una politica di retroguardia, che naturalmente resta dietro (e non alla guida) rispetto alla gestione dei problemi che travagliano il paese, dal risanamento alla ristrutturazione ed allo sviluppo. È inevitabile che così sia, anche come conseguenza di una situazione passata. D'altra parte, il provvedimento è indispensabile perché costituisca almeno un argine, rispetto ad un arretramento ulteriore e grave, che ci riporterebbe in una più confusa, incerta situazione. Altri colleghi hanno voluto fare riferimenti più generali, ed allora perché non ricordare che in questo Parlamento non accetteremo mai il ruolo di coloro che convergono (come noi conver-

giamo, esprimendo il nostro voto favorevole al provvedimento) su soluzioni di rimedio. Vogliamo essere, come siamo sempre stati, protagonisti di un attivo intervento che, tra l'altro, si è ampiamente manifestato anche attraverso la nostra mozione, non ancora discussa dal Parlamento, in cui erano contenute precise indicazioni per il varo di un'efficace politica economica, da cui dipende gran parte del successo della lotta contro l'inflazione. Credo che (questa è l'ultima considerazione) questa vicenda sia da considerare quanto meno un insegnamento per tutti, perché una riflessione si pone sempre a tutte le forze politiche, ed in primo luogo al nuovo Governo. Non è stato, questo del « decretone », un incidente di percorso, bensì la conclusione ineluttabile, perché ci si era avviati sulla strada sbagliata. Perché allora non formulare l'augurio, in questo momento, che si cambi direzione, metodo di rapporto con il Parlamento, che si cambi percorso, che non si agisca in questo modo, che di fatto avvilisce il Parlamento, ne svilisce le prerogative per imporgli iniziative confuse ed inadeguate? Vi è un ruolo decisivo del Parlamento che noi sempre proponiamo ed un ruolo nuovo del Governo che ci auguriamo, con questa sanatoria, sia avviato (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore per la VI Commissione.

GORIA, *Relatore per la VI Commissione*. Ringrazio i colleghi intervenuti nel dibattito e annoto come, con una intemperanza della quale mi scuso con l'onorevole Santagati, sia stato in qualche misura travalicato il limite che i gruppi si erano posti, ma questa mia annotazione mi impone, quanto meno, di non raccogliere le tematiche.

Tre sono le annotazioni che intendo fare, di cui l'ultima relativa agli emendamenti presentati. La prima si riferisce ad alcuni interventi, in particolar modo quel-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

lo dell'onorevole Mellini, che hanno sottolineato come la formula adottata, soprattutto nell'articolo 1 del disegno di legge in discussione, non fosse caratterizzata da sufficiente chiarezza. Certamente possono essere formulate articolazioni migliori, però la Commissione ha privilegiato, con qualche accorgimento che a mio giudizio ne fa la formula migliore finora utilizzata, il testo più consolidato nell'esperienza delle Camere. Con questo ritenendo importante che, per evitare difficoltà interpretative, si potesse fare base sulle esperienze che la dottrina e la prassi ha prodotto su questi temi.

La seconda osservazione concerne la copertura finanziaria. Ritengo che le osservazioni dell'onorevole Mellini siano in questo caso ingiustificate essendosi verificato — per quanto riguarda le entrate a livello di previsione, ma non potrebbe essere pensato altrimenti — un sostanziale equilibrio tra le spese effettuate in vigore dei decreti-legge e le entrate che, attraverso le norme che andiamo a confermare, presumibilmente l'erario verrà ad incassare. Diverso sarebbe stato il caso in cui questo sostanziale equilibrio non si fosse potuto verificare per motivi più disparati, diverso ancora il caso in cui il provvedimento di regolazione degli effetti, sorti in dipendenza dei decreti-legge, avesse previsto, e ne aveva ampiamente facilità, nuove indicazioni di spesa, ma, stante la situazione che ci viene presentata, non mi sembra dover raccogliere l'osservazione sollevata dall'onorevole Mellini relativa alla mancata copertura finanziaria nel provvedimento n. 2038.

Per quanto riguarda la terza osservazione, è ovvio che il parere del relatore sia favorevole agli emendamenti presentati dalla Commissione. Per quanto concerne l'emendamento Spaventa 5. 01, dibattuto più volte sia in Commissione e sia nel Comitato dei diciotto, rivolgo un invito ai presentatori, onorevoli Spaventa e Minervini, perché, alla luce della situazione complessiva, esaminino l'opportunità di ritirarlo riservandone la discussione in sede diversa; pur con questo aggiungendo a titolo personale l'annotazione di una as-

oluta urgenza di un provvedimento che così tanto incide sulla vita reale del paese, sulla determinazione dei prezzi e sul comportamento delle imprese.

Circa la tematica sollevata dall'emendamento Spaventa 5. 01 (e la precisazione che ora farò, mi consente di avvalorare in qualche misura l'invito al ritiro) vorrei chiarire — premesso che a mio avviso il chiarimento è già contenuto nella relazione scritta — che (come è parso alla Commissione fuori da ogni possibile dubbio) la fiscalizzazione prevista dal decreto-legge n. 301 e poi dal decreto-legge n. 503 debba riferirsi al periodo di paga in corso al 30 settembre, essendo decaduto il decreto-legge a seguito del messaggio pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 1° ottobre, ed a nulla essendo rilevante il fatto che l'atto di versamento del contributo e la conclusione dell'iter amministrativo avvengano entro ottobre. Quindi, anche per evitare possibili dubbi interpretativi, per quanto vale il dibattito parlamentare, credo sia opportuno ricordare che la fiscalizzazione (così come prevista dal decreto-legge decaduto), debba intendersi applicabile al periodo di paga in corso al 30 settembre. Il problema, invece, si apre per il periodo di paga del mese di ottobre ed è il problema cui gli onorevoli Minervini e Spaventa volevano porre rimedio. Se mi è consentito vorrei dire che, se siamo appena sensibili ai problemi reali del paese, tale problema non potrà non vedere questa Camera impegnata a termini brevissimi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro Tambroni Armaroli.

TAMBRONI ARMAROLI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, onorevoli deputati, ringrazio il relatore e tutti gli oratori intervenuti nella discussione generale di questo disegno di legge che — come è stato ampiamente illustrato — va a regolare gli effetti ed i rapporti giuridici conseguiti alla mancata approvazione del « decretone ».

Il lavoro svolto in Commissione e dal Comitato dei diciotto ha condotto ad una

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

comune convergenza sugli articoli già illustrati sia dal relatore che dagli altri onorevoli deputati. Ovviamente non posso scendere nella analisi politica delle ragioni, spesso anche divergenti tra loro, sollevate dai vari gruppi poiché esse fanno parte del discorso politico sul quale il Governo è caduto.

Ritengo che il provvedimento rappresenti un atto di adempimento costituzionale, perché quando la Costituzione prevede come in questo caso un adempimento questo si risolve in un dovere per il Governo e per il Parlamento.

Ringrazio altresì i componenti della Commissione per il lavoro svolto e tutte le forze politiche che hanno partecipato alla definizione di questa sanatoria; a nome del Governo chiedo la sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, vuole altresì esprimere il parere sugli emendamenti presentati?

TAMBRONI ARMAROLI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è favorevole agli emendamenti della Commissione; mi associo alla richiesta del relatore per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Spaventa 5. 01 nel senso di invitare i presentatori a ritirarlo; diversamente dovrei esprimere parere contrario.

SPAVENTA. Il ministro Pandolfi si era rimesso all'Assemblea per questo nostro emendamento!

TAMBRONI ARMAROLI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ed io mi sono rimesso al relatore il quale ha dato una interpretazione più completa!

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo delle Commissioni riunite.

Do lettura dell'articolo 1 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

« Gli atti e i provvedimenti adottati entro il 30 settembre 1980 in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 30 ago-

sto 1980, n. 503, del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 8 e 10, e del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti di esecuzione ed attuazione ad essi conseguenti, e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Ai contribuenti che nel periodo dal 1° ottobre 1980 alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano provveduto a liquidazioni e versamenti dell'imposta sul valore aggiunto senza tenere conto degli aumenti di aliquota disposti con i decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288 e 30 agosto 1980, n. 503, ferma restando l'applicazione dell'imposta dovuta per effetto di quanto disposto dall'articolo precedente, non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 43, sesto comma, e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

La Commissione ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 2, sul quale il Governo ha già espresso parere favorevole:

Sostituirlo con il seguente:

Ai contribuenti che nel periodo dal 1° ottobre alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano emesso fatture o registrato corrispettivi per operazioni effettuate nel periodo dal 3 luglio al 30 settembre 1980, senza tener conto degli aumenti di aliquota disposti con i decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, e 30 agosto 1980, n. 503, non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 41, primo comma, e 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempre che l'emissione della fattura e la registrazione dei corrispettivi, relative alla differenza di imposta dovuta in base all'articolo precedente, siano effettuate con il procedimento di cui all'articolo 26, primo comma, dello

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

stesso decreto entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le fatture devono, in ogni caso, essere registrate.

2. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Le agevolazioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e all'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, restano applicabili, fino alla scadenza dei prestiti, agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi dal 3 luglio al 30 settembre 1980 ».

La Commissione ha presentato il seguente emendamento, sul quale il Governo ha già espresso parere favorevole:

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine per obbligazioni e titoli similari emessi si intendono quelli che siano stati collocati e sottoscritti.

3. 1.

SPAVENTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAVENTA. Signor Presidente, prendo la parola per motivare brevemente la nostra astensione sull'emendamento 3. 1 presentato dalla Commissione. Il problema che questo emendamento risolve nasce dalla originaria espressione contenuta nel decreto-legge, dove si concedeva una facilitazione fiscale alle obbligazioni e titoli similari « emessi ». Nel testo presentato inizialmente dalla Commissione si riprendeva giustamente la parola « emessi ». Ci è stato fatto presente, tuttavia, che da parte del ministro del tesoro si ritiene che con ogni probabilità alla parola « emessi » fosse stata data l'interpretazio-

ne di « collocati e sottoscritti », con ciò commettendosi, a mio avviso, un qualche arbitrio. Infatti, la deliberazione di emissione avvenuta prima della vigenza del decreto-legge è stata poi assimilata alle emissioni avvenute dopo, ai fini delle facilitazioni fiscali, con l'interpretazione piuttosto estensiva secondo la quale per « emessi » si intende « collocati e sottoscritti ». È avvenuto poi che il ministro delle finanze, da noi interpellato in materia, ha detto che l'amministrazione faceva presente che la parola « emessi » era estremamente ambigua e che di essa si potevano dare almeno tre interpretazioni; il che ha suscitato una qualche sorpresa, poiché si supposeva che il testo iniziale che conteneva la parola « emessi » fosse stato redatto dagli uffici. Di fronte a questo variegato paniere di pareri governativi, ritenendo noi che probabilmente l'interpretazione data dal Tesoro fosse forse indebitamente estensiva, credendo tuttavia che ad una sanatoria si debba giungere, ma non intendendo con questo avallare quella interpretazione, ci asterremo dal voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 3. 1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

« Sulle giacenze di benzina, di benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, di petrolio diverso da quello lampante e di gas di petrolio liquefatti per autotrazione, esistenti alle ore 24 del 30 settembre 1980, in quantità superiore a 20 quintali, presso i depositi di oli minerali e di gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

di distribuzione stradale di carburante, è concesso il rimborso di lire 1.059 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, per la benzina e per i prodotti petroliferi aventi lo stesso carico fiscale e di lire 1.276 per quintale per i gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

Per ottenere il rimborso le ditte interessate devono farne richiesta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il rimborso può essere effettuato, con le modalità da stabilire dal Ministero delle finanze, anche mediante autorizzazione ad estrarre prodotti petroliferi, in esenzione da imposta di fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« L'aumento dell'imposta di fabbricazione previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, non si applica sugli alcoli nazionali o d'importazione da chiunque o comunque detenuti alle ore 24 del 30 settembre 1980, risultanti da apposita denuncia da presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le ditte che abbiano presentato la denuncia di cui all'articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288 e all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, hanno diritto al rimborso delle maggiori imposte che risultino essere state versate allo Stato in relazione alle quantità di alcoli che dalla denuncia di cui al precedente comma risultino detenute. Il rimborso potrà essere effettuato anche mediante compensazione con le imposte ancora dovute, a norma del secondo comma del citato articolo 18, per le quantità non comprese nella denuncia di cui al primo comma del presente articolo, ovvero mediante autorizzazione ad estrarre prodotti in esen-

zione da imposta di fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso. I termini di pagamento delle imposte dovute ai sensi del predetto articolo 18 sono unificati alla data del 31 dicembre 1980.

Le domande di rimborso devono essere presentate all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere corredate, secondo modalità da stabilire entro quindici giorni dalla predetta data dal Ministero delle finanze, da documentazione atta a comprovare l'avvenuto pagamento delle maggiori imposte di cui si chiede il rimborso.

Per le esportazioni effettuate nel periodo dal 3 luglio al 30 settembre 1980 la restituzione all'esportazione dell'imposta di fabbricazione nella maggiore misura prevista dal decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, spetta a condizione che la ditta interessata, secondo modalità e nei termini da stabilire dal Ministero delle finanze, provi con idonea documentazione di aver assolto l'imposta nella detta misura o presenti apposite dichiarazioni delle ditte produttrici o fornitrici dalle quali è stata assolta ».

La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti, sui quali il Governo ha già espresso parere favorevole:

Al secondo comma, dopo le parole: 30 agosto 1980, n. 503, aggiungere le seguenti: ovvero quelle che, non essendo tenute a presentare la detta denuncia, dimostrino con idonea documentazione di aver assolto direttamente l'imposta sulle giacenze denunciate a norma del precedente comma.

5. 2.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Per i contrassegni di Stato acquistati in base ai minori prezzi stabiliti dall'articolo 17 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e dall'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, posseduti dai fab-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

bricanti e dagli imbottiglieri alla data del 30 settembre, devono essere corrisposte all'erario le relative differenze in base ai prezzi vigenti prima dell'entrata in vigore dei suddetti decreti-legge.

A tal uopo le ditte interessate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono fare alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, secondo la rispettiva competenza, la denuncia dei quantitativi di contrassegni detenuti alla data del 30 settembre 1980 e non ancora applicati sulle bottiglie. Alla denuncia deve essere allegata la quietanza di tesoreria comprovante il pagamento della differenza di prezzo.

Sulle somme non versate entro il termine di cui al comma precedente si applica l'interesse di mora a norma dell'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286, nonché una pena pecuniaria pari al 30 per cento dell'importo dovuto all'erario.

5. 1.

Pongo in votazione l'emendamento 5. 2 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 1 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Le riduzioni contributive di cui ai primi tre commi dell'articolo 38 del decreto-

legge 30 agosto 1980, n. 503, conservano efficacia sino al 31 dicembre 1980. Al corrispondente onere, valutato in lire 430 miliardi da iscriversi nel bilancio dello Stato del 1980 e in lire 600 miliardi da iscriversi nel bilancio dello Stato del 1981, si provvede con utilizzo, per pari importo, dei nuovi o maggiori introiti che sono derivati dalle misure tributarie contenute nel decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e nel titolo I del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, nonché dalle disposizioni emanate dal Ministro delle finanze in data 2 luglio 1980 in materia di valutazione e definizione per adesione delle imposte di registro e successione e di caratteristiche e modalità di rilascio della ricevuta fiscale da parte di determinate categorie di contribuenti.

5. 01.

SPAVENTA, MINERVINI.

L'onorevole Spaventa ha facoltà di svolgerlo.

SPAVENTA. Signor Presidente, colleghi, desidererei brevissimamente motivare i motivi per cui il collega Minervini ed io abbiamo presentato questo emendamento e le ragioni corrette — diversamente da quelle scorrette — per le quali lo ritiriamo.

La motivazione della presentazione era ovvia: il problema era di far sì che neppure per un periodo di paga le imprese si trovassero costrette a pagare gli oneri sociali con i precedenti contributi, perché in questo caso avrebbero dovuto rifare i listini dei prezzi, ed una nuova fiscalizzazione avrebbe semplicemente rappresentato un aumento di margine di profitto senza alcun effetto sul costo di produzione, e, quindi, senza alcun effetto di attenuazione delle spinte di inflazione.

Credo che troppo spesso si dimentichi quanto sia necessaria per le imprese una qualche certezza in taluni settori, poiché evidentemente ad esse non si può chiedere di stare a rifare i listini ad ogni stormir di fronda parlamentare e si deve, ritengo, fornire assicurazione che una facilitazione o si concede o non si con-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

cede. Ci eravamo, dunque, limitati ad estendere l'efficacia della fiscalizzazione di cui all'articolo 38 del decreto-legge numero 503 fino al 31 dicembre 1980. Avevamo acceduto ieri ad una proposta, avanzata in Commissione dall'onorevole Battaglia, di ridurre questa estensione al 30 novembre, nella supposizione che si sarebbe poi provveduto ad allargare ulteriormente la fiscalizzazione.

Quali sono le motivazioni alla base del ritiro dell'emendamento? Dirò anzitutto quali non sono le motivazioni. Ci è stato fatto presente che mal si collocherebbe un emendamento siffatto, anche ridotto al 30 novembre, nel contesto di una legge detta di sanatoria, invocandosi a questo proposito l'articolo 77 della Costituzione. Non riteniamo che si tratti di una ragione valida, per un motivo negativo e per un motivo positivo. Quale il motivo negativo? Che questa Camera considera qualsiasi decreto-legge come un appendicciaccio al quale tutto viene appeso. In particolare, abbiamo un precedente che definirei estremo, la legge 13 agosto 1979, n. 374, che provvede alla sanatoria degli effetti del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163. Si trattava di un decreto-legge che stabiliva la corresponsione di aumenti ai funzionari dello Stato.

Ebbene, la legge di sanatoria afferma, all'articolo 1, non solo che è data, appunto, sanatoria di taluni effetti, ma stabilisce altresì che « è autorizzata, in attesa di apposita legge, per la completa disciplina dell'ordinamento... l'ulteriore corresponsione dei trattamenti economici di attività e di quiescenza previsti dal decreto-legge medesimo, non convertito in legge ». Più proroga di questa! Era una proroga *sine die*. Non sto a citare altri esempi, preclari, come quello dell'Ornacoli, ad esempio, in cui la legge di sanatoria nominava un presidente per questo ente, che ebbe una vita brevissima. Il presidente fu nominato per essere messo in liquidazione... Sempre, appunto, in una legge di sanatoria.

Il motivo positivo è che noi ritenevamo che il nostro emendamento si inquadrasse perfettamente in una legge di sa-

natatoria, soprattutto con la riduzione ad un mese. Si può ben sostenere che vi erano rapporti in corso, in base al presupposto della fiscalizzazione, e che a ciò si potesse provvedere.

Ci era stata fatta presente un'altra ragione per la quale l'emendamento in questione si sarebbe ritenuto, forse, improponibile da parte della Presidenza della Camera. Si tratta di una ragione che noi intendiamo respingere, proprio perché non vi sono precedenti. Ci si era detto, nella Conferenza dei capigruppo, che gli stessi si erano impegnati a che non venissero presentati alla legge di sanatoria in esame emendamenti estranei. Di più, in periodo di crisi di Governo, non essendo quest'ultimo presente, per aversi lavoro di legiferazione in aula occorre un accordo di tutti i gruppi. Non verificandosi tale accordo, come non si sarebbe verificato se si fosse trattato di materia diversa dalla sanatoria, non si sarebbe potuto dar luogo all'approvazione di questa legge. Stiamo attenti a non creare precedenti molto gravi! Non credo che la Conferenza dei capigruppo possa in alcun modo stabilire regimi di sovranità limitata per l'Assemblea. Una volta che un disegno di legge sia arrivato in Assemblea, non sono eventuali accordi presi in Conferenza dei capigruppo che possano far ritenere improponibile un emendamento! Devo dire, anche se vi era la probabilità che, ove avessimo mantenuto l'emendamento in questione, la Presidenza lo avrebbe dichiarato improponibile, che si sarebbe trattato di un precedente molto grave.

Veniamo alla ragione sola, unica e seria, per la quale ritiriamo l'emendamento. Si è raggiunto un accordo, per iniziativa del presidente La Loggia, per la presentazione di una proposta di legge firmata dai rappresentanti della maggioranza dei gruppi parlamentari, con il quale si provvede in via definitiva, per lo meno fino al giugno 1981, alla fiscalizzazione ed al recupero di altre misure contenute nel decreto. Poiché su questo progetto di legge vi è un accordo direi generale, poiché ci si assicura che per questo progetto di legge verrà chiesta l'urgenza e la discussione in se-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

de legislativa, poiché in tal modo si può avere una ragionevole speranza che si provveda a regolare definitivamente la materia in tempo utile — cioè, al più tardi, entro il 20 o il 25 novembre —, riteniamo inutile mantenere il nostro articolo aggiuntivo, e quindi lo ritiriamo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo Spaventa 5. 01:

Sostituire le parole da: Le riduzioni fino a: al 31 dicembre 1980 con le seguenti: Le esenzioni dei contributi sociali, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, conservano validità dal 1° luglio 1980 fino al 31 dicembre 1980.

0. 5. 01. 1.

SANTAGATI, VALENSISE, RUBINACCI, MENNITTI, SERVELLO, BAGHINO, PAZZAGLIA, ZANFAGNA, TREMAGLIA.

In seguito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Spaventa 5. 01 viene meno anche tale subemendamento. Sta bene, onorevole Santagati?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente: avremmo comunque ritirato il nostro subemendamento poiché il discorso dovrà essere riproposto in sede di esame dell'apposito progetto di legge che sarà presentato.

PRESIDENTE. Do quindi lettura dell'articolo 6 che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ».

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento. Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Maria Luisa Galli. Ne ha facoltà.

GALLI MARIA LUISA. Avevo predisposto un ordine del giorno, che però non

presenterò per gli stessi motivi che hanno indotto i colleghi a non presentare o a ritirare loro proposte emendative. Debbo però dichiarare che voterò contro questo provvedimento di sanatoria per la sua genericità, trattandosi di convalidare atti e provvedimenti adottati entro il 30 settembre 1980 in applicazione dei decreti decaduti, atti e provvedimenti che non sono esplicitamente menzionati. È vero che tali atti e provvedimenti sono specificati in una tabella allegata alla relazione, ma si tratta di indicazioni che non entrano a far parte del testo legislativo. Inoltre ci troviamo di fronte ad erogazioni (quali quelle di 20 miliardi e poi di 500 miliardi al Mediocredito, di 60 miliardi e poi di 70 miliardi all'Artigiancassa, di 269 miliardi alla SIR, di 400 miliardi all'IRI, che saranno devoluti alla STET e da questa alla SIP, proprio nel corso di una vertenza come quella apertasi in questi giorni e che ha dimostrato come la SIP ci abbia ingannato con i suoi bilanci degli ultimi tre anni, tutto a danno dei cittadini), in relazione alle quali il Parlamento non è in condizione di effettuare controlli sull'impiego dei relativi fondi.

Nell'ordine del giorno che avevo predisposto chiedevo che il Governo riferisse entro tre mesi sull'utilizzazione dei versamenti già erogati. Non è pensabile che il Parlamento si debba limitare a ratificare queste erogazioni senza sapere come verranno utilizzate: il presente provvedimento di sanatoria non predispone infatti alcuno strumento di controllo al riguardo. Nè si dica che a tal fine saranno utilizzabili le tabelle che verranno a suo tempo allegate al bilancio consuntivo dello Stato. Questi bilanci vengono infatti presentati sempre con molto ritardo, ed io ritengo che il fatto di avere un rendiconto tra un anno e mezzo o tra due anni non sia affatto soddisfacente.

Per questi motivi voterò contro il provvedimento di sanatoria in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

VALENSISE. Voteremo a favore di questo provvedimento di sanatoria per le ragioni indicate in dettaglio e con riferimento ad argomenti specifici dai colleghi Rubinacci e Santagati. È un momento, questo dell'approvazione del provvedimento di sanatoria, in cui noi vediamo la definitiva chiusura dell'*iter* sconcertante — non voglio dire sfortunato — dei due decreti di carattere economico che prima il Governo aveva presentato e del « decreto » di carattere economico che aveva inteso ripresentare dopo il ritiro dei primi due decreti. Si conclude con il provvedimento di sanatoria un periodo di inquietante — auspichiamo non debba più ripetersi — attività legislativa da parte dell'esecutivo che è culminata nella crisi governativa segnata dalla sconfitta del Governo sul terreno dei provvedimenti economici che aveva adottato, una crisi di Governo e una sconfitta della quale speriamo che il prossimo Governo voglia e debba tenere conto.

Questi dati di fatto ci hanno consigliato e suggerito di votare a favore del provvedimento che restituisce validità agli atti e ai provvedimenti adottati dall'amministrazione e nei confronti dei singoli nel periodo di vigenza dei decreti. Votiamo a favore proprio per segnare la sconfitta dei decreti perché il provvedimento di sanatoria, come è stato ricordato dall'onorevole Santagati, *ex* articolo 77 della Costituzione, è un provvedimento che segna la attività del Parlamento diretta a medicare in qualche modo e nei limiti del possibile i guasti derivati dal decreto-legge emanato e dalla sua mancata conversione.

Se per il Governo la mancata conversione è la sanzione per l'inopportunità del provvedimento e per la mancanza di una sua corrispondenza ad esigenze di carattere generale, così come ravvisate dal Parlamento, per i privati il periodo di vigenza non può tradursi in un periodo di punizione, per quella credibilità che nello Stato deve essere conservata nei confronti dei destinatari dei provvedimenti che promanano dalle istituzioni.

Queste sono le ragioni strettamente costituzionali per le quali voteremo a favo-

re, che non soltanto non esimono, ma rafforzano la nostra posizione di critica espressa durante il lungo *iter* parlamentare sia al Senato sia alla Camera nei confronti dei primi due provvedimenti e del provvedimento successivo: ragioni che ci rafforzano in tutte le nostre riserve per quello che riguarda altre iniziative di carattere parlamentare che possano essere in questi giorni avviate per ripescare taluni provvedimenti da noi fortemente contrastati dei decreti perenti. Fa eccezione il provvedimento relativo alla fiscalizzazione come è stato annunciato dal collega Santagati, al quale daremo la nostra adesione in una con i provvedimenti che riguardano gli incentivi alle esportazioni proprio per essere coerenti con quanto detto durante il dibattito e con quanto da noi scritto, insieme all'onorevole Santagati, nella relazione di minoranza. Nei decreti sui quali oggi si pone la parola « fine » attraverso il provvedimento di sanatoria c'era un unico aspetto che aveva una sua ridotta positività, ed era l'aspetto della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli incentivi alla esportazione; il solo aspetto che non costituiva manovra di carattere economico ma costituiva puramente e semplicemente un rimedio di natura congiunturale al quale diamo il nostro consenso anche se ci riserviamo di tentare il miglioramento delle misure attraverso l'estensione della fiscalizzazione degli oneri sociali a quelle categorie che in maniera non conforme agli interessi del paese erano state escluse dai decreti economici di cui ci siamo occupati.

Pertanto esprimeremo il nostro voto favorevole alla legge di sanatoria per i motivi che ho avuto l'onore di manifestare (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cicciomessere. Ne ha facoltà.

CICCIOMESSERE. Noi dobbiamo, a proposito di questo provvedimento, rivendicare con soddisfazione il fatto che il disegno di legge si muove nella previsione del terzo comma dell'articolo 77 della

Costituzione, relativo alla facoltà della Camera di regolare con legge rapporti giuridici sorti sulla base di un decreto non convertito.

D'altra parte il collega Mellini ha già chiarito quali siano le nostre opinioni sulle modalità di questa regolamentazione, per cui il nostro gruppo voterà contro questo provvedimento, sia pure sottolineando con piacere il fatto che, per lo meno in questa sede, ci si sia mantenuti nell'ambito dell'articolo 77 della Costituzione.

Per quanto riguarda i rilievi del collega Spaventa, vorrei dire con chiarezza che il gruppo parlamentare radicale è assolutamente contrario ad ogni gestione unanimistica di questa Assemblea; ed è contrario ad un ruolo particolare della Conferenza dei capigruppo, e forse il collega Spaventa non sa che in quella sede noi ci siamo rifiutati di discutere alcune questioni, che abbiamo rinviato ad altra sede più propria, cioè quella delle Commissioni di merito.

Il problema è di ordine costituzionale; e qui non si deve parlare di sanatoria, perché la Costituzione parla di « regolamentazione dei rapporti giuridici », che non può essere surrettizia conversione in legge di un provvedimento che è stato respinto dalla Camera. Questo è un principio costituzionale fondamentale; per cui, quando attraverso emendamenti di fatto si realizza la conversione surrettizia di norme contenute in un precedente decreto, siamo fuori dalla Costituzione, siamo fuori dal regolamento.

Vorrei ricordare al collega Spaventa l'articolo 72 del regolamento, secondo comma, dove si dice: « Non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione ».

Un secondo motivo di inammissibilità effettiva è la situazione di crisi, che non consente, in assenza di un interlocutore, di poter varare provvedimenti che in qualche modo impegnino la responsabilità del

Governo. Sarebbe, credo, anche un gesto gravemente offensivo nei confronti del Presidente della Repubblica e nei confronti del Presidente del Consiglio incaricato, che, a partire da un nostro voto su questioni che riguardano il futuro, sarebbe già da ora vincolato ad un determinato programma, comunque a precise indicazioni su un programma.

Per queste ragioni, signora Presidente, il gruppo parlamentare radicale respinge le affermazioni del collega Spaventa, e dichiara, per le ragioni espresse precedentemente dal collega Mellini sulle modalità di regolamentazione dei rapporti giuridici, di votare contro il disegno di legge n. 2038.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge, che sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Per la morte del deputato Luigi Longo.

PRESIDENTE (*Si leva in piedi e con lui i deputati e i membri del Governo*). Onorevoli colleghi è giunta notizia che poche ore fa è morto l'onorevole Luigi Longo, presidente del partito comunista italiano.

Scompare con lui un altro dei padri della nostra Repubblica. Impegnato in politica fin dal 1920 con responsabilità sempre crescenti in sede nazionale ed internazionale, comandante generale delle brigate partigiane del nord d'Italia, membro della Consulta, Luigi Longo è sempre stato eletto ed ha operato in questa Camera, ininterrottamente, fin dalla Costituente.

Doverosamente la Camera lo ricorderà in una prossima seduta. Intanto, a titolo personale e a nome dell'Assemblea, esprimo le condoglianze più vive alla famiglia, al gruppo e al partito comunista italiano, privati del loro prestigioso collega e del loro più autorevole militante (*Segni di generale consentimento*).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LA LOGGIA ed altri: « Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il mezzogiorno e a trasferire competenze al Comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 » (2058);

LA LOGGIA ed altri: « Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica, e per la realizzazione del progetto di metanizzazione » (2059).

Saranno stampate e distribuite.

**Sostituzione di un deputato componente
della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi.**

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il deputato Baghino in sostituzione del deputato Pazzaglia.

**Trasmissione
di documenti ministeriali.**

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno con lettera in data 3 ottobre 1980, ha trasmesso il primo censimento del personale degli enti locali al 31 dicembre 1978.

Comunico inoltre che il ministro dei trasporti, con lettera in data 14 ottobre 1980, ha trasmesso la relazione della com-

missione nominata con decreto ministeriale 8 luglio 1980 con l'incarico di formulare proposte per: a) la ridefinizione della rete dei collegamenti aerei nazionali e la revisione delle concessioni dei servizi di trasporto aereo di linea; b) la individuazione delle esigenze e delle soluzioni dei collegamenti di terzo livello e dei voli commerciali noleggiati.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Comunicazione di nomine ministeriali ai
sensi dell'articolo 9 della legge n. 14
del 1978.**

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del professore Massimo Lo Cicero, del professore Raffaele Picella, del professore Aristide Savignano, dell'avvocato Nicola Scaglione e del professore Vincenzo Spagnuolo Vigorita a membri del consiglio generale del Banco di Napoli.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla VI Commissione (Finanze e tesoro).

Sospendo la seduta fino alle 15,30.

**La seduta, sospesa alle 13,40, è ripresa
alle 15,30.**

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

LABRIOLA ed altri: « Norme interpretative ed integrative della legge 24 giugno 1974, n. 364, concernente il riconoscimento della Consulta quale legislatura della Repubblica » (2060).

Sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: S. 977.

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1980 (approvato dal Senato) (2051).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1980.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Come la Camera ricorda in altra seduta la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Il relatore, onorevole Manfredo Manfredi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MANFREDO MANFREDI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, affrontiamo con termini di urgenza e con una procedura assai abbreviata l'esame del disegno di legge n. 2051, concernente « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1980 ». Tutto ciò non ci induce certamente a sottovalutare il significato del provvedimento in esame, che resta determinante ai fini di una corretta applicazione della nuova procedura prevista dalla legge n. 468 del 1978. D'altra parte, l'iter proprio dell'atto legislativo ha comportato la necessità di affrontare l'esame del provvedimento da parte della Camera in seconda lettura e, quindi, già dimensionato, secondo una serie di approfondimenti e di modifiche, in un testo che, seppure in parte, non corrisponde più a quello proposto dal Governo.

Giova subito ricordare che le modifiche si riconducono in sostanza a due considerazioni. La prima riguardava l'opportunità di rendere il provvedimento più aderente allo spirito dell'articolo 17 della legge numero 468, che regola precisamente l'asse-

stamento degli stanziamenti di bilancio, anche sulla base delle consistenze dei residui, sia attivi sia passivi, accertati in sede di rendiconto di esercizio, accantonando il titolo primo del disegno di legge governativo, che comportava disposizioni modificatrici degli elementi caratteristici della legge finanziaria, in modo particolare per quanto riguardava l'aumento del livello di ricorso al mercato. La seconda delle considerazioni riguardava la necessità di introdurre (vedi l'articolo 6 del testo approvato dal Senato) una integrazione di 25 miliardi alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per interventi in agricoltura e inoltre una serie di modifiche ad alcune previsioni di cassa, ad alcune previsioni di competenza, ad alcune variazioni di cassa riguardanti la tabella 9 (Ministero dei lavori pubblici) ed infine alcune modifiche, per competenza e per cassa, riguardanti alcuni capitoli dello stato di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Credo giovi qui ricordare come l'impostazione data dal Governo a termine dell'articolo 17 della legge n. 468 abbia incontrato dubbi e riserve nell'altro ramo del Parlamento e come sia prevalso il criterio di attestarsi su di una posizione più rigorosa, tendente a riconoscere come nella nuova prassi *ex lege* 468 prevalgano le decisioni prese con la legge finanziaria rispetto alla stessa legge di bilancio, all'assestamento e ai successivi provvedimenti di variazione. Tutto ciò, come è noto, forma oggetto di una particolare indagine ed approfondimento da parte di un apposito comitato misto composto da senatori delle Commissioni bilancio e finanze e tesoro, i cui lavori sono in fase conclusiva e del cui risultato questo ramo del Parlamento non potrà che prendere conoscenza con la massima attenzione e considerazione.

Le variazioni delle previsioni iniziali dell'esercizio 1980, sia di competenza sia di cassa, sono dovute ad un duplice ordine di fattori: primo, alle modifiche introdotte in bilancio nel periodo gennaio-maggio 1980 con atti amministrativi; se-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

condo, alle variazioni proposte dal presente provvedimento.

Per quanto riguarda i residui, le variazioni sono esclusivamente intese ad adeguare la consistenza presunta a quella effettiva, quale risulta dal rendiconto generale dello Stato per l'anno 1979. E qui registriamo un dato certamente significativo, e sotto certi punti di vista preoccupante, cioè l'incremento notevole di questi residui passivi (oltre 12 mila miliardi).

Con la deliberata soppressione del titolo primo del disegno di legge e con gli emendamenti votati per la parte di competenza si verificano le seguenti variazioni: è soppresso l'articolo 1, che riguarda il livello massimo di ricorso al mercato, previsto in 2.662 miliardi; è soppresso lo articolo 2 (l'accantonamento dei fondi speciali), che sia nella parte corrente sia nella parte in conto capitale registra la cifra di meno 2.160,5 miliardi; è soppresso l'articolo 3 (quote annuali di leggi pluriennali), per una somma totale di meno 46,3 miliardi, che sommato all'ammontare previsto dal soppresso articolo 2 porta ad un limite di meno 2.206,8 miliardi.

Infine, ci sono le ulteriori variazioni, che consistono in aumenti autorizzati di spesa sul « piano quadrifoglio », cioè i 25 miliardi cui ho già fatto cenno in relazione all'articolo 6 e la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale, come parte corrente, circa il ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per un importo di 480,8 miliardi in meno: un totale, quindi, di 2.662,6 miliardi in meno.

Come è stato evidenziato nella nota preliminare, le variazioni per atti amministrativi traggono le seguenti origini: in primo luogo, dall'utilizzo degli accantonamenti di fondi speciali dell'anno 1980, utilizzo che ha carattere perfettamente compensativo; in secondo luogo, dall'utilizzo di accantonamenti dei fondi speciali di stanziamenti dei capitoli specifici per l'anno 1979; in terzo luogo, dai prelevamenti dei fondi di riserva per le spese obbliga-

torie e per le spese imprevedute, nonché da altri fondi speciali: il fondo per il finanziamento dei provvedimenti per l'occupazione giovanile, il fondo per l'attuazione dell'ordinamento delle regioni a statuto speciale, il fondo per la reinscrizione dei residui perenti del conto capitale ed altri. Tali prelevamenti hanno tutti carattere compensativo e sono quindi neutrali ai fini del volume della spesa.

Le variazioni per atti amministrativi traggono origine, inoltre, dalla riassegnazione alla spesa di particolari introiti affluiti in entrata, dalla riassegnazione alla spesa di introiti affluiti in entrata in data successiva al 31 ottobre 1979 e, infine, dalle autorizzazioni che si sono dovute iscrivere, in termini di cassa, in forza dell'articolo 17 della legge n. 468, in forza degli articoli 109 e 110 della legge n. 149 del 1980. Tali autorizzazioni di pagamento hanno rappresentato un aggravio di spesa in termini di cassa rispetto alla previsione iniziale. Anche in questo caso, per altro, tale aggravio fa riscontro ad un corrispondente alleggerimento della gestione 1979. In conclusione, le variazioni per atto amministrativo assommano: per la cassa, a più 287 miliardi; per la competenza, a più 3.790 miliardi.

Il quadro delle modifiche apportate alle previsioni iniziali di bilancio di competenza e di cassa, tenendo conto degli emendamenti approvati, nonché dei dati finali delle previsioni assestate, viene così sintetizzato: la competenza per entrate finali passa da 77.478 miliardi a 81.292 miliardi, a seguito delle previsioni assestate; le spese complessive passano da 150.248 miliardi a 154.349 miliardi. Il ricorso al mercato passa da 72.770 miliardi a 73.056. Per la cassa le entrate finali passano da 77.247 miliardi a 86.048 miliardi. Le spese complessive da 151.385 miliardi a 169.585 miliardi. Il ricorso al mercato comporta un impegno che passa da 74.138 miliardi a 83.536 miliardi.

Le variazioni proposte per le entrate in termini di competenza ammontano complessivamente a 3.700 miliardi, di cui 2.205 per le imposte dirette, 495 per le imposte indirette, 1.000 per altre entrate,

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

cui si aggiungono altri 113 miliardi per variazioni intervenute per atto amministrativo.

In relazione poi alle suddette variazioni, le previsioni per l'entrata del bilancio 1980 (di competenza) vengono ad essere così assestate: totale delle entrate finali da 77.478 a 81.292 miliardi; accensione di prestiti da 72.770 a 73.057 miliardi, per un totale complessivo di entrate da 150.248 a 154.349 miliardi.

Onorevoli colleghi, questi sono i dati di fondo cui fa riferimento il disegno di legge di assestamento del bilancio 1980. Su tali dati, ma più ancora sulla impostazione del provvedimento, non verranno certo meno spunti di verifica e di critica. È noto come da più parti si chieda che il bilancio di assestamento sia impostato non come mero adempimento burocratico, ma come documento di utilità operativa; così come si insiste affinché il disegno di legge di assestamento sia sempre ricondotto nei confini disegnati dalla legge n. 468, senza invasione di campo, specialmente per quegli elementi normativi di fondo che vanno invece determinati nella legge finanziaria.

Analogamente, la critica può essere riferita al metodo di impostazione delle previsioni di cassa, il cui obiettivo deve rimanere quello di consentire al Parlamento un effettivo controllo e non ridursi ad una sorta di rallentamento — per non dire addirittura di blocco — dell'attività della spesa.

Infine, non si può sottacere come nel bilancio di assestamento risulti un fortissimo aumento dei residui passivi, soprattutto per quanto riguarda i trasferimenti dalla parte corrente a quella in conto capitale. L'interrogativo che sorge ci spinge a chiedere se questo fenomeno derivi da una lentezza e inadeguatezza dei livelli operativi, sia centrali sia periferici, in ordine all'attuazione della spesa; o se si tratti invece di una politica tendente ad un effettivo rallentamento della spesa stessa. È chiaro che questo fenomeno va analizzato e approfondito. È sufficientemente noto come i residui costituiscano un elemento di distorsione dell'impostazione del

bilancio statale e contraddicano la normativa che vuole le spese riportate in annualità da impostare contemporaneamente al bilancio di competenza ed a quello di cassa; impostazione, questa, che aveva come logico il principio di ridurre al massimo la somma dei residui passivi, per adeguare, in definitiva, gli stanziamenti alle reali capacità di spesa annuale.

Per questo complesso di interrogativi, si impone un serio e responsabile impegno di interpretazione e, se del caso, di verifica delle norme fondamentali, al fine, certo, di contribuire in termini reali all'obiettivo della trasparenza del bilancio dello Stato, ma anche di collegare meglio la politica di bilancio e i momenti di espansione economica che il bilancio stesso postula.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, specialmente dopo l'approfondito dibattito svoltosi in Senato, assume le caratteristiche di un atto dovuto, per gli effetti importanti che esso ha nella gestione dello stesso bilancio dello Stato. Credo siano sufficientemente note quali e quante siano le complicazioni e le remore che il prolungarsi del tempo di esame e di approvazione del provvedimento comporti. Non a caso, la volontà politica di discutere tale provvedimento nel corso della crisi di Governo assume un preciso significato, che non è solo quello istituzionale, ma che vuol essere anche un atto di responsabilità nei confronti degli obblighi che ci siamo assunti verso il paese.

È per questo che, come relatore, vi invito ad un rapido ma responsabile esame e, conseguentemente, ad una sollecita approvazione (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PANDOLFI, Ministro del tesoro. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Carandini. Ne ha facoltà.

CARANDINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro del tesoro, come ha rilevato l'onorevole relatore, esaminando questo disegno di legge ci troviamo in sede di prima applicazione dell'articolo 17 della legge di contabilità numero 468 del 1978, la quale dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenti un disegno di legge per lo assestamento del bilancio dello Stato e di quelli delle aziende autonome per lo anno finanziario in corso. Non abbiamo difficoltà ad ammettere che, in sede di prima applicazione, si possano riscontrare deficienze nella legge di contabilità e siamo d'accordo col relatore che su questa legge bisognerà tornare, per gli affinamenti dettati dall'esperienza.

Indubbiamente l'articolo 17 della legge n. 468, fissando per la presentazione un termine e non fissandone un altro entro il quale il Parlamento deve approvare il bilancio di assestamento, consente che tale approvazione avvenga con notevole ritardo; e questo è un grave inconveniente, perché quello di assestamento, come ogni altro, è un bilancio dal carattere autorizzativo per le dotazioni di competenza e di cassa. Tale ritardo si riflette nelle autorizzazioni di pagamento almeno nei casi del resto rari nei quali la dotazione di cassa di qualche capitolo di qualche stato di previsione sia insufficiente rispetto alle reali esigenze dei pagamenti. Si tratta di casi rari perché, come poi dirò, in generale vi è una sovrastima nelle dotazioni di cassa. Il disegno di legge che ci perviene dal Senato è stato largamente emendato ad opera della stessa V Commissione del Senato nella quale a larga maggioranza si è ritenuto di dover cassare tutto il primo titolo che configurava in realtà una specie di « minifinanziaria », in violazione di quella disposizione della stessa legge n. 468 che riserva espressamente alla legge finanziaria le disposizioni relative alla fissazione del tetto massimo di ricorso al mercato finanziario; alla fissazione dei fondi speciali; alla determinazione delle quote annuali di spesa per le leggi pluriennali. Non possiamo che compiacerci quindi per

aver ricevuto dal Senato un testo così emendato.

Per quanto riguarda l'assestamento di competenza, in questa sede farei solo due osservazioni, perché esso è anche di lieve entità. In primo luogo, la non praticabilità della via prescelta dal ministro del tesoro, di elevare il tetto del ricorso al mercato finanziario, nella sede appunto del disegno di legge di assestamento del bilancio, lo ha successivamente obbligato a reperire nelle pieghe del bilancio le variazioni compensative delle maggiori spese di cui al disegno di legge stesso. La piega è stata trovata in una delle voci del capitolo n. 6856, nel quale sono fissati i fondi speciali di parte corrente. Non è infrequente pratica quella di spostare fondi da una voce ad un'altra del capitolo n. 6856: lo abbiamo più volte osservato, dolendocene, perché spesso si spostano importi da voci che si sarebbero dovute spendere, ad altre la cui previsione di spesa non era stata considerata e non è di pari efficacia od utilità nel quadro di una seria politica di bilancio; tuttavia non abbiamo mai opposto ragioni di principio a questi spostamenti.

Riteniamo invece che in questo caso l'obiezione di principio si possa fare e si debba fare poiché la voce, alla quale è ricorso il ministro del bilancio, è quella del ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Il ministro del tesoro ha cioè attinto ad una voce che, per sua espressa dichiarazione, riguarda una regolazione contabile di posizioni debitorie e pregresse. In altri termini, si è attinto ad una voce che dovrà poi essere reintegrata, in quanto essa corrisponde ad un debito realmente esistente all'interno della pubblica amministrazione. Si tratta di un espediente contabile che noi riteniamo violi le disposizioni contenute nella legge di contabilità e, per quanto ci rendiamo conto che il ministro ha dovuto agire nelle strette di una situazione che egli non aveva previsto, riteniamo che questo costituisca un pericoloso precedente e che non

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

debba più ripetersi una violazione di questo genere.

La seconda osservazione, che riguarda gli assestamenti di parte corrente, è sul fondo sanitario nazionale. Il ministro del tesoro sa che, per espressa dichiarazione del ministro della sanità Aniasi in una relazione al Senato del luglio scorso e per espressa affermazione e riconoscimento da parte del consiglio sanitario nazionale, il fondo relativo al servizio sanitario avrebbe dovuto essere integrato per 2.440 miliardi. Non chiediamo che in questa sede si operi la correzione, chiediamo però al Governo di intervenire al più presto, eventualmente entro il 31 ottobre, in sede di seconda nota di variazione al bilancio. Del resto la Commissione sanità della Camera, dando parere favorevole al progetto di legge n. 2051, ha affermato che in relazione alle esigenze del fondo sanitario nazionale, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso consiglio sanitario nazionale, si rende necessario un aumento dello stanziamento del fondo in questione, quantificato dall'organo summenzionato, non già in 2.000, bensì in 2.400 miliardi.

Assai più rilevanti sono le osservazioni in merito all'assestamento di cassa. Notiamo che al 30 giugno — oggi 16 ottobre, siamo in una situazione diversa — il Governo, presentando questo disegno di legge, prevedeva per la cassa maggiori introiti pari ad 8.800 miliardi, maggiori pagamenti per 18.200 miliardi e un maggior disavanzo complessivo di 9.400 miliardi. Al 30 giugno il Governo riteneva che fosse necessario apportare variazioni per proposte di assestamento, non per atti amministrativi già avvenuti, per l'ammontare di circa 15 mila miliardi; ciò fa supporre che vi fosse stata, in sede di previsione, una larga sottostima rispetto alle reali esigenze di pagamento. Ma così non è. Le cifre della gestione di cassa, nel bilancio sottoposto all'approvazione del Parlamento, sono in realtà — come del resto il ministro non credo abbia ragione di negare — del tutto fittizie e fuorvianti. Esso svuotano di efficacia la legge n. 468, che sull'abbinamento tra competenza e cassa fondava la

maggiore veridicità delle cifre sottoposte all'analisi e alla verifica del Parlamento.

Prima che fossero disponibili le stime semestrali di cassa, che sono pervenute in questi giorni chiunque avrebbe potuto constatare l'irrilevanza del disavanzo del bilancio dello Stato (pari a 69 mila miliardi) con una semplice operazione aritmetica: poiché la gestione di cassa, concorre, con quella di tesoreria degli altri enti del settore pubblico allargato, a determinare il fabbisogno complessivo del settore pubblico, e poiché questo fabbisogno è indicato nello stesso provvedimento di legge in 38 mila miliardi, ciò significa, facendo una semplice operazione di differenza, che la gestione di tesoreria e quella degli altri enti del settore pubblico allargato avrebbe presentato un attivo di 31 mila miliardi. Ora, essendo la cosa del tutto inverosimile, abbiamo dovuto attendere le stime di cassa per avere dei dati più realistici. Infatti, nella apposita tabella dell'ultima relazione di cassa troviamo che, secondo le stime del Ministero, il disavanzo della gestione di cassa del bilancio dello Stato non sarà di 69.000 miliardi (come pubblicato nel documento del bilancio di assestamento) ma di 53.850 miliardi: vi è cioè una differenza tra i dati che dobbiamo approvare oggi e la realtà di ben 13.000 miliardi.

PANDOLFI, *Ministro del tesoro*. Ma si tratta di due dati non omogenei!

CARANDINI. Me ne rendo conto, signor ministro! Ebbene, dice che si tratta di dati non omogenei e poi forse ha qualche buon motivo per giustificare questa sovrastima; dice che, tutto sommato, fa il suo mestiere: quando i Ministeri gli dicono che si deve spendere e che la spesa di cassa ammonterà ad una certa cifra, non deve fare altro che sommare, magari verificando, contestando in qualche misura, ma sostanzialmente prendendo atto di quanto gli viene comunicato. Tuttavia, signor ministro, esiste una contraddizione fra questa spiegazione, che ha un suo fondamento (noi lo riconosciamo), ed il fatto che a metà anno, cioè al 30 giugno, ella abbia dovuto da un lato aumen-

tare le dotazioni di cassa di 15.000 miliardi e contemporaneamente (poiché penso che le stime di cassa, anche se sono state pubblicate da pochi giorni, a metà anno fossero già una cosa nota) ha dovuto effettuare un « taglio » così considerevole nelle stime del disavanzo del bilancio di cassa.

Evidentemente, signor ministro, occorrono previsioni più accurate, dando per scontato che la situazione del Tesoro, in un quadro politico di governi poco più che trimestrali nella loro effettiva capacità di operare, non è certo facile. In ogni caso occorrerà provvedere perché le Camere non si trovino a dover esaminare ed approvare cifre fasulle e ad esaminare soltanto (ma non a dover approvare) cifre veritiere.

Ma vi sono altre considerazioni che vorrei svolgere brevissimamente. Già il relatore, onorevole Manfredi, ha osservato che uno dei dati più eclatanti di questo bilancio di assestamento è rappresentato dalla indicazione reale dei residui passivi, che passano dai 22.000 miliardi denunciati nel bilancio di previsione a ben 34.000 miliardi, con un aumento del 56 per cento.

Non voglio dilungarmi in un esame dettagliato di questo problema, ma è evidente — come lo stesso relatore ha detto — che si impone al Parlamento un accurato riesame delle origini, delle ragioni di questo mostruoso accumularsi di residui passivi che, indubbiamente, trovano origine anche in una profluvie di decreti, leggi e leggine che vengono approvati dal Parlamento, ma che non trovano applicazione sia per mancanza di volontà, sia per incapacità di spesa delle pubbliche amministrazioni.

Signor ministro, onorevoli colleghi, il bilancio di assestamento e le stime di cassa inducono ad una breve riflessione conclusiva sulla politica di bilancio: si tratta di una riflessione che dovrà essere tenuta presente nel dibattito sulla fiducia che ci auguriamo prossimo e nella discussione sulla politica economica del Governo futuro. Riassumerò queste riflessioni in quattro punti: alla luce delle stime

di cassa e dei dati che ho sopra esposto prima di approvare nuove misure legislative, sia di entrata sia di uscita, le quali travalichino i limiti da noi stessi riconosciuti necessari delle questioni realmente urgenti (dalla fiscalizzazione alla sistemazione della questione SIR, alla GEPI e forse a qualche altra), occorre verificare quale sia il reale effetto sull'andamento dell'economia della politica di bilancio fin qui adottata dal Governo. Taluni la ritengono espansiva al punto da costituire un fattore ulteriore, fra gli altri, di inflazione. I dati in nostro possesso non accreditano con sicurezza tale ipotesi, a meno che ci si riferisca ai dati di facciata esposti nel documento che è oggi sottoposto all'approvazione della Camera.

Seconda osservazione: il dato cui occorre fare riferimento è quello sicuramente del consolidato dei conti pubblici e delle sue diverse componenti. Abbiamo, è vero, un elevato *deficit* del bilancio dello Stato, ma abbiamo anche un elevatissimo quanto abnorme avanzo della tesoreria. Credo che nella storia della finanza pubblica italiana sia il primo caso in cui la tesoreria si troverà probabilmente alla fine dell'anno ad avere un attivo oscillante tra i 16 ed i 18 mila miliardi. A che cosa è dovuto questo accumulo? Si tratterà di discuterne, signor ministro. Certamente è dovuto a ritardi nei pagamenti per manovre di cassa, dovuti — mi rendo conto — qualche volta a ritardi nella presentazione di documenti, nell'approvazione parlamentare, nell'*iter* parlamentare; tuttavia, si tratta di manovre che richiedono un attento esame tecnico, ma non soltanto tecnico. Io ritengo che esse richiedano anche un esame politico, che riguarda propriamente i poteri del ministro del tesoro e l'accumularsi dal lato monetario dell'economia di fattori in qualche misura o squilibranti o riequilibranti, di dimensioni nuove per il nostro sistema economico. Per questo dico che l'esame non dovrà essere solo tecnico, ma anche politico. Ci troviamo, poi, di fronte a forme di tesaurizzazione che in qualche misura noi riteniamo legittime. Ma di tesaurizzazione si tratta, e di tesaurizzazione pub-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

blica, cioè di sottrazione vistosa di liquidità al sistema, per i riflussi in tesoreria di fondi pubblici depositati nelle banche ad opera di enti che, anch'essi, non vogliono o non sanno spendere. Vi sarebbe da domandarsi, signor ministro (lo dico tra parentesi): se, eventualmente, le regioni avessero operato più attivamente e se minori fossero i fondi accumulati in tesoreria, ci troveremmo di fronte ad un maggiore fabbisogno del settore pubblico allargato? Però, non è detto che questo avrebbe avuto o avrebbe sicuramente effetti inflattivi. Dipenderebbe, naturalmente, dalla natura delle spese delle regioni, degli enti locali e degli altri enti.

Terza osservazione: dai dati disponibili non è dimostrata alcuna sicura correlazione positiva tra l'entità - dico l'entità - del fabbisogno del settore pubblico allargato ed il tasso di inflazione. Difatti, posto che il prodotto interno lordo nel 1980 possa aggirarsi intorno ai 336 mila miliardi - somma che si raggiunge aggiungendo al prodotto interno lordo del 1979 un 20-21 per cento di inflazione ed una crescita reale del 4 per cento (sono cifre indicative) -, il fabbisogno in rapporto al prodotto interno lordo scenderebbe intorno all'11 per cento (10,8-11,2, a seconda delle cifre). Ebbene, signor ministro, è interessante osservare che questo rapporto, relativamente basso, è il più basso dal 1977, anno nel quale il rapporto tra il fabbisogno ed il prodotto interno lordo fu del 10,5 per cento, mentre nel 1978 fu di oltre il 15 e nel 1979 si aggirò intorno al 12-13 per cento. Ma è anche interessante osservare che proprio nel 1977, anno in cui si ebbe nel quadriennio il più basso rapporto tra fabbisogno del settore pubblico allargato e prodotto interno lordo, si ebbe la più bassa crescita del quadriennio (1,9 per cento), mentre negli anni successivi, in cui il rapporto fu più alto, fu più alta anche la crescita, che fu del 5 per cento, poi del 2 e mezzo, per arrivare quest'anno intorno al 4.

Ora, io non voglio stabilire un collegamento diretto; mi rendo conto che vi possano essere sfasamenti. Dico soltanto

che i dati in nostro possesso non consentono, non autorizzano a stabilire questa correlazione positiva sicura tra entità del fabbisogno del settore pubblico allargato, tasso di inflazione e sviluppo dell'economia.

Quarta osservazione, con la quale concludo. Non dubitiamo che per combattere l'inflazione occorra una severa politica di bilancio, ma ci preoccupiamo anche che la severità sia accompagnata da un indirizzo di finanza pubblica chiaro, prima di tutto, e tale da incidere realmente, sulle cause strutturali sia della crisi produttiva che della stessa inflazione.

Battuto il Governo sul « decretone », dalla sua stessa maggioranza, le autorità monetarie hanno ritenuto di dover intervenire con provvedimenti eccezionali di restrizione, che, se mantenuti nel tempo, avrebbero (credo sia indubitabile) effetti pesanti di aggravamento della recessione già in atto e di ulteriore caduta dei livelli occupazionali. Per questo, il Parlamento deve valutare con estrema attenzione la politica di bilancio, a mio avviso non espansiva, attuata in questi nove mesi, affinché non si cumulino gli effetti delle restrizioni in atto sul triplice fronte della finanza pubblica, del governo della moneta e del governo del credito.

Ci rendiamo conto che ci troviamo di fronte ad un quadro assai problematico della politica economica, con riferimento alla incapacità manifestata dal passato Governo di presentare una manovra di spesa non meramente velleitaria, quale noi l'abbiamo ritenuta, e priva di coerenza economica. Ebbene, è in questo quadro che si colloca il presente disegno di legge per l'assestamento del bilancio, che è sottoposto all'esame della Camera, ed è per queste ragioni, per le ragioni cui mi sono prima richiamato in merito alla complessa manovra entro la quale il provvedimento si colloca, che noi preannunciamo il nostro voto contrario (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Mennitti. Ne ha facoltà.

MENNITTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, intendo in apertura svolgere un rilievo che è stato già formulato dai rappresentanti del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale al Senato, che hanno ritenuto di dover sostenere l'esigenza (poi rappresentata dal relatore e recepita dall'Assemblea del Senato), di cassare tutta quella parte che avrebbe sostanzialmente fatto dell'assestamento in esame un vero e proprio bilancio di aggiornamento, stravolgendo la filosofia della legge n. 468. Quindi, noi riteniamo positivo questo dato acquisito al Senato, anche per iniziativa del gruppo cui appartengo.

In secondo luogo, debbo rilevare che è vero che ci troviamo per la prima volta di fronte al documento che viene proposto all'attenzione del Parlamento e che applica l'articolo 17 della legge n. 468. A questo punto, per altro, mi preme sottolineare un rilievo che è stato già svolto stamane in Commissione e che è stato ripreso poc'anzi dall'onorevole Carandini, rilievo che ritengo di dover affidare alla valutazione non soltanto del ministro che so essere d'accordo su questo problema, ma anche del futuro Governo: ci troviamo in un momento di crisi e, dunque, la posizione del ministro assume quasi il valore di una posizione personale.

L'assestamento viene presentato entro il 30 giugno, ma non esiste un termine per la sua approvazione. Così che noi, oggi, per esempio, ci troviamo ad approvare il provvedimento anche in presenza di una crisi, sotto il solito impulso della fretta e della necessità, determinata soprattutto dalla esigenza di far fronte a certi pagamenti, che verrebbero disattesi nel caso in cui non provvedessimo alla discussione ed alla approvazione (almeno per le parti politiche che lo approveranno) del provvedimento. Esiste, cioè, la esigenza, la necessità, di stabilire termini precisi, in mancanza dei quali l'assestamento finisce con l'avere anche un valore di indirizzo e diventare un atto dovuto, come stamane diceva il relatore.

Svolti questi rilievi di carattere generale, mi riferisco ad alcuni aspetti di me-

rito, soprattutto per quanto riguarda la spesa, rilevando con una certa preoccupazione come si sia verificata un accelerazione delle previsioni di cassa, rispetto a quelle di competenza, e come in particolare vi sia stato un peggioramento del rapporto tra le spese correnti e quelle in conto capitale, ciò che determina in primo luogo una sostanziale riduzione della area degli investimenti pubblici e conseguentemente una situazione di crisi. Alcuni fenomeni sono stati rappresentati in maniera abbastanza preoccupata, quale quello che riguarda i residui passivi. Stamane, in sede di Commissione bilancio, il ministro del tesoro ha tentato una spiegazione di questo fenomeno, facendo riferimento al momento in cui la previsione viene effettuata, che è un momento diverso da quello in cui le spese vengono realizzate. Sosteneva infatti il ministro Pandolfi che, quando ci si trova di fronte a certe esigenze che vengono rappresentate, occorre procedere con una certa larghezza nelle previsioni, per non limitare l'operatività del Governo. Accade poi in concreto che per difficoltà politiche certe leggi non possano essere approvate, ovvero che per difficoltà tecniche certe leggi, pur se approvate, non vengano attuate, in tutto o in parte. Si determina così lo squilibrio tra importi previsti ed importi effettivamente impegnati che è sotto i nostri occhi.

È innegabile che questa spiegazione di carattere tecnico abbia un certo fondamento. E in una situazione di questo genere è poi inevitabile che quegli stanziamenti non utilizzati vengano trasferiti ad altre voci, consentendo così di finanziare interventi relativi ad esigenze diverse, sopravvenute nel corso della gestione del bilancio. Ma è anche vero che questa spiegazione tecnica non risolve il problema delle responsabilità politiche, che emergono proprio in rapporto a questo tipo di gestione. Accade infatti anzitutto che il Ministero del tesoro intervenga operando una restrizione della massa circolante. Si tratta di una manovra legittima, in certi momenti, ma che disattende le previsioni del Parlamento. Ma c'è poi un altro aspet-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

to importante da prendere in considerazione, tenuto conto che quest'anno i residui passivi sono aumentati del 56 per cento, raggiungendo la cifra di 24 mila miliardi. C'è da pensare cioè che ci troviamo di fronte ad una vera e propria volontà politica o a un'incapacità sostanziale di realizzare quegli obiettivi che il Governo annuncia dopo aver elaborato i propri programmi. Se andiamo ad analizzare i settori in cui si accumulano i residui passivi constatiamo che i ministeri più interessati sono quelli finanziari. Non si può allora ritenere che si tratti soltanto di un fatto tecnico. Occorre invece concludere che ciò è determinato anche da una vera e propria manovra politica, attuata in questo senso ed in questa direzione.

Voglio aggiungere che, proseguendo nell'indagine sui settori più interessati dal fenomeno, constatiamo che uno di tali settori è quello industriale, poiché la legge n. 675, che doveva intervenire per la riconversione industriale, è diventata praticamente inoperosa; che un altro settore interessato è quello dell'agricoltura, poiché la legge «quadrifoglio» non ha operato, a causa di ritardi che riguardano certamente anche gli enti locali ma soprattutto l'amministrazione dello Stato; tanto da concludere, in definitiva, che siamo di fronte ad una vera e propria incapacità politica, da parte del Governo, di realizzare i suoi programmi e di rispettare gli indirizzi delineati dal Parlamento.

Questo aspetto — come è stato rilevato anche questa mattina — coinvolge nel discorso sulla incapacità di spesa di tutti i settori. Vi sono ministeri con bilanci modesti, che non riescono a spendere i fondi di cui dispongono. Stamane si faceva riferimento al Ministero del turismo e dello spettacolo, che realizzava residui passivi in quanto non riesce ad effettuare iniziative promozionali a favore del turismo, che pure è un settore trainante della nostra economia.

In questa realtà noi inquadrriamo la nostra critica al provvedimento in esame. Riteniamo che il nostro voto contrario non rappresenti soltanto una posizione politica, per altro sostenuta soprattutto in rappor-

to alla manovra economica che il Governo aveva tentato di porre in atto i precedenti provvedimenti, ma realizzi ancora una volta una posizione di ragionata e meditata contrapposizione ad un tipo di gestione contro il quale il Movimento sociale italiano dichiara la propria avversità (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Crivellini. Ne ha facoltà.

CRIVELLINI. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, questo provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato, come altri colleghi hanno rilevato, è in applicazione di un articolo della legge n. 468 e devo dire che, almeno per quanto ci riguarda, questo è l'unico elemento positivo della vicenda. Forse vale la pena di dire che non è neppure trascurabile come elemento positivo nel senso che fino ad ora la legge n. 468 è stata violata almeno tanto quanto è stata magnificata; a questo proposito basta ricordare la legge finanziaria dell'anno scorso in cui c'era tutto e il contrario di tutto.

A nostro avviso — quello ricordato — è uno dei pochi elementi positivi perché andrebbero analizzate alcune questioni sul merito di questo provvedimento, sulle modalità di gestione dell'iter legislativo e sui tempi che questo provvedimento implica; infatti, la data di presentazione risale al 30 giugno mentre ora siamo alla metà di ottobre. Nel merito si potrebbe fare una serie di osservazioni critiche e citare una serie di parametri, come ad esempio il peggioramento del rapporto tra le spese di parte corrente e quelle in conto capitale, oppure la creazione di nuovi residui — si parla di 24 mila miliardi — che peraltro si accumulano principalmente nei tre Ministeri finanziari, tanto che sorge l'interrogativo che tutto ciò sia la conseguenza di una scelta politica, tant'è che anche il relatore questa mattina in Commissione ha posto nei fatti questa domanda che non è di poco momento.

Comunque, l'aspetto peggiore, più grave e che ci conduce senza dubbio ad un voto negativo è quello di trovarci per

l'ennesima volta in una situazione in cui non dovremmo trovarci in quanto siamo costretti a discutere e ad analizzare in pochi giorni, ma forse sarebbe meglio dire in poche ore, un provvedimento che invece è di grande portata politica con conseguenze rilevanti. Infatti, si tratta dell'assestamento del bilancio dello Stato che è il documento fondamentale nella vita di un Governo e di un paese. Come dicevo, siamo costretti a discutere un provvedimento così importante senza avere la possibilità di emendarlo perché i termini costituzionali sono tali che o si approva entro poche ore, pochi giorni, detto provvedimento oppure può verificarsi una serie di conseguenze negative.

Questo è già accaduto per il bilancio di previsione dell'anno scorso in maniera macroscopica perché eravamo arrivati ad aprile, a pochi giorni dalla scadenza costituzionale, che per altro è fissata al 31 dicembre, mentre con una prassi, su cui tornerò più tardi, normalmente si adotta l'esercizio provvisorio, per cui in effetti...

RUBINO. Poche volte nella storia d'Italia.

CRIVELLINI. Appunto dicevo che normalmente si adotta l'esercizio provvisorio, mentre una volta o due dalla fondazione della Repubblica non si è fatto ricorso a detto istituto. Mi pare che in totale su 81 bilanci dello Stato solo due o tre volte dagli inizi del secolo non si è ricorsi all'esercizio provvisorio.

Questo, quindi, ci mette in una condizione di difficoltà, come deputati e come gruppi parlamentari; e ciò non è casuale, ma è la conseguenza di un modo di fare politica, di concepire la politica, che necessariamente crea condizioni patologiche di questo tipo, senza che ciascuno di voi o il ministro del tesoro lo voglia.

Tale modo di procedere, che spesso è al di fuori e contro la Costituzione, cui collettivamente siete ancorati, non può che creare situazioni di questo tipo o forse addirittura anche più gravi.

Di questa situazione sicuramente le prime vittime sono le forze di opposizione,

che vorrebbero svolgere il loro ruolo con una azione parlamentare, prevista dai regolamenti e dalla Costituzione, mentre sono costrette a non farlo. Ma le seconde vittime siete voi, deputati della maggioranza, che non avete neanche la possibilità di difendere degnamente un provvedimento che sottoscrivete e che annunciate di votare.

Di conseguenza, credo che l'augurio, ma anche la richiesta ferma, che viene dal gruppo radicale, nel preannunciare il voto contrario su questo provvedimento di assestamento del bilancio, sia che non si creino per il bilancio del 1981 e per la legge finanziaria del 1981 condizioni analoghe a queste o addirittura analoghe a quelle del precedente bilancio.

Vi chiediamo, anzi, di non ricorrere ancora una volta all'esercizio provvisorio che, come dicevo prima, dovrebbe essere un evento straordinario, ma che questo vostro modo di fare politica ha reso ordinario, quasi indispensabile. Quando non si ha capacità di progettare una linea netta, chiara e dignitosa qualsiasi essa sia, e quando c'è mancanza di idee, è d'obbligo ricorrere alla politica del rinvio e a situazioni di necessità, che altro non sono in queste circostanze che alibi per mascherare la mancanza di una politica.

Per tutti questi motivi, il gruppo radicale voterà decisamente contro questo provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Manfredo Manfredi.

MANFREDI MANFREDO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, la breve relazione che ha caratterizzato la presentazione del provvedimento ha certamente ottenuto gli effetti auspicati, nel momento in cui il dibattito ha fatto emergere elementi di incisività, che non potranno non avere ulteriori momenti di approfondimento e di verifica.

Facendo per altro ammenda di una omissione in relazione, desidero dare notizia dei pareri espressi dalle varie Com-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

missioni della Camera: la Commissione interni ha espresso parere favorevole; la Commissione esteri ha espresso parere favorevole, sottolineando l'opportunità di ampliare la competenza di cassa prevista per alcuni capitoli; la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole prospettando l'opportunità di invitare il Governo ad accelerare le procedure di utilizzo di alcuni fondi stanziati con la legge finanziaria e di quelli messi a disposizione dagli enti locali per la acquisizione di immobili ed attrezzature; la Commissione difesa ha espresso parere favorevole, osservando tuttavia la eccessiva incidenza dei residui passivi rispetto alle previsioni di bilancio; parere favorevole hanno espresso altresì la Commissione istruzione, la Commissione lavori pubblici, la Commissione trasporti e la Commissione agricoltura; la Commissione industria, ha espresso parere favorevole sottolineando alcune necessità in relazione al problema dei residui passivi ed in vista di un incremento per le variazioni da apportare al capitolo n. 1612 dello stato di previsione per il Ministero del commercio con l'estero; parere favorevole hanno espresso anche la Commissione lavoro e la Commissione sanità, rilevando quest'ultima peraltro, in relazione alle esigenze del fondo sanitario nazionale, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso Consiglio sanitario nazionale, la necessità di un aumento dello stanziamento del fondo in questione.

Alcune considerazioni svolte nel dibattito hanno posto l'accento sulla decisione del Senato che ha soppresso il titolo primo del disegno di legge nel testo governativo. Giova qui ribadire che tale risultato non è frutto di una qualsiasi contrapposizione politica, bensì di una comune riflessione del relatore, della maggioranza, della minoranza e del Governo stesso e non fine a se stessa, ma nella rigida interpretazione della norma fondamentale (la legge numero 468) con una precisa visione di chiarimento e di verifica che, pur nella interpretazione data, la norma fondamentale comporta. Non a caso, nella breve relazione svolta ho citato il lavoro del Co-

mitato senatoriale attorno agli approfondimenti per ricavarne il segno di responsabilità anche di questo ramo del Parlamento, che certamente non può e non deve essere in questa evoluzione, che io sottolineo essere positiva, un semplice spettatore.

La discussione ha pure messo l'accento su alcuni fenomeni che caratterizzano il progetto di assestamento. Primo fra tutti il notevole spostamento di cassa che esso comporta e la scarsità di movimento sulla competenza. Inoltre, per la cassa una notevole sovrastima per alcune tabelle e una ingiustificata carenza per altre, in particolare per la tabella n. 9, riguardante il Ministero dei lavori pubblici.

Quanto poi all'osservazione sulla soluzione attuata per controbilanciare le conseguenze della soppressione del titolo primo, soluzione che incide per circa 480 miliardi sul fondo speciale di parte corrente riguardante il ripiano della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, desidero sottolineare come l'intervento operato abbia tutte le caratteristiche di una corretta operazione.

Nessuna norma, infatti, neppure quella fondamentale, nega la possibilità di ricorrere al fondo medesimo per la copertura di oneri inderogabili derivanti da provvedimenti di legge sostanziali, come del resto è già avvenuto per la copertura finanziaria del servizio sanitario nazionale.

Stamane in Commissione il ministro del tesoro ha ipotizzato una sorta di ordine del giorno ideale che impegni il Parlamento sulle sollecitudini. È uno stimolo che non si può non condividere, specialmente in presenza di una realtà tormentata e certamente poco esaltante di lavoro parlamentare più impegnato a perdere tempo che non ad acquisirne, come la cronaca di questo primo anno di legislatura ci insegna.

Su questo punto mi dispiace di non essere d'accordo con una osservazione del collega Carandini, quando ha affermato che il problema dei residui passivi è legato anche alla miriade di leggi e leggine

che il Parlamento sforna: purtroppo da un po' di tempo a questa parte il Parlamento sforna anche troppo poche leggi. Ma se di rimando ci è consentito suggerire al Governo almeno un accorgimento, ciò su cui desidero porre l'accento è la raccomandazione di dare al progetto di bilancio, specialmente per quanto riguarda la cassa, il massimo di operatività, evitando o comunque riducendo il divario che si è creato in questo bilancio tra il sovradimensionamento di alcune previsioni ed il pauroso sottodimensionamento di altre. Resta comunque il fatto negativo di affidare alla manovra di assestamento il riequilibrio delle previsioni. Certamente la manovra di assestamento alla fine regola i conti, ma crea, per i tempi previsti (cioè il 30 giugno per la presentazione) e per i tempi non previsti (cioè il non limite temporale di approvazione da parte del Parlamento), momenti di stasi o addirittura di blocco dell'attività di investimento, le cui ripercussioni negative riflettono i limiti dei livelli operativi dello Stato, anche di quello decentrato, e creano remore allo sviluppo economico che ne consegue.

La logica conclusione, onorevoli colleghi, ci porta a sollecitare una rapida approvazione del provvedimento, ma nello stesso tempo ad impegnarci affinché si apra una fase di verifica che faccia piena chiarezza delle norme e che consenta sempre più di collegare la politica del bilancio agli obiettivi di una crescita economica e razionale del paese.

È per questo che io chiedo che la Camera approvi questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

TAMBRONI ARMAROLI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avendo seguito assiduamente, anche al Senato, questo provvedimento legislativo, debbo dire subito che se qui alla Camera, come del resto è stato lamentato anche questa mattina in Commissione, i tempi di discus-

sione e di approfondimento sono stati realmente brevi, tutte le parti politiche hanno invece avuto l'occasione di approfondire il provvedimento in tutti i suoi aspetti nell'altro ramo del Parlamento. E vi è stata anche una discussione molto animata sui temi del bilancio — che anche qui ha ricordato l'onorevole Carandini — da parte del senatore Bollini, il quale ha in qualche modo sottolineato quelle lamentele che qui sono state ricordate.

La realtà è che questo provvedimento nella sua entità e nelle sue modalità, costituisce la prima applicazione dell'articolo 17 della legge n. 468. Certo è che questo documento va affinato e soprattutto va approvato prima, perché è chiaro che un assestamento di bilancio che tiene conto della previsione del 1980, della stima di cassa e delle autorizzazioni di cassa, e che, anziché essere approvato immediatamente dopo il semestre, viene in discussione ad ottobre, alla vigilia cioè della discussione della legge finanziaria e quindi alle porte della stessa legge di bilancio del 1980, non è più idoneo per le finalità per cui è stato istituito.

Quindi in buona parte alcune critiche sulla tempestività e l'entrata in vigore di questo provvedimento possono essere raccolte. E qui c'è una reciproca invocazione di attività sia da parte del Governo nella presentazione del provvedimento sia, se è consentito, da parte dello stesso Parlamento nella sua approvazione.

Con l'assestamento, quindi, si adeguano sia gli stanziamenti di competenza in relazione alle maggiori spese insorte, alle maggiori esigenze sopravvenute, sia quelli di cassa, in relazione soprattutto al definitivo accertamento dei residui.

L'andamento della competenza ha comportato uno sfondamento del « tetto » fissato per il ricorso al mercato di 2.662 miliardi, e ciò anche per le contestuali variazioni in aumento che venivano proposte per i fondi speciali e per le quote delle spese pluriennali.

Come è stato ricordato dal relatore e da alcuni oratori, l'orientamento al Senato ha portato le varie forze politiche a convergere sulla scelta di respingere le

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

variazioni in aumento, ha prefissato il livello del ricorso al mercato e ai fondi speciali e alle spese pluriennali. A questo scopo sono stati presentati emendamenti soppressivi, ma ciò ha lasciato aperto il problema delle coperture per le maggiori esigenze che sono insorte.

In sostanza, si è voluto arrivare alla neutralità del provvedimento, e a questo si è pervenuti sopprimendo gli aumenti proposti per i fondi speciali (2.160 miliardi), per le spese pluriennali (46 miliardi), per la riduzione, nella misura di 480 miliardi, del fondo globale di parte corrente, e ricorrendo proprio a quella voce, che è stata notevolmente criticata anche in Commissione questa mattina, che riguarda il ripiano dello squilibrio della gestione dei coltivatori diretti.

Voglio anche rispondere alla critica mossa dal collega Carandini, secondo cui il volume del fondo debba considerarsi intangibile, essendo fissato con apposito articolo della legge finanziaria. Questo è un dato di fatto, però ci sono delle osservazioni da fare. Infatti, l'intangibilità deriva dal fatto che di quel fondo la legge finanziaria fissa il tetto massimo...

CARANDINI. No, non è questo il problema: è la specifica destinazione!

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo è un aspetto successivo, innanzi tutto viene fissato il tetto massimo.

Sul secondo aspetto, che riguarda la neutralità rispetto al problema, perché sarebbe un semplice movimento interno fra bilancio e tesoreria, va fatta un'altra osservazione: la voce che è stata ridotta era ininfluente, perché si neutralizzava nel circuito bilancio-tesoreria; mentre, come giustamente è stato osservato dall'onorevole Carandini e da altri colleghi, è diversa la natura delle spese che si introducono. Però, ai fini della globalità della spesa, l'argomento perde validità ove si consideri che la nuova stima di cassa, pur scontando i maggiori effetti delle nuove spese recate dal provvedimento di assestamento (pubblici dipendenti, fondo sanitario na-

zionale, eccetera), viene a presentare, sia per il settore statale, sia per quello pubblico allargato, un fabbisogno inferiore a quello inizialmente previsto.

È questo il discorso nodale, su cui potranno venire fuori discussioni nuove nel futuro e sul quale lo stesso Governo si è impegnato in Commissione a meglio regolamentare determinati comportamenti. È evidente che non può esistere un qualsiasi diretto collegamento fra la riduzione del fondo globale e le maggiori spese che si introducono con il provvedimento. La riduzione del fondo globale, determinando in una prima battuta un abbassamento dell'originario livello del ricorso al mercato, crea in sostanza lo spazio per consentire l'ingresso a nuove spese, che pertanto nessuna correlazione presentano con la riduzione del fondo globale.

Quindi, io mi rendo conto che la discussione forse non è stata sufficientemente approfondita, che tuttora esistono diversi orientamenti, dovuti anche al momento della presentazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio, tenendo anche conto di ciò che poi è avvenuto circa i decreti-legge che sono decaduti.

C'è stata anche la raccomandazione, che va indubbiamente accolta, del relatore a proposito dei residui passivi. È un problema di cui dovremo farci tutti carico, come Parlamento, come Governo, come enti pubblici, come amministratori locali. È chiaro infatti che nelle autorizzazioni di cassa il Governo non può limitarsi ad agire secondo le proprie idee e valutazioni; deve invece tener conto della libertà del Parlamento di legiferare su certi provvedimenti, specialmente quando questi siano già stati presentati, siano addirittura già in corso di esame o affrontino problemi emergenti nel paese e in corso di avanzata elaborazione.

Diversa è la stima di cassa, che viene fatta su quello che effettivamente può essere prelevato: e negli ultimi tempi i trasferimenti sono notevolmente rallentati, ma non perché il Ministero del tesoro o gli altri ministeri finanziari portino avanti una politica di bilancio, quindi di rallentamento. Il fatto è che il sopravvenire,

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

anche attraverso l'inflazione, di ritardi nella progettazione, nel sistema della richiesta dei mutui da parte di enti, di comuni, di province determina inevitabilmente la formazione di residui, così come è successo.

In sostanza, credo di poter chiedere alla Camera di approvare — così come è avvenuto al Senato — questo provvedimento, che del resto è stato apprezzato dalle varie forze politiche, nonostante le diverse opinioni, anche di natura tecnica, che abbiamo ascoltato al Senato e, questa mattina, in Commissione bilancio alla Camera.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico al testo approvato dal Senato.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e dei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 30 aprile 1980, n. 149, sono introdotte, per l'anno finanziario, 1980, le variazioni di cui alle annesse tabelle ».

Do lettura delle tabelle annesse:

(Vedi stampato n. 2051).

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCIOMESSERE. Desidero fare alcune osservazioni in merito alla tabella relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per portare in Assemblea alcune osservazioni che ritengo importanti, in quanto denunciano una situazione molto grave in cui viene posto il Parlamento e, in particolare, la Commissione difesa, in relazione al bilancio di sua competenza.

Si tratta, signora Presidente, signor rappresentante del Governo, di una situa-

zione in cui, attraverso una serie di veri e propri trucchi contabili, il Parlamento viene espropriato della possibilità innanzitutto di conoscere e poi di esprimere i propri giudizi di indirizzo e di controllo su scelte così delicate come quelle che riguardano, appunto, i problemi strategici e difensivi.

Questa Camera ha in passato approvato delle leggi promozionali che, secondo i presentatori e secondo la maggioranza che le approvò, avevano la funzione di controllare la spesa, e in particolare quella per i sistemi d'arma, del Ministero della difesa, attraverso una serie di procedure che consentivano alla Commissione difesa di entrare anche nel merito degli specifici contratti di acquisizione dei sistemi d'arma. Lo scopo primo era comunque quello di controllare, attraverso l'esame dei programmi presentati dallo stato maggiore della difesa, le strategie generali che ci venivano proposte. È infatti evidente che l'acquisizione di un sistema d'arma piuttosto che di un altro determina una scelta ben precisa. Costruire od acquistare l'MRCA, aereo per il trasporto di bombe strategiche nucleari in territori distanti molti chilometri, rappresenta evidentemente una scelta, in luogo dell'acquisizione di sistemi d'arma prettamente difensivi — lo si è visto nel caso della *Lockheed* e così via. Da un po' di tempo in qua, con l'accorpamento di voci di bilancio, di fatto tutta la competenza sulle leggi promozionali è superata dalle spese in generale per l'acquisizione di sistemi d'arma, fuori dalle procedure previste per tali leggi promozionali: siamo di fronte ad un allargamento delle spese precedentemente previste per i progetti di costruzione di cui alle leggi promozionali, non solo; siamo anche di fronte (non nel bilancio; non nelle sedi opportune) a decisioni di acquisizioni di tutta una serie di sistemi d'arma fuori di ogni possibilità di controllo parlamentare. Vi sono almeno tre casi in Commissione di decisione unanime sulla assunzione di contratti per sistemi d'arma, fuori dalle leggi promozionali, fuori del controllo e della stessa informazione parlamentare!

Questi progetti comporteranno nei prossimi anni migliaia di miliardi di spesa per questo bilancio, ma il Parlamento ne è venuto a conoscenza durante una visita ad aziende del complesso industriale militare tramite notizie di stampa: mi riferisco all'aereo *AMX*, che mai è stato discusso dalla Camera; alcune migliaia di miliardi dovranno essere spesi in futuro per questo. Mi riferisco all'accordo per la costruzione dell'elicottero *EH 101* dell'Agusta, con una società inglese: la previsione di spesa è ancora di migliaia di miliardi, ed altrettanto dicasi per l'elicottero Agusta cacciacarri, sempre fuori da ogni possibilità di controllo e da ogni determinata strategia del Parlamento (in una strategia, però, che comporta la massiccia acquisizione di sistemi d'arma per fronteggiare la situazione in cui vieppiù è sprofondata l'industria militare nel suo complesso). Gli addetti all'industria militare sono circa 80 mila ed almeno il 50 per cento della relativa produzione deve essere venduto all'Italia: il Governo italiano è costretto ad acquisire questi sistemi d'arma, come tutti hanno denunciato. È un dato che crea grosse difficoltà di bilancio, scisse dalla possibilità di conoscere esattamente cosa celino certe cifre che attraverso trucchi contabili occultano la volontà di non far apprendere al Parlamento alcune scelte adottate dal Governo.

In particolare, in questo capitolo di bilancio notiamo un lieve aumento delle previsioni di competenza, mentre aumentata di 471 miliardi il complesso delle autorizzazioni di cassa che rappresentano però una piccola piega, credo una manovretta, per coprire i residui passivi di questo bilancio per quanto riguarda la difesa; essi raggiungono circa il 12 per cento degli interi residui passivi del nostro bilancio. È interessante verificare come essi riguardino in parte l'acquisizione di sistemi d'arma per circa 1500 miliardi, ed in parte le spese correnti. Qui non è ben chiaro il motivo per il quale si è giunti a questi residui passivi per quanto concerne le spese correnti. Non vorremmo allora, e questo sospetto è emerso in Com-

missione, che si trattasse ancora una volta di una manovra non per realizzare economie sulle spese correnti, bensì per poter cumulare disponibilità per spese non correnti e perciò indirizzate all'acquisizione di nuovi sistemi d'arma.

Un'altra caratteristica di questo bilancio di assestamento relativo alla difesa che ci viene presentato riguarda alcuni aspetti — ne cito solo due — abbastanza importanti. Sostanzialmente abbiamo, in questo bilancio, due cifre che esprimono due fenomeni preoccupanti: la riduzione delle somme spese per quanto riguarda l'acquisto di viveri per l'esigenza dei militari e la riduzione delle spese reali per quanto concerne la manutenzione dei mezzi militari. Sono questi due aspetti che possono apparire marginali ma che sono significativi perché ridurre le spese di manutenzione dei mezzi significa consentire la sostituzione degli stessi con materiale bellico più moderno. È questa una scelta che emerge chiaramente dalle cifre del bilancio e da una serie di fatti che o ho denunciato in interrogazioni presentate alla Camera. Vi sono infatti comandanti di reparto che consigliano ai propri uomini di porre fuori uso i carri *M 47* e *M 60* al fine di consentire l'acquisizione dei nuovi *Leopard*. Anche la riduzione delle spese, per quanto riguarda le condizioni di vita dei militari, è significativa; non comprendiamo quindi il perché si debba assicurare ai militari delle condizioni di vita così disagiate. Questi soldi destinati ai militari e che possono essere senza dubbio spesi, se non vengono erogati non lo sono per consentire delle economie al tesoro, bensì per creare quegli accantonamenti che possono essere poi utilizzati in altre direzioni che conosciamo benissimo.

In questo quadro, signora Presidente, non possiamo non votare contro questo bilancio di competenza innanzitutto per le ragioni di fondo e di scelte militari che avvengono in questa situazione nella quale, sempre più, lo strumento militare è inadeguato per la soluzione dei problemi militari e lo scontro nord-sud nel nostro mondo. L'utilizzazione di tale strumento rischia di portarci a soluzioni catastrofiche per

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

tutti noi. In questo senso questo bilancio mostra la precisa volontà di muoversi verso il riarmo e le relazioni che il ministro della difesa Lagorio ha reso alla Camera sono preoccupanti, anche se chiare e limpide, perché si muovono in questa direzione. Tale volontà è emersa chiara durante la presentazione del disegno di legge relativo all'avanzamento degli ufficiali; vi è stata infatti l'impressione di un preciso intendimento di rafforzare un enorme apparato della difesa soprattutto ai gradi maggiori. Tale provvedimento si accompagna alle proposte di legge relative all'ordinamento giudiziario militare, cioè all'allargamento della gerarchia dei giudici militari. Tutto ciò mette in evidenza una pericolosa volontà di allargare la struttura militare che nel passato — vorrei ricordarlo ai colleghi comunisti — è stata oggetto di denuncia durissima di tutta la sinistra. Si sono infatti denunciate le migliaia di generali e la sproporzione degli alti gradi delle forze armate tenuto conto dell'inconsistenza della struttura militare.

Innanzitutto per queste ragioni e come antimilitarista non posso che votare con-

tro questo bilancio. Ma anche all'interno della stessa logica militarista, o comunque non pacifista, esistono situazioni di violazione dei corretti rapporti che debbono persistere tra Commissione difesa, Parlamento ed esecutivo. Colgo l'occasione per denunciare tali violazioni, peraltro sottolineate anche da molti colleghi in sede di Commissione difesa: tutto questo comporta ancora di più un voto negativo a questo bilancio di assestamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1, con le relative tabelle, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

(Sono approvati).

Do lettura degli articoli da 2 a 11 del disegno di legge che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1980, n. 149, è sostituito dal seguente:

« Ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il fondo sanitario nazionale è determinato, per l'anno finanziario 1980, in lire 18.040.000.000.000 ed è iscritto per lire 17.594 miliardi al capitolo n. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per la parte corrente e per lire 446 miliardi al capitolo n. 7082 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per la parte in conto capitale ».

(È approvato).

ART. 3.

L'importo massimo delle anticipazioni che il ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1980, fissato in lire 1.194.244.959.000 dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1980, n. 149, relativa al « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982 », è aumentato

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

di lire 38.000.000.000 in relazione all'applicazione della legge 24 marzo 1980, n. 93, tenuto conto del disposto di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Correlativamente, al quarto comma dello stesso articolo 6 il limite massimo dei pagamenti che possono effettuarsi nell'anno finanziario 1980, in conto competenza ed in conto residui, stabilito in lire 1.044.689.781.000 per il capitolo n. 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, viene rideterminato in lire 1.423.690.381.000.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'articolo 16 della legge 30 aprile 1980, n. 149, è sostituito con il seguente:

« Il ministro del tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1980, buoni ordinari del tesoro per un importo massimo, al netto dei buoni da rimborsare, di 30.000 miliardi di lire secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonché l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1980 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

Il limite massimo di circolazione dei buoni ordinari del tesoro è stabilito, nell'anno finanziario 1980, nell'importo di lire 80.000 miliardi.

È data facoltà, altresì, al ministro del tesoro di autorizzare, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonché di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del tesoro ».

(*È approvato*).

ART. 5.

L'articolo 4 della legge 30 aprile 1980, n. 149, è sostituito dal seguente:

« Ai sensi dell'articolo 20, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle attribuzioni demandategli per legge, impegna ed ordina le spese iscritte nelle rubriche dal n. 2 al n. 24 e nn. 37 e 38 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ».

(*È approvato*).

ART. 6.

Ai sensi dell'articolo 20, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 17 della legge stessa sono integrate, per l'anno finanziario 1980, della somma di lire 25 miliardi da destinare, in coerenza con le linee del piano agricolo nazionale adottate ai sensi e per gli effetti della medesima legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'acquisizione di impianti di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi e di associazioni di produttori agricoli a titolo principale, senza scopi di lucro, operanti nel settore.

(*È approvato*).

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

ART. 7.

Ai fini della ripartizione della spesa autorizzata dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, per l'istituzione dei centri di servizio, il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1980 a capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

(*È approvato*).

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

ART. 8.

L'articolo 38 della legge 30 aprile 1980, n. 149, è sostituito dal seguente:

« Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite, per l'anno finanziario 1980, in lire 216.396.412.000 ed in lire 514.784.850.000, rispettivamente ai sensi della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

La quota di cui al predetto articolo 2, lettera c), corrisponde agli stanziamenti previsti, per l'anno finanziario 1980, dalle leggi: 28 marzo 1968, n. 437; 9 maggio 1975, n. 153; 5 agosto 1975, n. 412; 10 maggio 1976, n. 261; 10 maggio 1976, n. 352; 1° luglio 1977, n. 403, articolo 2.

Il limite massimo dei pagamenti che possono effettuarsi nell'anno finanziario 1980, in conto competenza e in conto residui, sulle

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

somme iscritte al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dei precedenti commi, nonché sulle altre somme considerate nella dotazione del capitolo medesimo, resta complessivamente determinato, escluse le somme di cui al successivo comma, in lire 2.500.000.000.000.

Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del ministro del tesoro, al predetto capitolo n. 7081 del menzionato stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

(*È approvato*).

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

ART. 9.

Per provvedere al ripianamento dei disavanzi pregressi a tutto il 30 giugno 1979 per l'assistenza sanitaria, protesica, specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili è autorizzata la spesa di lire 54.000.000.000 che è iscritta al capitolo n. 2532 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 10.

Gli stanziamenti relativi alle leggi 7 agosto 1973, n. 519 (Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità), e 21 dicembre 1978, n. 843 (articolo 45: versamento al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane), già autorizzati con la tabella B di cui all'articolo 97 della legge 30 aprile 1980, n. 149, sono rideterminati, rispettivamente, in lire 1.230.000.000 e lire 61.607.622.000.

(*È approvato*).

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato tra poco a scrutinio segreto, insieme agli altri disegni di legge oggi esaminati.

Avverto gli onorevoli colleghi che, poiché le votazioni avverranno mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 17, è ripresa alle 17,30.

**Inversione
dell'ordine del giorno.**

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Cicciomessere.

CICCIOMESSERE. Brevemente, signora Presidente, propongo che si proceda fino alle ore 19 alla discussione ed alla conseguente votazione delle domande di autorizzazione a procedere, per poi dar luogo alle ore 19 alla votazione segreta finale dei provvedimenti che abbiamo oggi esaminato. Questo per consentire la massima partecipazione di tutti i colleghi ad una fase così delicata dei nostri lavori come quella, appunto, della discussione e della votazione delle domande di autorizzazioni a procedere.

PRESIDENTE. Devo innanzitutto precisare che anche ove fosse approvata la proposta dell'onorevole Cicciomessere non è comunque possibile esaurire per questa sera l'esame delle domande di autorizzazione a procedere. Sulla proposta dell'onorevole Cicciomessere darò la parola ad un oratore contro e ad uno a favore, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento.

BIANCO GERARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Lei intende parlare a favore o contro ?

BIANCO GERARDO. Signor Presidente, io non intendo parlare né a favore né contro la proposta dell'onorevole Cicciomessere. Ho chiesto la parola soltanto per un chiarimento. Per poter consentire all'Assemblea di procedere a ben dieci votazioni credo sia necessario avere un lasso di tempo adeguato, in modo da consentirle di esprimere la propria volontà. Sono del parere, quindi, che sarebbe opportuno passare all'esame delle domande di autorizzazione a procedere fino alle ore 18,30, per procedere poi alla votazione segreta finale dei disegni di legge oggi esaminati.

PRESIDENTE. Siamo dunque di fronte ad una richiesta subordinata a quella dell'onorevole Cicciomessere.

FRACCHIA. Chiedo di parlare contro la proposta dell'onorevole Cicciomessere.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACCHIA. Signor Presidente, sono d'accordo con quanto proposto dall'onorevole Gerardo Bianco, e cioè di concludere l'esame delle domande di autorizzazione a procedere alle ore 18,30.

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomessere, dopo la proposta formulata dall'onorevole Bianco, sulla quale concorda anche l'onorevole Fracchia, lei ritiene di mantenere la sua richiesta di proseguire l'esame delle domande di autorizzazione a procedere fino alle ore 19 ?

CICCIOMESSERE. Signora Presidente, sono già le 17,30 ! Mi sembra che almeno un'ora e mezza sia necessaria per una discussione così importante.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta dell'onorevole Cicciomessere di discutere le domande di autorizzazione a procedere fino alle ore 19, restando inteso che, qualora essa venga respinta, s'intenderà approvata quella dell'onorevole Gerardo Bianco.

(È respinta).

Pertanto, si passerà ora e fino alle 18,30, all'esame delle domande di autorizzazione a procedere di cui al quarto punto dell'ordine del giorno. Alle 18,30 si procederà alla votazione segreta finale dei disegni di legge oggi esaminati.

**Esame di domande
di autorizzazione a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella contro il deputato Benco Gruber Aurelia, per il reato di cui all'articolo 156 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 (violazione delle norme sulle pubbliche sottoscrizioni) (doc. IV, n. 45).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Conformemente al parere che ho espresso anche in seno alla Giunta, propongo che non sia negato alla collega Aurelia Benco Gruber il diritto di portare avanti all'autorità giudiziaria la questione che lei stessa sollecita di poter portare, con riferimento a quello che lei giudica (e che noi con lei giudichiamo) un suo diritto civile, relativo alla facoltà di procedere alla raccolta di fondi per il partito cui appartiene. Il fatto che nel nostro ordinamento esista una norma che espressamente vieta le collette e le sottoscrizioni con finalità politiche fa sì che non possa essere invocato il carattere politico, come motivo per non concedere l'autorizzazione a procedere, una volta che è proprio detta finalità politica della raccolta dei fondi quella che rende anti-giuridica quest'ultima. Il permesso delle autorità di pubblica sicurezza (che comunque costituisce di per se stesso, un condizionamento) infatti non viene concesso, quando la finalità della raccolta è politica.

Chiedo, dunque, che nei confronti della onorevole Aurelia Benco Gruber sia

concessa l'autorizzazione a procedere. Conseguentemente, voterò contro la proposta della Giunta.

BENCO GRUBER AURELIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCO GRUBER AURELIA. La richiesta di autorizzazione a procedere nei miei confronti parte da una « colletta », termine molto generico per definire un problema che, a mio avviso, interessa davvero il Parlamento.

Alle spalle di tale colletta sta una decisione del collegio dei presidenti dei gruppi parlamentari, che ripartisce i finanziamenti ai partiti e ai movimenti presenti in questa Camera. Credo che fino ad oggi non vi sia mai stata una discriminazione tra partiti e movimenti ammessi e partiti e movimenti non ammessi. La prima volta che tale discriminazione è stata posta in atto è accaduto per il movimento politica « Lista per Trieste ». Una maggioranza di due voti, nel complesso degli otto membri che dovevano deliberare, si è schierata contro la lista in questione, con motivazioni che, a mio avviso, anche per il ricorso che il movimento cui appartengo ha presentato, non erano e non sono da noi ritenute legittime. Infatti, la motivazione con la quale ci viene ricusato circa un terzo del finanziamento che legalmente ci spetterebbe deriva dal fatto, inesistente, per quanto concerne la lista, e cioè che la regione Friuli-Venezia Giulia nel suo statuto speciale non contempla una particolare difesa delle minoranze etniche e linguistiche. Sarebbe questa una ragione per infirmare, nel caso, quello statuto di specialità.

Non ritengo, invece, che sia possibile derivare dalla stessa una convinzione di colpevolezza nei confronti della Lista per Trieste, che è sorta esclusivamente per una difesa economica e ambientale del territorio della città di Trieste. Questo movimento di protesta è nato non già per opporsi a un trattato di pace che elimini ogni possibilità di contestazione tra

l'Italia e la Jugoslavia, bensì per opporsi, pur plaudendo al trattato, a quell'allegato di natura economica che voleva stabilire a monte della città una zona franca industriale che avrebbe rovinato l'ambiente circostante la città e minacciato ecologicamente in modo gravissimo la città stessa. L'opposizione della cittadinanza si è incentrata su tre punti: difesa del Carso, difesa del principio di concessione di autonomia nell'ambito della regione e del paese, tale da assicurare alla città di Trieste ed alla sua provincia un'amministrazione veramente confacente ai suoi bisogni ed una autonomia legislativa limitata. Questi erano i tre punti fondamentali intorno a cui si è svolta la battaglia che ha condotto alla presentazione a questo Parlamento di un documento recante 65 mila firme di triestini.

È quindi da escludere qualsiasi atteggiamento di contrasto con la minoranza slovena, che vive con noi nel Carso da molti secoli ed a favore della quale colei che vi parla in questo momento ha presentato una proposta di legge, per la prima volta proveniente da Trieste e da triestini, tendente a proteggere le minoranze etniche e linguistiche dell'intera regione e di Trieste stessa. Se quindi queste motivazioni sono state assunte come base per discriminare la lista per Trieste, c'è da dire che esse non trovano alcuna giustificazione nei fatti.

La lista per Trieste è stata costretta ad affrontare una serie di onerosissime elezioni, da quelle comunali a quelle nazionali ed europee e, finalmente, quelle recenti provinciali.

A fronte di questi enormi costi finanziari c'è da dire che alle spalle del movimento che anima la sollevazione della popolazione di Trieste per la difesa dei suoi diritti non vi sono capitali; non c'è niente che possa tutelarlo. La mia modestissima presenza in quest'aula era la sola garanzia su cui il movimento per Trieste potesse contare per affrontare le elezioni provinciali, nelle quali doveva combattere e in giusta misura affermarsi, conquistando il 5,5 per cento di voti in più rispetto alle precedenti elezioni. Ebbene, in quel

momento le nostre casse erano vuote. Io depositavo la parte di fondi concessami dal Parlamento a favore del movimento stesso, ridotta di un terzo per quelle preclusioni che ci sono state fatte e per le quali noi in quest'aula rappresentiamo un settore discriminato della volontà popolare italiana.

Ebbene, in quelle circostanze, poiché la legge dice che i partiti vanno finanziati pubblicamente, dissi a me stessa: « Ebbene, anche il movimento della Lista per Trieste dovrà trovare e lo dimostrerà il finanziamento pubblico, quel finanziamento pubblico che il Parlamento così ingiustamente gli ha negato ».

Allora sì ho aperto una colletta e l'ho tranquillamente chiusa quando la somma di quello che la Camera doveva al movimento per Trieste ha pareggiato l'incasso della colletta stessa. Ma io sono una persona che rispetta la legge e perciò mi sono senz'altro autodenunciata per questa colletta e non ho voluto chiedere un preventivo permesso per organizzarla perché avevo il diritto, a parità degli altri partiti e movimenti italiani, di godere tutto intero il finanziamento che era dovuto alla Lista per Trieste.

Non ho chiesto l'autorizzazione, però, rispettosa della legge ho denunciato me stessa al pretore per la contravvenzione effettivamente commessa perché la legge va rispettata, ma a monte della legge devono esserci anche decisioni eque, paritarie, giuste, informate sulle situazioni periferiche.

Questo è il preambolo del modesto fatto sottoposto al vostro giudizio; io sono colpevole, ma la mia colpevolezza sta in una misura discriminatoria e ingiusta che il Parlamento è chiamato a correggere (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ORIONE, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che dalle dichiarazioni della collega Aurelia Benco Gru-

ber sia apparso chiaro quello che la Giunta ha ritenuto nei fatti: cioè l'operato della collega era l'espressione chiara della attività politica, che ella voleva espletare in quel determinato modo. Quindi, secondo una giurisprudenza costante di questa Giunta, riconfermiamo il nostro intendimento di non concedere l'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di non concedere la autorizzazione a procedere, avvertendo altresì che, se la proposta stessa è respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Santi, per i reati di cui agli articoli 323 e 81 del codice penale (abuso di ufficio in casi non previsti specificamente dalla legge, continuato) ed agli articoli 328 e 81 del codice penale (omissione di atti di ufficio, continuata) (doc. IV, n. 35).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MELLINI, *Relatore*. Signora Presidente, la Giunta ha ritenuto che nella specie, trattandosi di un provvedimento in grado di appello, a seguito di sentenza di condanna e di impugnazione da parte dell'imputato, non dovesse essere presa in considerazione l'eventualità di un intento persecutorio che avrebbe potuto caratterizzare l'azione, così come si era svolta nel giudizio di primo grado; e ciò proprio per l'esistenza di un atto suscettibile di formare giudicato e di una prosecuzione del giudizio esclusivamente per iniziativa dello stesso deputato che ha sollecitato questo giudizio.

Va anche sottolineato che lo stesso collega aveva preventivamente rinunciato all'intervenuta amnistia, rispetto ai reati per i quali si era proceduto nei suoi confronti.

Pertanto, non potendosi ravvisare la rilevanza di un eventuale intento persecutorio, che avesse potuto comunque caratterizzare l'inizio dell'azione penale nella prima fase del giudizio, nel quale avrebbe anche potuto incontrarsi un qualche indizio in talune modalità nell'inizio di questa vicenda, la Giunta ha proposto la concessione dell'autorizzazione a procedere.

PASQUINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINI. In conformità a quanto abbiamo espresso in Giunta, e con le stesse motivazioni, noi voteremo contro la decisione della Giunta stessa di concedere l'autorizzazione.

ALBERINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERINI. Anche il gruppo socialista, sulla base di alcune considerazioni che emergono dalla relazione del collega Mellini, ritiene di individuare nella procedura a carico del collega Santi un *fumus persecutionis*, e dichiara di votare contro (*Commenti del deputato Boato*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Santi.

(È respinta).

L'autorizzazione a procedere s'intende pettante negata.

BOATO. C'è chi si batte per averla e chi si batte per non averla.

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Ciccimessere, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 112, n. 1, 655

e 81, capoverso, del codice penale (radunata sediziosa); agli articoli 112, n. 1, e 266, secondo comma, del codice penale (istigazione di militari a disobbedire alle leggi); agli articoli 112, n. 1, e 341, primo e quarto comma, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale); e agli articoli 112, n. 1, e 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 19).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCIOMESSERE. Signora Presidente, credo che sia inutile dopo l'ultima votazione fare disquisizioni giuridiche sulla questione delle autorizzazioni a procedere. Come si è visto con chiarezza, questa Camera ritiene di poter utilizzare questo strumento per consentire la totale immunità nei confronti dei propri aderenti.

Il risultato è evidente: nel momento in cui la Giunta a maggioranza, sulla base di considerazioni relative alla prassi prevalente, aveva dato un parere preciso nel caso precedente, poi sono sorti altri collegamenti. In questa materia — dobbiamo dircelo chiaramente — le ragioni del voto sono affatto estranee a problemi giuridici di interpretazioni di prassi, ma in relazione agli accordi che si possono realizzare tra un gruppo e l'altro per consentire in modo reciproco l'immunità per questo o quel deputato di questo o di quel gruppo. In questo modo si fa violenza totale e completa all'articolo 68 della Costituzione, perché mi sembra giusta la considerazione che poco fa faceva il collega Boato che, se effettivamente questa volontà persecutoria ci fosse stata nei confronti del collega Santi, che io rispetto pienamente — questo mi sembra sia fuori dubbio —, ben altra mobilitazione avrebbe dovuto attivare il gruppo socialista per difendere questo collega, sottoposto appunto ad una volontà persecutoria. Lo stesso discorso vale per il gruppo comuni-

sta, che interviene solo alla fine con dichiarazioni di voto, ma senza spiegare come questa volontà persecutoria si sarebbe realizzata.

Ritornando alla domanda di autorizzazione a procedere nei miei confronti, non mi soffermo sugli aspetti giuridici, perché questa è una farsa; questo è un mercato delle immunità, per cui è inutile discutere di questioni giuridiche. Mi rivolgo a lei, signora Presidente e le chiedo che sia annullata la relazione del collega Casini e questo non per miei interessi, ma per interesse del Parlamento e di questa Camera. Non è ammissibile, infatti, che in un documento della Giunta delle autorizzazioni a procedere si commettano sbagli procedurali così gravi. Sono documenti che rimangono agli atti, per cui ritengo che l'invito al relatore di correggere la sua relazione sia necessario.

Secondo la relazione, i fatti oggetto della domanda di autorizzazione a procedere sono sostanzialmente una proiezione esterna dell'attività politica del parlamentare. A parte il fatto che qualcuno mi dovrebbe spiegare come si possano considerare la resistenza a pubblico ufficiale, l'oltraggio, l'adunata sediziosa e l'istigazione di militari a disobbedire alle leggi come proiezioni esterne dell'attività politica del parlamentare, io non ero parlamentare all'epoca dei fatti. Siamo di fronte, quindi, ad un grossolano errore che abbiamo già riscontrato in occasione di altre autorizzazioni a procedere.

Il relatore Casini, inoltre, comportandosi da giudice, nella sua relazione mi assolve, affermando che non vi è nessuna prova che io abbia effettivamente partecipato agli atti di ostilità che furono compiuti nell'episodio in oggetto. Secondo il giudice si sarebbe trattato del lancio di mattoni contro la polizia, mentre, in realtà, costruimmo un muro dinanzi alla base NATO e la polizia non soltanto ci pestò ma prese un nostro compagno, Paolo Buzanca, attualmente consigliere regionale radicale in Sardegna, e lo buttò letteralmente a mare. Casini, comunque, sostiene che io non avrei partecipato a questi atti di ostilità e, cosa ancora più grave, che do-

vrebbe poi portare ad una denuncia nei confronti della polizia, che i rapporti dei carabinieri e della polizia sono sostanzialmente falsi, perché questi signori avrebbero ingigantito la risposta, data la gravità dei fatti.

Ribadisco, quindi, la richiesta al relatore Casini di correggere la sua relazione per quanto riguarda la parte da me prima citata e per quanto riguarda le motivazioni, che sono gravissime e, non tanto per quanto mi riguarda: infatti, io chiedo di potermi presentare dinanzi al giudice per dimostrare la mia innocenza e la responsabilità della polizia in quell'episodio. Ma, se io mi presentassi davanti ai giudici con questa relazione, nella quale la maggioranza che l'ha approvata sostiene sostanzialmente che io sono innocente, estraneo ai fatti e che la polizia ha fatto un abuso, ecco, evidentemente io mi presenterei in una condizione particolarmente favorevole. Questo per dire che cosa? Per dire che quando al contrario, a partire da questa procedura illegale della Giunta che entra nel merito dei fatti, quando al contrario al deputato viene concessa l'autorizzazione a procedere, evidentemente è contestuale in quella autorizzazione, in quella concessione, un giudizio di colpevolezza o comunque sostanzialmente di colpevolezza nei confronti del collega. E da qui emerge poi la richiesta — lo dicevo ieri — di molti colleghi, disponibili in linea di principio a presentarsi, ad affrontare il procedimento, ma non disponibili con la tara creata, al pregiudizio creato da una autorizzazione a procedere che nasce all'interno di una prassi che entra nel merito delle motivazioni, nel merito delle accuse e delle imputazioni fatte.

Per queste ragioni, signora Presidente, io, nel chiedere che mi sia consentito di partecipare a questo processo, che la Camera voti contro la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere, anche per i motivi ieri lungamente espressi, invito anche però, proprio per la dignità del Parlamento, il relatore Casini a modificare per lo meno il testo della

relazione in modo che questi inconvenienti non possano più ripetersi.

Rimane la mia valutazione di fondo che purtroppo — e su questo invito alla riflessione anche gli altri colleghi di gruppo, con i quali probabilmente abbiamo delle diversità, delle sfumature di opinione — dopo l'ultima votazione ogni discorso sulla estensione del senso del primo ma anche del secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, mi sembra pericoloso. Per cui attenersi strettamente alla lettera del primo comma dell'articolo 68, e avviarsi invece velocemente — è un auspicio che faccio — alla abrogazione del secondo comma dell'articolo 68 mi sembra urgente, così come è urgente, non consentire all'interno della Giunta interpretazioni estensive, che poi portano a quelle conseguenze che abbiamo visto poco fa.

DE CATALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, mi consenta, fuori sacco (non ero presente allorché si è discussa e votata la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti della collega Benco Gruber) di esternare in questo momento alla collega intera la mia ammirazione e la mia solidarietà per l'addebito che le è stato mosso dal magistrato.

Per quanto si riferisce alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del collega Ciccimessere, debbo dire che ho una antica simpatia per il relatore Casini, ed immagino il suo tormento di dovere nella sostanza sottolineare la esistenza di un *fumus persecutionis* addirittura nei confronti del collega Ciccimessere, ma di non doverla esternare nello scritto, nella forma.

Devo dire, signor Presidente, che mi sembra doverosa la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Ciccimessere, prima di tutto perché è grave ed ineliminabile ingiuria per un non violento essere accusato di atti di violenza, e di conseguenza è necessario immediatamente il chiarimento in ordine ai

comportamenti. Anche perché, salva sempre la riserva per me di farmi spiegare il significato della frase « proiezione esterna dell'attività politica del parlamentare », e la mancanza di relazione di questa affermazione con il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione (ma non si preoccupi il collega Cicciomessere, perché non lo invoco in questa circostanza!) devo ribadire quanto ha già affermato Cicciomessere, che non si può trattare cioè di proiezione esterna dell'attività politica del parlamentare per il semplice fatto che il 18 agosto 1976 il collega Cicciomessere non era parlamentare.

A meno che (ho avuto questo dubbio; so che il collega Casini è uno studioso profondo di legislazioni e statuti parlamentari di diversi paesi, e non soltanto del nostro) il collega Casini non sia d'accordo con me e con quanti altri nella scorsa legislatura hanno instaurato nel nostro paese il ruolo dei deputati supplenti. Lei ricorderà, signor Presidente, lo scandalo che si ebbe in quest'aula e fuori allorché il gruppo parlamentare radicale, oltre ai quattro (allora erano quattro soltanto) deputati, scrisse sulla carta della Camera dei deputati i quattro deputati supplenti.

Se Casini, come io ritengo, è d'accordo con quella nostra affermazione, che era davvero nuova rispetto alle consuetudini parlamentari di questo paese, non nuova certamente però per quelle di altri paesi, allora sono d'accordo che si tratta di proiezione esterna dell'attività politica del parlamentare supplente Roberto Cicciomessere, perché tale egli era nell'agosto del 1976. Diversamente non si può assolutamente parlare di proiezione esterna.

Poiché Cicciomessere ha il diritto, e anche il dovere, di essere giudicato per gli atti compiuti allorché il mandato parlamentare non faceva scattare per lui quegli articoli 67 e 68, primo comma, della Costituzione che ho richiamato ieri, credo che sia corretto concedere l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti, e in questo senso esprimerò il mio voto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CASINI, *Relatore*. Signor Presidente, poche parole in aggiunta alla relazione, perché i due interventi mi hanno chiamato in causa personalmente.

È abbastanza strano per me, che per quattordici anni ho fatto il pubblico ministero, nell'occasione in cui chiedo di non doversi procedere, cioè sostanzialmente un'assoluzione, trovare la rivolta degli imputati.

DE CATALDO. Non l'hai mai chiesta da pubblico ministero!

CASINI, *Relatore*. No, tu sai benissimo che l'ho chiesta molte volte!

Ricordo da quella mia esperienza da magistrato che nelle aule dove si amministra la giustizia c'è scritto: « La legge è uguale per tutti ». È questa la divisa che dà dignità a chi gestisce la giustizia stessa.

Si potrà discutere se l'istituto dell'autorizzazione a procedere introduca una crepa in questo principio, se debba essere rivisto o meno. Un fatto è certo: all'interno di questa disciplina dell'autorizzazione a procedere bisogna applicare le regole secondo il canone che la giustizia è uguale per tutti. E per stabilire un criterio di eguaglianza bisogna guardare non solo alle disposizioni, ma anche alla giurisprudenza.

Nel caso in esame credo che mancheremmo di dignità verso il Parlamento (la dignità del Parlamento è stata ricordata) se noi applicassimo per casi identici due pesi e due misure. E qui siamo veramente al limite, perché l'episodio per il quale è stato imputato il collega Cicciomessere è lo stesso (stesso giorno, stesse ore, stesso fatto) per cui fu imputato in passato l'onorevole Pannella, e per il quale non fu concessa l'autorizzazione a procedere nella passata legislatura. Non basta: episodi di questo tipo, in cui certamente un desiderio di cambiamento politico e di manifestazione di un pensiero politico tra-

smodano in una violenza verbale e fisica, sono stati a centinaia esaminati dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere e sempre è stato considerato questo un caso classico in cui effettivamente si tratta di proiezione esterna dell'attività politica. Allora, io credo che il principio dell'uguaglianza e la dignità del Parlamento esigano che anche in questo caso si riconosca copertura politica al collega onorevole Ciccimessere.

Se vogliamo riesaminare l'istituto nei suoi termini generali e la gestione dell'istituto medesimo da parte della Giunta, possiamo anche farlo, però non mi pare questa la sede.

BOATO. Pannella era deputato, all'epoca dei fatti!

PRESIDENTE. Onorevole Boato, non è questo il modo. Se vuole, può parlare dopo.

BOATO. Era una cosa dialogica.

PRESIDENTE. Altro che dialogica, con quel tono!

CASINI, *Relatore*. La Giunta ha accolto, non una, ma molte volte, il principio della proiezione esterna della attività politica anche per l'attività pregressa del parlamentare. Quindi o stabiliamo criteri diversi, oppure questi criteri dobbiamo applicare. E questi criteri noi abbiamo applicato.

È per queste ragioni che mi riporto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, intende fare una dichiarazione di voto?

BOATO. No, la ringrazio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti dello onorevole Ciccimessere, avvertendo altresì che se la proposta stessa è respinta, si

intende che la Camera conceda l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Ferrari Giorgio, per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) (doc. IV, n. 33).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Ebner, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 48).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta, avvertendo altresì che, se la proposta stessa è respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue l'autorizzazione a procedere contro il deputato Boato, la quale prevedibilmente comporterà una discussione abbastanza lunga. Poiché l'Assemblea ha deciso poc'anzi con un voto di procedere alle 18,30 alla votazione segreta finale dei disegni di legge oggi esaminati, tenuto conto dell'ora, propongo che si passi ad esaminare la domanda di autorizzazione a procedere successiva, quella contro il deputato Gianni, rinviando lo esame di quella relativa al deputato Boato ad altra seduta.

BOATO. Per quanto mi riguarda, vorrei che la domanda di autorizzazione a procedere contro di me fosse esaminata subito.

PRESIDENTE. Conoscendo le persone che dovrebbero parlare, lo dico sinceramente che non ho molte speranze che si possa risolvere la cosa nel giro di pochi minuti e poiché non voglio « strozzare » la discussione (in quanto sarei costretta a dimezzarla), mantengo questa proposta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo pertanto ad esaminare la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Gianni, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595 del codice penale e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa, continuata) (doc. IV, n. 50).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

DE CATALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Per le ragioni espresse più volte, ritengo che debba essere concessa l'autorizzazione a procedere contro il deputato Gianni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FERRARI SILVESTRO, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere, avvertendo altresì che se la proposta stessa è respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Mensorio, per i reati di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di

ufficio) ed all'articolo 347, secondo comma, del codice penale (usurpazione di funzioni pubbliche); nonché per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 340 del codice penale (interruzione di un ufficio pubblico) (doc. IV, n. 40).

DE CINQUE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. Signora Presidente, per i motivi da lei già illustrati, sarebbe opportuno rinviare ad altra seduta l'esame di questa domanda di autorizzazione a procedere e delle successive.

PRESIDENTE. Dato che ormai mancano pochi minuti all'ora fissata dalla Camera per l'inizio della votazione segreta finale dei disegni di legge, rinvio ad altra seduta l'esame delle restanti domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Restituzione di atti relativi a una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Alla Camera è pervenuta, in data 4 dicembre 1979, una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmessa dal ministro di grazia e giustizia e proveniente dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Genova, nei confronti del deputato Canepa, per i reati di bancarotta fraudolenta e di appropriazione indebita aggravata.

Il magistrato, procedendo alle indagini relative alle cause del fallimento della società « Il Lavoro », ha ritenuto di ravvisare l'esistenza delle ipotesi delittuose di cui agli articoli 216, 219 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e agli articoli 646 e 61, n. 11, del codice penale.

Senonché la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, nelle sedute del 6 febbraio, 29 aprile e 7 maggio 1980, ebbe a constatare che negli atti processuali trasmessi non solo manca qualsiasi cenno concreto delle fattispecie oggettive

cui i capi d'imputazione si riferiscono, ma anche che questi ultimi non vengono addebitati personalmente all'onorevole Canepa, dal momento che le ipotesi delittuose sono indistintamente attribuibili — a giudizio dello stesso magistrato — « a coloro, o a taluno di coloro che dal 1970 in poi ricoprivano nell'ambito della società le cariche di amministratore o di sindaco ».

Per questi motivi la Giunta, pur non sottraendosi dal prendere in esame il caso, dato che era pervenuta alla Camera per le vie rituali una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ha però considerato di non poter decidere sulla domanda stessa, mancando quest'ultima di requisiti essenziali che devono esserle propri: e cioè l'indicazione degli elementi di fatto costitutivi dei reati indicati in rubrica, e la volontà di procedere penalmente nei confronti di un deputato in ordine a questi fatti-reato.

In conclusione, la Giunta ritiene di restituire il fascicolo concernente la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Canepa al ministro di grazia e giustizia, perché questi rappresenti alla competente autorità giudiziaria le considerazioni di cui sopra.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, derogando altresì, in relazione alla particolare urgenza, al termine di cui al predetto articolo 82:

alla V Commissione (Bilancio):

LA LOGGIA ed altri: « Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di

spesa della Cassa per il mezzogiorno e a trasferire competenze al Comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 » (2058) *(con parere della I, della VI, della XII e della XIII Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Proposta di assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge:

alla V Commissione (Bilancio):

LA LOGGIA ed altri: « Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liguigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione (2059) *(con parere della I, della II, della IV e della XII Commissione).*

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Passiamo ora alla votazione segreta finale dei disegni di legge oggi esaminati.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico sul disegno di legge n. 1355, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 270. — « Approvazione ed esecuzione dell'accordo italo-franco-monegasco relativo alla protezione delle acque del litorale mediterraneo, firmato a Monaco il 10 maggio 1976 » (*approvato dal Senato*) (1355):

Presenti	416
Votanti	415
Astenuti	1
Maggioranza	208
Voti favorevoli	402
Voti contrari	13

(*La Camera approva*).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico sul disegno di legge n. 1698, oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 273. — « Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961 » (*approvato dal Senato*) (1698):

Presenti	429
Votanti	293
Astenuti	136
Maggioranza	147
Voti favorevoli	262
Voti contrari	31

(*La Camera approva*).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1701, oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 329. « Ratifica ed esecuzione dell'accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con protocollo e regolamento di esecuzione, quale risulta modificato ed integrato dall'atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967 » (*approvato dal Senato*) (1701):

Presenti e votanti	430
Maggioranza	216
Voti favorevoli	404
Voti contrari	26

(*La Camera approva*).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1705, oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 557. « Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e San Marino concernente la rivalutazione del canone doganale, effettuato a Roma il 18 maggio 1978 » (*approvato dal Senato*) (1705):

Presenti	434
Votanti	429
Astenuti	5
Maggioranza	215
Voti favorevoli	396
Voti contrari	33

(*La Camera approva*).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1706, oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

Comunico il risultato della votazione:

S. 559. « Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sui trasporti internazionali su strada, firmato a Roma il 29 luglio 1977 » (*approvato dal Senato*) (1706):

Presenti e votanti . . .	439
Maggioranza	220
Voti favorevoli . . .	409
Voti contrari	30

(*La Camera approva*).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1708, oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 561. « Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e la esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977 » (*approvato dal Senato*) (1708):

Presenti e votanti . . .	436
Maggioranza	219
Voti favorevoli . . .	406
Voti contrari	30

(*La Camera approva*).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1707, oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 560. — « Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziali

in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965 » (*approvato dal Senato*) (1707):

Presenti	437
Votanti	435
Astenuti	2
Maggioranza	218
Voti favorevoli . . .	408
Voti contrari	27

(*La Camera approva*).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1700, oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 276. — « Ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni: 1) convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970; 2) convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 3) convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 4) convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973 » (*approvato dal Senato*) (1700):

Presenti	442
Votanti	432
Astenuti	10
Maggioranza	217
Voti favorevoli . . .	406
Voti contrari	26

(*La Camera approva*).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2038, oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

Comunico il risultato della votazione:

« Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, 9 luglio 1980, n. 301, e 30 agosto 1980, n. 503 » (2038):

Presenti	445
Votanti	444
Astenuti	1
Maggioranza	223
Voti favorevoli	410
Voti contrari	34

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2051, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 977. — « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1980 » (approvato dal Senato) (2051):

Presenti	439
Votanti	437
Astenuti	2
Maggioranza	219
Voti favorevoli	266
Voti contrari	171

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
Accame Falco
Achilli Michele
Aiardi Alberto
Ajello Aldo
Alberini Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo

Allocca Raffaele
Amadei Giuseppe
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armato Baldassare
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Artese Vitale
Asor Rosa Alberto
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbarossa Voza Maria Immacolata
Bartolini Mario Andrea
Bassanini Franco
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Benco Gruber Aurelia
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bonalumi Gilberto
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Capria Nicola
Carandini Guido
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio

Carta Gianuario
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colombo Emilio
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Carmelo
Contu Felice
Corà Renato
Corder Marino
Corradi Nadia
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario

Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
De Carolis Massimo
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giesi Michele
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico
Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Fornasari Giuseppe
Forte Salvatore
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasnelli Hubert

Furnari Baldassarre
Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Galdolfi Alberto
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Giglia Luigi
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippio Ugo
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Gui Luigi

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Innocenti Lino

Kessler Bruno

Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
La Loggia Giuseppe
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

Lattanzio Vito
Lauricella Salvatore
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Ligato Lodovico
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Loda Francesco Vittorio
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magnani Noya Maria
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiano
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martinat Ugo
Marzotto Caotorta Antonio
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Matta Giovanni
Mazzarino Antonio Mario
Mazzotta Roberto
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Menziani Enrico
Merolli Carlo
Migliorini Giovanni

Milani Eliseo
Minervini Gustavo
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Motetta Giovanni

Napoletano Domenico
Napoli Vito
Nespolo Carla Federica
Nicolazzi Franco
Nonne Giovanni

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orione Franco Luigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palleschi Roberto
Palopoli Fulvio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Maria Santa
Pirollo Pietro
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Potì Damiano
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Ravaglia Gianni
Reina Giuseppe
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rizzo Aldo
Roccella Francesco
Rodotà Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santi Ermido

Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Serri Rino
Servadei Stefano
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Spagnoli Ugo
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Giangiacomo
Tocco Giuseppe
Tombesi Giorgio
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Tremaglia Pierantonio Mirko
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zaccagnini Benigno
Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zanforlin Antonio
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

*Si è astenuto sul disegno di legge
n. 1355:*

Benco Gruber Aurelia

*Si sono astenuti sul disegno di legge
n. 1698:*

Ajello Aldo
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Allegra Paolo
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Angelini Vito
Antoni Varese
Asor Rosa Alberto

Baldassari Roberto
Barbarossa Voza Maria Immacolata

Bartolini Mario Andrea
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Bernardi Antonio
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Boato Marco
Bocchi Fausto
Bonetti Mattinzoli Piera
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Branciforti Rosanna
Brini Federico
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Buttazoni Tonellato Paola

Cacciari Massimo
Calonaci Vasco
Canullo Leo
Carandini Guido
Carlone Andreucci Maria Teresa
Casalino Giorgio
Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Cecchi Alberto
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cravedi Mario
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

Da Prato Francesco
De Gregorio Michele

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giulio Fernando
Dulbecco Francesco

Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Ferri Franco
Forte Salvatore
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galli Maria Luisa
Gambolato Pietro
Gatti Natalino
Giovagnoli Sposetti Angela
Giura Longo Raffaele
Gradi Giuliano
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico

Ianni Guido
Ichino Pietro

Loda Francesco Vittorio
Lodolini Francesca

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Manfredi Giuseppe
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Matrone Luigi
Migliorini Giovanni
Molineri Rosalba
Motetta Giovanni

Nespolo Carla Federica

Olivi Mauro
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello

Palopoli Fulvio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Peggio Eugenio
Perantuono Tommaso
Pochetti Mario
Politano Franco
Proietti Franco

Raffaelli Edmondo
Ramella Carlo
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Salvato Ersilia
Sandomenico Egizio
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serri Rino
Spagnoli Ugo

Tamburini Rolando
Tesi Sergio
Tessari Giangiacomo
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trombadori Antonello

Vagli Maura
Vetere Ugo
Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio

Zanini Paolo
Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco

*Si sono astenuti sul disegno di legge
n. 1705:*

Benco Gruber Aurelia
Costamagna Giuseppe
Moro Paolo Enrico
Orione Franco Luigi
Zolla Michele

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 1707:

Boato Marco
Orione Franco Luigi

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 1700:

Ajello Aldo
Boato Marco
Cicciomessere Roberto
Crivellini Marcello
Galli Maria Luisa
Garocchio Alberto
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Roccella Francesco
Sedati Giacomo

Si è astenuto sul disegno di legge n. 2038:

Orsini Bruno

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 2051:

Giudice Giovanni
Giuliano Mario

È in missione:

Colombo Emilio

Annunzio

di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Avverto che la Camera saà convocata a domicilio, eventualmente con un preavviso più breve dei consueti cinque giorni.

La seduta termina alle 18,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZiate****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

PERNICE, COMINATO LUCIA, SPATARO, CASALINO E BOCCHI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Per conoscere — premesso che:

fonti giornalistiche hanno reso noto che il dipartimento cooperazione tecnica del Ministero degli esteri ha finanziato due campagne sperimentali di pesca in acque egiziane del costo di due miliardi di lire;

tale iniziativa si inquadra in un accordo con operatori economici egiziani per la realizzazione di società miste tra l'Italia e l'Egitto —

i termini esatti della convenzione stipulata e gli organismi scientifici nazionali od internazionali che effettueranno le campagne di pesca sperimentali;

per quali motivi, nell'ambito delle proprie competenze, non è stato interessato il Ministero della marina mercantile;

se tali campagne sperimentali sono collegate ad un organico programma di ricerca scientifica per la valorizzazione e la utilizzazione delle risorse ittiche del mare Mediterraneo e, in particolare, a progetti di ripopolamento ittico. (5-01472)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — atteso che:

la ditta « Ferriere S. Anna » di Sesto Calende (Varese) è stata dichiarata fallita dal tribunale di Milano e che nella medesima erano occupati circa 300 lavoratori;

prima di tale decisione si prospettava una positiva soluzione della grave situazione con la costituzione di un grup-

po di « soci » disponibili alla gestione delle « Ferriere » —

quali interventi si sono svolti per evitare l'aggravarsi di una tale situazione che si ripercuote sulle circa 300 famiglie, ma anche sulla intera realtà territoriale e sociale con la perdita di un reddito così rilevante;

se sono state assunte iniziative per garantire il diritto di cassa integrazione e la gestione provvisoria delle « Ferriere S. Anna » per creare le condizioni possibili di una ripresa concreta dell'attività produttiva e difendere così gli attuali livelli occupazionali. (5-01473)

BOTTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza che all'altezza della variante di Serre la Voûte lungo la SS n. 24 tra i comuni di Exilles e Salbertrand vi è una notevolissima frana che continua ad avere movimenti: infatti l'alveo della Dora Riparia risulta abbassato di 3-4 metri.

Il problema è già stato ripetutamente evidenziato e se l'ANAS si è adattata alla realizzazione di una galleria in quella località in relazione alla nuova strada di collegamento del traforo del Frèjus da Bardonecchia a Torino, questo evidenzia le difficoltà.

Si fa presente la preoccupazione che lo scavo in galleria potrebbe modificare il corso delle notevoli falde d'acqua tali da provocare ulteriori abbassamenti dell'alveo della Dora con pericoli notevolissimi alla viabilità intensissima lungo la SS n. 24.

L'eventuale ulteriore abbassamento provocherebbe anche l'intasamento della diga che è di proprietà della azienda elettrica municipale di Torino. (5-01474)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — atteso che:

la circolare ministeriale n. 189 del 25 luglio 1979 contiene norme che permettono concrete soluzioni per rispondere alle

particolari esigenze ed aspirazioni di frequenza dei giovani studenti-lavoratori;

è stata soppressa la terza classe del corso serale dell'Istituto tecnico commerciale « Caio Plinio » in Como senza ragione alcuna —

quali interventi od iniziative siano state assunte o saranno assunte in tempi brevi per favorire la riapertura di tale classe e per evitare nel futuro la concretizzazione di determinazioni che contrastano profondamente con il diritto allo studio dei giovani lavoratori che meritano invece la più attenta considerazione e la più fattiva partecipazione nel loro impegno di miglioramento professionale da parte delle istituzioni del Ministero a livello territoriale;

se non reputi tali atti un segno di favoritismo per le scuole private e non intenda, partendo da tale atto, predisporre un'indagine in ordine alle attività e iniziative delle scuole private nella provincia di Como. (5-01475)

CERQUETTI, ZANINI, BERNINI E BOTTARELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se corrisponde al vero la notizia contenuta nel *Military Balance* 1979-1980 secondo cui l'Italia sarebbe fornitrice di 200 carri armati medi tipo *Lion* alla Libia e di 20 del medesimo tipo agli Emirati Arabi;

in caso affermativo: se al Ministro sono note le capacità belliche di tale mezzo in rapporto a quelle di analoghi mezzi in dotazione alle forze armate italiane; se al Ministro sono note collaborazioni tecniche in proposito tra le forze armate italiane e la ditta costruttrice; se gli organi della difesa hanno espresso giudizi su tale sistema d'arma e quale esso sia stato:

se il Ministro intenda riferire in Parlamento di questo e di altri contratti per la vendita di armi all'estero, illustrando i criteri in base ai quali sono state concesse le prescritte autorizzazioni a produrre e ad esportare. (5-01476)

ANDÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere —

premesso che la legge 3 giugno 1980, n. 260 prevede il passaggio nei ruoli nelle scuole statali di tutti gli insegnanti in servizio presso scuole elementari speciali parificate dello Stato;

rilevato che con successiva circolare del 24 luglio 1980, n. 217 il Ministro della pubblica istruzione ha fatto riferimento alle scuole elementari parificate speciali senza ulteriori specificazioni;

considerato anche che in Sicilia le scuole elementari speciali parificate sono sovvenzionate dalla regione e che l'ampia dizione della circolare consentirebbe l'applicazione della legge n. 260 anche alle scuole parificate speciali in funzione in Sicilia;

considerato altresì che la difformità evidenziata tra lettera della legge e la circolare applicativa si appalesa meno stridente se si considera la *ratio* vera della legge n. 260, che è quella di eliminare il regime della parificazione nella gestione delle attività scolastiche a livello di scuole elementari e rilevato altresì che da questo punto di vista assolutamente identica appare la posizione delle scuole parificate statali e di quelle regionali siciliane —

quali provvedimenti intende prendere per superare le contraddizioni rilevate tra la legge n. 260 e la citata circolare applicativa e per far sì che la legge possa applicarsi senza dubbi e forzature anche agli insegnanti in servizio presso scuole parificate regionali. (5-01477)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

MADAUDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponde al vero la notizia secondo la quale il Ministero delle finanze si appresterebbe a trasferire in altri locali, lontani dal palazzo di giustizia, l'ufficio del registro atti giudiziari di Messina, attualmente alloggiati nel palazzo stesso.

L'interrogante, nel caso affermativo, chiede di conoscere in base a quali criteri sarebbe stato deciso tale trasferimento il quale, oltre che costituire un grave danno per gli avvocati e procuratori, che verrebbero costretti ad allontanarsi, quasi ogni giorno, dal palazzo di giustizia per provvedere alla registrazione delle sentenze e al bollo dei documenti, con il rischio di non poter accudire alle udienze nelle quali sono interessati, comporterebbe anche un grave disordine nelle cancellerie, sia perché verrebbero costrette a impegnare, per il trasporto dei fascicoli, personale destinato a disimpegnare altri servizi, sia per gli inevitabili ritardi con i quali i fascicoli verrebbero inviati e ritirati dall'ufficio del registro, col pericolo di produrre gravi danni alle parti per la perdita di documenti originali importanti, spesso esistenti nei fascicoli medesimi. (4-05110)

PARLATO E RAUTI. — *Ai Ministri della sanità, dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per conoscere:

l'esatta dinamica del gravissimo incidente verificatosi nella zona industriale di Napoli il 15 ottobre 1980 allorché dallo stabilimento della MOBIL OIL in via delle Brecce si sprigionava una nube tossica dovuta ad una fuga di « etilmercaptano », un additivo chimico che viene frammisto al gas liquido e che — disperdendosi per un larghissimo raggio e sino a Portici e Torre del Greco, passando per i quartieri popolari di San Giovanni a Teduccio, Ponticelli, Barra, dove alcune scuole hanno dovuto sospendere le lezioni — ha indotto la gente spaventata a fuggire sul Vesuvio, mentre la febbre della ITALTRAFO, dell'IRE (ex IGNIS), della CIRIO, dell'AGIP, della SACRAF vedevano i propri dipendenti intossicati al punto che oltre cento persone hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere, alcune delle quali costringono tuttora alla degenza gli infortunati;

se sia esatto che i vigili del fuoco hanno vagato per oltre tre ore alla ricerca della fonte della nube tossica, giacché i dirigenti della MOBIL-OIL si sono ben guardati dal dare immediatamente l'allarme;

se sia nota la impossibile convivenza, nella medesima zona, di larghissimi insediamenti abitativi, cui altri, a Ponticelli, presto si aggiungeranno, e di una presenza industriale che, in parte almeno, è causa di un pericolosissimo inquinamento ambientale che rende l'atmosfera e le acque reflue da tali insediamenti, fino alla costa compresa, altamente pericolose per il vivere civile, a ridosso oltretutto sia della fascia costiera altamente urbanizzata, sia degli stessi insediamenti suburbani ed urbani di Napoli;

se risponda al vero che il comune di Napoli non disponga, come non dispongono né la provincia né la regione Campania, di una mappa degli insediamenti industriali inquinanti o potenzialmente inquinanti e che indichi la distanza di sicurezza dagli insediamenti abitativi circoscrivendo le aziende industriali, giacché la redazione di tale mappa, più volte invocata, comporterebbe l'allontanamento dalla città, verso aree di assoluto rispetto, di numerosissime aziende alle quali è stata dal potere locale, a tutti i livelli, e dal silenzio di quello centrale, conferita di fatto la licenza di inquinare un territorio che ben altra vocazione ambientale possiede, ma che è costretto a subire la logica aberrante di una industrializzazione purchessia che ben avrebbe potuto trovare nell'area metropolitana anziché in quella urbana la sua più funzionale collocazione;

quali iniziative siano state assunte in danno dalla MOBIL-OIL per quanto verificatosi in sede giudiziaria e se gli in-

tossicati siano stati risarciti del danno subito;

quali iniziative si pensi di poter attuare onde vengano delocalizzate le aziende inquinanti nelle aree industriali che attanagliano ad est e ad ovest la città di Napoli e quali prescrizioni siano state impartite onde, nelle more di tale delocalizzazione, simili gravissimi incidenti non abbiano ulteriormente, e magari con conseguenze ancora più gravi, a ripetersi.

(4-05111)

PERNICE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso:

che a tutt'oggi, nonostante i numerosi decreti ministeriali finora emanati, non si è ancora pervenuti ad una definitiva ed organica normativa che regoli la categoria dei C.B., la cui attività di pubblico interesse non può essere oggetto di provvisorie disposizioni ministeriali;

che la categoria interessata ha già avanzato tutta una serie di richieste formalizzate nel corso di un incontro tenuto a Roma con i funzionari della direzione generale dei servizi radioelettrici del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

che tra tali richieste vanno annoverate quella relativa ad uno snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni; la formazione di pubblici elenchi dei concessionari con le rispettive sigle di identificazione; il rilascio della concessione *ad personam* indipendentemente dal numero degli apparati posseduti; la riduzione del canone di concessione; la modifica delle norme di omologazione contenute nel decreto ministeriale 15 luglio 1977 per adeguarle alla modesta potenza di 5 watt prevista per gli apparati C.B.; la utilizzazione per i C.B. della intera gamma dei 27 MHz; la riservazione del canale 9 (frequenza 27,065 MHz) in tutto il territorio nazionale per servizi di emergenza radio —

quali provvedimenti intende adottare per dare un'adeguata risposta alle richieste avanzate.

(4-05112)

ALBERINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza che lo obiettore di coscienza, Poli Gianpietro, nato a Paratico (Brescia) il 30 luglio 1960 e ivi residente, distaccato presso la *Charitas* italiana per svolgere il servizio sostitutivo civile nel campo assistenziale in effetti da alcuni mesi presta servizio presso l'oratorio parrocchiale di Paratico, dove viene impiegato e provvede a collaborare alla stesura e alla stampa del bollettino parrocchiale, alla stesura e alla stampa di ciclostilati del « Movimento per la vita » a servire presso il bar ANSPI dell'oratorio, e ad accompagnare il parroco e il curato nelle varie commissioni.

Per sapere se ritenga che i lavori sopraindicati, siano rispondenti alle qualità indicate nella convenzione tra il Ministero della difesa e la *Charitas* italiana.

(4-05113)

GRIPPO E LIGATO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi che inducono la direzione generale delle ferrovie dello Stato a fare largo « abuso » della trattativa privata anche quando non ricorrono motivi di urgenza e di necessità, come ad esempio l'esecuzione di lavori di demolizione di rotabili ferroviari nello scalo di Torre Annunziata M/ma per un importo di ben 300 milioni di lire.

(4-05114)

RAFFAELLI EDMONDO E LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — considerato:

che la provincia di Bergamo, con gli oltre 900 mila abitanti, ha un'elevata conflittualità civile, commerciale e del lavoro, e ha — come ben noto — uno tra i più alti indici di criminalità;

che, nel corso di quest'anno è stata formalizzata — dopo un pesantissimo lavoro alla procura — l'inchiesta sui gravi e numerosi atti terroristici che hanno colpito la provincia dal 1974 ad oggi, con il probabile rinvio a giudizio di ol-

tre 100 persone (di cui 40 detenuti) tra i quali tre gruppi di fiancheggiatori, sembra, di « Prima linea »;

che l'organico dei magistrati è gravemente insufficiente sia nel capoluogo che nelle preture della provincia e che pertanto il lavoro giudiziario può essere svolto con enorme fatica e con ritardi, nonostante l'impegno del personale, degli uffici e dei magistrati;

che nei programmi di ridefinizione degli organici dovranno essere infoltiti appunto quelli per la provincia di Bergamo, mentre è pressoché impossibile destinare magistrati da altri uffici del tribunale di Bergamo a quell'ufficio istruzione, ove ogni giudice istruttore, oltre a numerosi altri complessi procedimenti, ha pendenti circa 50 procedimenti a carico di detenuti -

se il Ministero di grazia e giustizia non intenda, in attesa del riordino generale delle sedi e degli organici giudiziari, promuovere l'iniziativa per l'aumento dell'organico dei magistrati del circondario del tribunale di Bergamo e, in ogni caso, in attesa di quanto sopra, disporre immediatamente « applicazioni », anche temporanee, da circondari e distretti vicini alla provincia di Bergamo presso la sezione penale del tribunale di Bergamo.

(4-05115)

FEDERICO. — *Al Ministro dei lavori pubblici* — Per sapere:

se da parte dei competenti organi siano stati disposti accertamenti relativi ai crescenti pericoli che incombono sulla costa tirrenica nel tratto che va dalla foce del fiume Garigliano ad oltre trenta chilometri oltre il fiume Volturno;

in caso positivo, quali misure siano state adottate o si pensa di adottare per la protezione degli abitati, degli insediamenti turistici e delle coltivazioni agricole sempre più gravemente insidiate;

quali rimedi in via di urgenza si intendano assumere per ovviare ai danni in-

sorti a seguito delle erosioni e inondazioni di acque marine già verificatesi. (4-05116)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. — Per sapere se è a conoscenza della recente pubblica denuncia del giornalista televisivo Mario Pastore circa l'esistenza di una folta e qualificata schiera di dipendenti della RAI-TV che « ruba lo stipendio » a tale ente, in quanto mantiene rapporti col medesimo soltanto nel giorno della riscossione degli emolumenti, perché dedica la propria attività professionale ad impegni del tutto estranei all'ente di Stato.

L'interrogante è dell'avviso che tale denuncia non possa scorrere come acqua sul marmo, ma solleciti ogni autorità preposta ad una approfondita verifica della situazione, trattandosi della utilizzazione arbitraria di mezzi finanziari richiesti in maniera sempre più copiosa agli utenti del servizio televisivo nazionale.

Qualora poi la denuncia del Pastore riferisca circostanze esatte, l'interrogante ritiene che si debbano non soltanto perseguire le responsabilità di un tale stato di cose, ma che il Governo debba riconsiderare criticamente le risposte fornite (o non fornite) alle sue interrogazioni parlamentari n. 4-08289 del 14 ottobre 1969, n. 4-00740 del 12 ottobre 1976, n. 3-01499 del 26 luglio 1977 riferite appunto a « giornalisti che continuano ad avere rapporti con la RAI-TV soltanto il 27 di ogni mese per la riscossione dello stipendio (e magari degli straordinari) i quali non risulta svolgano presso l'ente pubblico alcuna attività di alcun genere. (4-05117)

RUBINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord*. — Per sapere -

premesso che il 26 settembre 1980 i sindaci dei comuni di Alia, Aliminusa, Caccamo, Lercara, Montemaggiore, Roccapalumba e Vicari (Palermo) si sono riuniti per esaminare l'andamento dell'approvvigionamento idrico;

ricordato che l'erogazione dell'acqua in alcuni comuni avviene con intervallo che varia dai quattro ai dieci giorni e che tale situazione, oltre a determinare una comprensibile esasperazione della pubblica opinione, crea le premesse per gravi conseguenze igienico-sanitarie;

considerato che, come i tecnici dell'Ente Acquedotti siciliani sostengono, attraverso lavori di collegamento tra il sistema Fanaco e il ramo est dell'acquedotto Montescuro potrebbe essere posta in essere una soluzione che anticipi all'inizio della prossima primavera l'utilizzo delle acque del Fanaco, alleviando così la penuria idrica di quei comuni;

tenuto presente che tutti i lavori sono previsti in una perizia dell'importo di lire 1.900.000.000 (ricadenti nel progetto P.S. 3009), già inviata alla Cassa per il Mezzogiorno -

quali passi intende compiere perché venga rapidamente approvata e finanziata tale perizia e si possa rapidamente giungere all'inizio dei lavori. (4-05118)

RUBINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel*

Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per conoscere -

premessi che il sindaco di Gela con pubblica dichiarazione ha proposto che l'eventuale nuovo stabilimento per la produzione dei nuovi motori frutto della collaborazione tra FIAT e Peugeot sia ubicato nella piana tra Gela e Licata;

ricordato che nella zona esistono circa 600 ettari di terreno sito nel nucleo industriale, già dotati delle infrastrutture essenziali;

ricordato che nelle linee programmatiche di tutti i Governi, da almeno due decenni, è affermato il principio di tendere ad una più equilibrata distribuzione dell'apparato produttivo del paese;

ricordato che la concretizzazione di tale principio significa che i nuovi impianti vanno localizzati nel Mezzogiorno;

ricordato che la fascia centro-meridionale della Sicilia costituisce ancor oggi zona di particolare depressione -

quali passi il Governo abbia in animo di compiere per rendere concreti i principi sopra richiamati e dare così all'area di Gela ed alla fascia centro-meridionale della Sicilia nuove occasioni di lavoro. (4-05119)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

DI CORATO, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, SICOLO E MASIELLO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza del malcontento determinatosi tra i lavoratori ed i viaggiatori, sul tratto Bari-S. Spirito, causato da enormi ritardi dei treni e rapidi, e dalla stessa insufficienza della stazione di Bari a contenere il flusso ferroviario.

Per sapere quali misure si intendano prendere per una organica ristrutturazione della stessa stazione, e per l'immediato inizio dei lavori già programmati nel passato.

Per conoscere se non si ritiene necessario ed urgente prendere alcune misure per il rafforzamento della linea ferroviaria e per lo snellimento della stessa, al fine di eliminare il disagio e il malcontento dei lavoratori e dei viaggiatori. (3-02549)

GRIPPO E ANDREOLI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere in base a quali obiettivi e quindi a quali criteri di scelta siano stati individuati progetti da finanziare nell'ambito del P.S. n. 31 per l'area metropolitana di Napoli.

In particolare, si chiede in base a quale criterio di priorità si è inteso finanziare degli assi autostradali a ridosso della città di Napoli, la bretella ferroviaria di Volturno, nonché numerosi svincoli urbani della tangenziale, che non solo non sono contenuti in alcuna relazione programmatica del comune o della regione, ma che sono stati addirittura ritenuti pericolosi per la città ed i cui costi e tempi di attuazione sono notevolissimi; tutto ciò nel momento in cui si cerca di concentrare ogni sforzo finanziario e progettuale sul trasporto pubblico.

Si chiede infine di conoscere per quale motivo non sia stata finanziata la ristrutturazione della linea tranviaria e della Cu-

mana, i cui progetti sono pronti, e per quale motivo non è stata più finanziata la nuova città annonaria, il cui progetto di massima è già stato completato.

(3-02550)

ACCAME. — *Ai Ministri della difesa e della marina mercantile.* — Per conoscere:

se rispondono a verità le notizie stampa secondo cui una nave italiana la *Anna C.* della flotta Costa avrebbe imbarcato in Virginia seicento tonnellate di bombe al *napalm* e alcune testate di missili destinate a Casablanca in Marocco;

a quali scopi militari sono state trasportate queste armi;

se queste 600 tonnellate di armi chimiche sono state imbarcate ad insaputa dell'equipaggio e delle autorità consolari italiane;

quali precauzioni sono state prese per l'imbarco. (3-02551)

PINTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto la giunta comunale di Napoli, con i poteri del consiglio e dandovi esecuzione immediata, in data 13 giugno 1980 — cioè dopo la consultazione elettorale e durante un periodo in cui la giunta avrebbe dovuto esercitare soltanto ordinaria amministrazione — ad adottare la delibera n. 2 con protocollo 00960 relativa al programma straordinario di edilizia residenziale in applicazione della legge 15 febbraio 1980, n. 25, ed affidando in concessione — cioè con trattativa privata — la progettazione e la esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di complessi di edifici e connesse opere di urbanizzazione per un totale di 15.296 vani e per l'importo complessivo di lire 83 miliardi e 150 milioni.

Dette concessioni sono state affidate in parte ai consorzi CONCAB ed IREC ed in parte a consorzi costituiti per l'occasione, tra le solite imprese che operano a Napoli con i favori della pubblica amministrazione.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1980

L'importo è stato così ripartito:

Consorzio CONCAB ed IREC	L.	40.800.000.000
Consorzio CONACAL	»	11.950.000.000
Consorzio edilizia residenziale per il Mezzogiorno costituitosi fra i giorni 2 e 9 del mese di giugno 1980	»	12.280.000.000
Consorzio edilizia economica residenziale costituitosi il 4 giugno 1980	»	5.263.000.000
Consorzio EDIL.SO costituitosi fra il 7 e il 15 maggio 1980	»	12.857.000.000

I consorzi stessi risultano costituiti, come su riportato, pochi giorni prima della « concessione ».

Tale indirizzo non solo elimina dalla attività della pubblica amministrazione lo istituto della gara — eliminando aziende del settore che non hanno protettori politici — ma non garantisce la pubblica amministrazione che attraverso la concorrenza riesce invece ad ottenere notevoli vantaggi. (3-02552)

GRIPPO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora costituito il consorzio bancario previsto nel piano di risanamento della società Montefibre S.p.A., approvato dal CIPI sin dal mese di luglio 1980, ponendo così in crisi un settore ed aziende di notevole rilevanza come la Montefibre.

Infatti si ricorda che la società è in « amministrazione controllata » sin dal luglio 1979 e si attende che le banche preposte (Mediobanca — IMI — Banco di Napoli — Isveimer — Icipu) accelerino le procedure per la realizzazione del consorzio stesso, al fine di evitare di compromettere il completamento del complesso produttivo di Acerra, previsto dal piano di risanamento approvato dal CIPI, con inevitabili gravi conseguenze sul futuro occupazionale nel Mezzogiorno ed in Campania.

Ad Acerra sono stati sino ad ora investiti circa 339 miliardi e ne occorrono entro il 1983 altri 100 per il suo completamento. In tale anno lo stabilimento potrà assicurare un fatturato di circa 265 mi-

liardi (la metà cioè del fatturato previsto per la società nel suo complesso). Attualmente lo stabilimento di Acerra assicura una produttività pari all'85 per cento con un organico di circa 1.000 addetti; mentre altri 450 addetti sono stati collocati da circa 6 anni in cassa integrazione.

È superfluo ricordare, inoltre, che il completamento dello stabilimento di Acerra, che sul piano delle tecnologie impiegate e della qualità delle fibre prodotte potrà essere considerato all'avanguardia e non solo in Europa, è indispensabile non solo per considerazioni aziendali ma anche per assicurare la soluzione di problemi sociali e occupazionali del tanto depresso comprensorio di Acerra. (3-02553)

PAZZAGLIA, PIROLO, BAGHINO E PARLATO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti.* — Per conoscere se corrisponda a verità che i lavoratori postelegrafonici (agenti tecnici, agenti di esercizio, portalettere) che prestano la loro opera presso l'ufficio del movimento di Napoli ferrovia, da oltre tre anni sono stati impiegati continuativamente con mansioni di sorveglianti, praticamente declassandoli al 12° raggruppamento;

per sapere se siano a conoscenza che in base a tale declassamento, che appare arbitrario ed illegittimo, a questo personale viene corrisposta la indennità di presenza in misura inferiore a quella ad esso spettante dato il declassamento cui è stato sottoposto;

per sapere se di fronte a questa situazione non ritengano di far effettuare urgenti ed accurati accertamenti e soprattutto disporre che agli interessati siano corrisposti gli arretrati non goduti ai quali hanno diritto. (3-02554)

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che l'interpellante ha segnalato con l'interrogazione n. 3-02054, in data 23 giugno 1980, la grave situazione dell'industria Torrington di Savona, ora « 7 Geri », produttrice di

aghi per maglieria — se le direttive a suo tempo emanate alla GEPI per quanto riguarda la ristrutturazione delle industrie produttrici di macchine tessili e per maglieria sono state confermate e se vengono altresì confermati gli impegni assunti il 9 luglio scorso dal sottosegretario all'industria circa il mantenimento dei piani originari.

Va tenuto presente che il nostro paese è *leader* nella produzione delle macchine tessili e che da documenti inoppugnabili (indagine ILRES) risulta che il mercato delle macchine per maglie e calze è in costante aumento, mentre il rifornimento di aghi all'estero (la Torrington è l'unica fabbrica esistente in Italia a produrre aghi) è sempre più difficile.

(2-00641)

« BAGHINO ».

*Stampa effettuata negli Stabilimenti
Tipografici Carlo Colombo S. p. A.
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15*
